

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3841

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(**BERLUSCONI**)

E DAL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
(**ALEMANNO**)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO PER LE POLITICHE COMUNITARIE
(**BUTTIGLIONE**)

E CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(**TREMONTI**)

Conversione in legge del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49,
recante riforma della normativa in tema di applicazione del
prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti
lattiero-caseari

Presentato il 31 marzo 2003

ONOREVOLI DEPUTATI! — L'unito decreto-legge ha per scopo il riordino delle norme nazionali in materia di applicazione del regime comunitario delle quote latte, affinché già nella campagna lattiero-casearia 2003/2004, che inizia il 1° aprile, il quadro di riferimento normativo e amministrativo nazionale sia coerente con la regolamentazione comunitaria. Il provvedimento si basa sui seguenti principi:

assicurare la piena e totale coerenza con la normativa comunitaria in materia

di quote latte, restituendo stabilità al settore lattiero-caseario e certezza del diritto ai produttori di latte;

razionalizzare e semplificare le norme nazionali precedentemente in vigore, disincentivando, nel contempo, la produzione oltre il limite della quota;

determinare il riequilibrio tra le quote assegnate e le quantità di latte commercializzato, facendo coincidere, nei limiti del possibile, i diritti a produrre con la produzione reale;

semplificare il calcolo ed il versamento del prelievo supplementare;

introdurre efficaci misure di contrasto del fenomeno del cosiddetto « latte in nero ».

Nell'imminenza della prossima campagna di commercializzazione dei prodotti lattiero-caseari il riordino del complesso di norme in materia di applicazione del regime comunitario delle quote latte è da considerare assolutamente prioritario e urgente. A conferma di ciò, si consideri che:

a) già tre anni or sono, con parere del 14 marzo 2000, il Comitato per la legislazione della Camera dei deputati aveva evidenziato le difficoltà ad applicare la normativa comunitaria in materia di quote latte, a causa dei ripetuti interventi « con provvedimenti tampone che hanno ostacolato la formazione di una disciplina chiara e uniforme, rendendo complessa la ricostruzione delle norme applicabili »;

b) la Corte dei conti, in una relazione del marzo 2002, dedicata specificamente al settore latte, ha formalmente esplicitato una raccomandazione ad adottare provvedimenti idonei a conseguire il riequilibrio delle quote rispetto alla produzione reale.

Al fine di superare le emergenze rappresentate dalla necessità di riordinare il quadro normativo e di riequilibrare le quote alla produzione, l'unito decreto-legge ha i suoi capisaldi nella:

1) chiara individuazione dei ruoli e delle relative responsabilità dei diversi operatori della filiera di settore (produttore, trasportatore, acquirente);

2) chiara attribuzione di poteri ai diversi soggetti istituzionalmente competenti, nel pieno rispetto del principio di autonomia delle regioni, riservando allo Stato, per il tramite dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), il compito di garantire il necessario equilibrio applicativo in ambito nazionale;

3) istituzione del versamento mensile dei prelievi trattenuti, al fine di garantire l'amministrazione riguardo l'effettiva disponibilità degli importi dovuti all'Unione europea;

4) messa a punto di un sistema incentrato sugli adempimenti posti a carico degli acquirenti, che fungono da sostituti per l'obbligo di riscossione e di versamento dei prelievi dovuti sulla produzione di latte eccedente le quote in titolarità dei produttori;

5) maggiore mobilità delle quote, attraverso la liberalizzazione del commercio tra regioni diverse e la possibilità di affitto temporaneo in corso di campagna.

Uno schema di disegno di legge per il riordino della materia è stato approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 7 febbraio 2003. Lo schema è stato inviato alla Commissione europea per l'esame preventivo di compatibilità con l'organizzazione comune di mercato lattiero-caseario, ed è stato oggetto d'esame anche da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la quale si è espressa in data 13 marzo 2003.

L'unito decreto-legge prende spunto dal predetto schema, recependo quanto emerso dal confronto in sede comunitaria e in sede di Conferenza Stato-regioni.

Numerosi incontri sono stati tenuti con gli Uffici della Commissione europea con conseguente modificazione del testo, anticipando la formalizzazione della Commissione europea che è prevista nelle prime settimane di aprile.

Relativamente al parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono state recepite le osservazioni operate dalle regioni all'unanimità, fatta eccezione per due di esse; una relativa all'articolo 5, comma 3, la quale affidava all'AGEA un compito di coordinamento tra regioni e anagrafe bovina improprio, l'altra relativa all'articolo 6, comma 4, con la quale si chiedeva la

soppressione dell'ultimo periodo, in mancanza del quale, tuttavia, si sarebbe riversata a carico dell'Erario una quota del prelievo supplementare, anziché a carico dell'acquirente.

Ciò premesso, il decreto-legge è articolato nei seguenti contenuti.

L'articolo 1 individua le regioni quali soggetti competenti in materia di gestione amministrativa del regime delle quote latte e indica le competenze che restano a carico delle amministrazioni centrali e, in specie, dell'AGEA, dell'Ispettorato centrale repressione frodi e delle forze di polizia.

Considerata la complessità delle modalità applicative da disciplinare per dare esecuzione alle disposizioni del provvedimento, è stabilita l'emanazione di un apposito decreto di attuazione da parte del Ministro delle politiche agricole e forestali.

Rispetto al testo approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri sono state apportate le seguenti modifiche per recepire espresse richieste della Conferenza Stato-regioni:

comma 3: maso chiuso;

comma 5: importo sanzioni;

comma 7: il termine per l'emanazione del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali attuativo passa da 30 a 45 giorni;

comma 8: irrogazione sanzioni;

comma 9: previsione di iscrizione a ruolo in caso di mancato pagamento.

L'articolo 2 dispone che le quote A e B e le assegnazioni integrative recentemente concesse dall'Unione europea siano unificate in una sola quota; ciò costituisce un oggettivo elemento di semplificazione ed elimina elementi di discriminazione che, alla luce dell'adeguamento alla regolamentazione comunitaria delle norme per la restituzione del prelievo in eccesso (vedasi articolo 9), non hanno più ragione di continuare ad esistere. Rimane, ovviamente, ferma la distinzione tra le quote per le consegne di latte e quelle a titolo di vendite dirette.

Rispetto al testo approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri sono state apportate due modifiche richieste dalla Conferenza Stato-regioni:

sono state soppresse, anche sulla base di quanto osservato dalla Commissione europea in merito alla compatibilità di tale obbligo con il regolamento (CEE) n. 3950/92, le disposizioni relative al riallineamento produttivo attraverso l'inutilizzo per almeno il 90 per cento dalle aziende con quota non superiore a 200.000 chilogrammi e per almeno il 95 per cento dalle altre aziende;

sono state soppresse le modalità di riassegnazione alle regioni sulla base della quota B tagliata.

L'articolo 3 reca disposizioni in materia di revoca totale e parziale delle quote e, attraverso lo strumento delle revoche, persegue l'obiettivo di favorire la redistribuzione territoriale delle stesse quote in favore delle aree maggiormente produttive. Viene, infatti, previsto che le quote revocate confluite nella riserva nazionale siano riattribuite alla regione o provincia autonoma di provenienza soltanto nella misura massima dei quantitativi prodotti in esubero nell'ultimo periodo contabilizzato e che i quantitativi eccedenti tale misura massima siano ripartiti tra tutte le regioni e province autonome, in proporzione alla media del quantitativo di latte messo in commercio negli ultimi tre periodi.

Rispetto al testo approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri sono state apportate due modifiche richieste dalla Conferenza Stato-regioni:

al comma 1 l'introduzione della « causa di forza maggiore » in caso di mancato utilizzo della quota;

al comma 2 l'introduzione delle zone montane e svantaggiate (articoli 18 e 19 del regolamento (CE) 1257/1999) nella riattribuzione alla regione stessa o alle provincia autonoma delle quote ritirate.

L'articolo 4 richiama la norma comunitaria sul riconoscimento degli acquirenti,

lasciando alla libera determinazione delle regioni la definizione di adeguate forme di pubblicità degli acquirenti riconosciuti.

È onere del produttore accertare che l'acquirente cui intende conferire il latte sia riconosciuto. La sanzione per conferimento ad acquirente non riconosciuto consiste nell'assoggettare interamente il latte conferito a prelievo supplementare, in tal modo preconstituendo anche un efficace deterrente contro il fenomeno del cosiddetto «latte in nero».

Per quanto attiene la revoca del riconoscimento, la ditta acquirente a ciò soggetta è tenuta a notificare entro quindici giorni l'intervenuta revoca ai produttori propri conferenti. In caso di inadempimento il latte ritirato dopo la decorrenza della revoca e fino al termine della campagna di commercializzazione è interamente assoggettato a prelievo supplementare a carico dell'acquirente revocato.

Al fine di non penalizzare i produttori che conferiscono latte a un acquirente revocato, il provvedimento stabilisce che la revoca abbia effetto a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla notifica della revoca stessa, ma comunque non oltre il termine del periodo di commercializzazione. Le regioni e le province autonome sono tenute a portare a conoscenza dei produttori, con modalità adeguate, le revoche di riconoscimento eventualmente eseguite.

Sempre allo scopo di contrastare il fenomeno del cosiddetto «latte in nero», sono previste sanzioni per gli acquirenti che operino in assenza di riconoscimento, commisurate al prelievo supplementare eventualmente dovuto.

L'articolo 5 introduce l'obbligo del versamento mensile del prelievo supplementare trattenuto dagli acquirenti, al fine di rendere immediatamente disponibili gli importi da versare a fine periodo all'Unione europea in ipotesi di superamento della quota nazionale e, nel contempo, disincentivare gli eccessi produttivi.

Al fine di evitare il rischio di sottrarre liquidità alle imprese, in attesa che si compia il processo di riallineamento delle quote alla produzione, è previsto che la

regola del versamento mensile del prelievo sia soggetta a meccanismi di deroga parziale per i primi due periodi di applicazione del provvedimento, così come disposto dall'articolo 13.

Ai fini della gestione del versamento del prelievo su base mensile, gli acquirenti devono trasmettere, alle regioni e alle province autonome che li hanno riconosciuti, i dati derivanti dalla tenuta del registro previsti dalla normativa comunitaria e provvedere a trattenere il prelievo supplementare dovuto dai propri conferenti per il latte eccedente la quota individuale assegnata.

Gli importi riscossi per il prelievo supplementare devono essere versati, dagli acquirenti, nel conto corrente speciale presso il tesoriere dell'AGEA, entro un termine di trenta giorni, comunicando alle regioni e alle province autonome gli estremi del versamento.

Le regioni e le province autonome provvedono alla verifica della corretta determinazione degli esuberi individuali, degli importi trattenuti dagli acquirenti e dell'effettiva esecuzione del versamento; quindi, avvalendosi anche dell'anagrafe bovina, verificano la congruità del quantitativo di latte dichiarato dal produttore con i capi da lui posseduti, avvalendosi della facoltà di effettuare ogni verifica che ritengano necessaria, utilizzando ogni tipo di documentazione (contabile, amministrativa, veterinaria, eccetera) in possesso del produttore.

Il produttore deve documentare la titolarità della quota. In assenza di tale documentazione, l'acquirente trattiene per intero il prelievo supplementare, calcolato secondo le norme comunitarie. Tale disposizione, espressamente prevista al fine di produrre una ulteriore azione di contrasto al fenomeno del cosiddetto «latte in nero», è coordinata con quella relativa all'elenco dei trasportatori (articolo 10) che gli acquirenti devono comunicare alla regione o alla provincia autonoma anteriormente all'inizio della campagna.

L'introduzione della possibilità di sostituire il versamento degli importi tratte-

nuti con una fideiussione bancaria è stata operata su richiesta di parte delle regioni.

L'articolo 6 prevede che le dichiarazioni di fine periodo siano rese dagli acquirenti, in conformità della normativa comunitaria, sottoscritte dal legale rappresentante della ditta acquirente e corredate dei modelli allegati L1, controfirmati dai singoli produttori conferenti che vi indicano, sotto la propria responsabilità, il numero delle vacche da latte detenute in azienda nel periodo.

Le dichiarazioni e gli allegati devono essere trasmessi alle regioni e alle province autonome e all'AGEA nei termini indicati dal regolamento comunitario anche nel caso non sia stato ritirato latte. In tal modo può essere verificata la rispondenza di quanto dichiarato alla fine del periodo rispetto ai registri mensili.

È prevista una specifica sanzione per il mancato rispetto delle scadenze e, qualora il quantitativo di cui alla dichiarazione di fine periodo risulti superiore alla somma dei quantitativi mensili riportati nel registro mensile, l'acquirente è assoggettato all'integrale applicazione del prelievo supplementare, fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal comma 7 dell'articolo 5 per i mancati adempimenti da parte degli acquirenti. L'importo della sanzione è stato determinato su richiesta della Conferenza Stato-regioni.

L'articolo 7 al fine di consentire il controllo dell'eventuale superamento della quota anche in caso di pluralità o successione di acquirenti, dispone che il produttore interessato a tale situazione debba preventivamente presentare, alla regione o alla provincia autonoma di competenza, nonché a ciascun acquirente (richiesta della Conferenza Stato-regioni), un'apposita dichiarazione contenente l'elenco delle ditte acquirenti cui intende conferire il latte di sua produzione e la ripartizione della quota consegne tra di esse, per il periodo di interesse. Al produttore che effettua consegne a più acquirenti in violazione di quanto previsto dall'articolo 7, la quota è ridotta di un quinto. Tale

quantitativo affluisce alla riserva nazionale.

Su richiesta della Conferenza Stato-regioni è stato introdotto l'obbligo per il produttore di consegnare all'acquirente un'apposita dichiarazione ogni qualvolta cambi acquirente.

La riattribuzione alla regione stessa o alla provincia autonoma dei quantitativi revocati (comma 3) è stata inserita su richiesta della Conferenza Stato-regioni.

L'articolo 8 reca disposizioni in materia di contabilità degli acquirenti e dei produttori, in pieno accordo con quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1392/2001, sanzionando le violazioni con la revoca del riconoscimento dell'acquirente e il pagamento, a suo carico, del prelievo supplementare per il quantitativo di latte non contabilizzato. Specifiche sanzioni sono previste anche a carico dei produttori per eventuale sottoscrizione di dichiarazioni non veritiere. La riattribuzione alla regione stessa o alla provincia autonoma dei quantitativi revocati (comma 2) è stata inserita su richiesta della Conferenza Stato-regioni.

L'articolo 9 reca le disposizioni necessarie all'istituzione del versamento mensile del prelievo supplementare, che costituisce una delle principali innovazioni introdotte dal decreto-legge. L'adozione della procedura di versamento mensile comporta l'applicazione diretta delle disposizioni di cui all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1392/2001, di cui l'articolo 9 recepisce i criteri prioritari in base ai quali ripartire tra i produttori in esubero i prelievi trattenuti in eccesso, dettando precise modalità e termini vincolanti per la restituzione, al fine ultimo di ridurre al minimo il periodo di indisponibilità di tali importi.

In coerenza con tali principi, l'AGEA ha il compito, al termine di ogni periodo, di contabilizzare il latte consegnato e il prelievo complessivamente versato, eseguendo, di conseguenza, il calcolo sia del prelievo eventualmente dovuto a livello nazionale, sia degli importi eventualmente versati in eccesso.

Dall'importo del prelievo versato in eccesso è previsto che sia detratto e ac-

cantonato il 10 per cento dell'importo del prelievo nazionale, al fine di utilizzarlo per eventuali restituzioni che si dovessero rendere necessarie per effetto di sentenze o di ricorsi amministrativi e, in subordine, per essere destinato alle misure di ristrutturazione del settore lattiero-caseario previste dall'articolo 8, lettera a), del regolamento (CEE) n. 3950/92.

L'importo versato in eccesso, al netto della citata decurtazione del 10 per cento, è previsto che sia ripartito tra i produttori titolari di quota assoggettati a prelievo, in base a quanto previsto dalla norma comunitaria, privilegiando prioritariamente i produttori nei confronti dei quali il prelievo applicato risulti riscosso indebitamente, o comunque non più dovuto, i produttori titolari di aziende ubicate in zone di montagna e quelli ubicati nelle zone svantaggiate (quest'ultima priorità inserita su richiesta avanzata in sede di Conferenza Stato-regioni da un gruppo di regioni).

In ipotesi di ulteriori disponibilità al termine dell'operazione di riparto di cui sopra, le somme residue è previsto che siano ripartite tra i restanti produttori, con esclusione di coloro che abbiano superato la loro quota individuale di produzione di oltre il 100 per cento. Per questo eventuale e successivo riparto è prevista una priorità in favore, nell'ordine: dei produttori già titolari di quota B ridotta; dei produttori che non abbiano superato di oltre il 20 per cento il quantitativo di riferimento individuale; di tutti gli altri produttori titolari di quota, ivi compresi i titolari di quota B ridotta per la parte di prelievo in eccesso non ancora restituita.

È previsto che l'AGEA comunichi il prelievo imputato a ciascun acquirente conferente e gli importi da restituire, ovvero gli importi ancora eventualmente dovuti, e che provveda alle restituzioni agli acquirenti, i quali versano ai produttori quanto dovuto, ovvero riscuotono gli importi ancora dovuti.

Al fine di assicurare il carattere definitivo dei provvedimenti di prelievo e di restituzione, in continuità con quanto già

previsto dalla normativa precedente, le decisioni giurisdizionali che non siano notificate entro il trentesimo giorno precedente la data del 31 luglio non modificano i risultati delle operazioni sopra descritte.

Al fine di evitare il rischio di ridurre la disponibilità finanziaria delle imprese e in attesa che sia realizzato il riallineamento delle quote alla produzione di cui all'articolo 2, è previsto un periodo transitorio di due anni, durante i quali i carichi derivanti dall'obbligo del versamento mensile sono significativamente ridotti, così come disposto dall'articolo 13.

L'articolo 10, al fine di estendere i controlli all'intera filiera di produzione e di commercializzazione, reca specifiche disposizioni riguardanti il trasporto del latte, consistenti nell'introduzione di un documento di trasporto (distinta latte) che dovrà essere sottoscritto dal produttore, dal trasportatore e dall'acquirente. Tutti gli organi con potestà di controllo potranno effettuare verifiche, sia al momento della raccolta del latte in azienda, sia durante il trasporto.

L'articolo 11 conferma le attuali disposizioni per l'effettuazione della dichiarazione di fine periodo da parte dei produttori che eseguono vendite dirette, precisando le eventuali sanzioni per gli inadempienti. Il comma 3 è stato formulato come richiesto dalla Conferenza Stato-regioni.

L'articolo 12 reca disposizioni volte a facilitare la circolazione delle quote e, quindi, a favorire il progressivo riequilibrio tra le quote assegnate e la produzione conseguita a livello territoriale. A tale fine è soppresso il divieto, sussistente nella normativa in vigore, di trasferire quantitativi di riferimento, separatamente dall'azienda, tra aziende ubicate in regioni e province autonome diverse.

È, comunque, previsto di mantenere un bacino di quota disponibile per nuove assegnazioni in favore delle regioni e delle province autonome con produzione inferiore alla quota posseduta, attraverso un meccanismo che, in caso di passaggi di quota tra aziende ubicate in regioni e province autonome diverse, consente di

cedere solo il 70 per cento della quota. Tale previsione è stata inserita a seguito del confronto con la Commissione europea e dovrebbe avere, oltre all'effetto principale di riequilibrare quote e produzione nelle varie aree territoriali, anche quello di calmierare e stabilizzare il prezzo di mercato della quota latte, che attualmente risulta — ovviamente — molto elevato nelle zone dove la produzione è superiore alla quota posseduta e molto più basso nelle zone dove la quota disponibile supera la produzione effettiva.

È comunque prevista la possibilità per regioni e province autonome di consentire, attraverso accordi interregionali, il superamento delle limitazioni al trasferimento di quota disposto dall'articolo 12, allo scopo di rendere completamente liberi i passaggi di quota tra aziende ubicate in regioni e province autonome limitrofe, nelle quali il prezzo della quota sia pressoché equivalente.

Sulla base di tali principi, e in coerenza con la normativa comunitaria, è inoltre consentito l'affitto della parte di quota non utilizzata, separatamente dall'azienda, con efficacia limitata al periodo in corso; dell'affitto deve essere data comunicazione alla regione o provincia autonoma competente per consentire le necessarie verifiche.

Al fine di conferire stabilità alle quote individuali nell'ambito di ciascuna campagna, è previsto che i contratti di affitto, comodato di azienda o qualsiasi altro contratto a tempo determinato per avere rilevanza, ai fini del regime delle quote latte, debbano avere una durata non inferiore a dodici mesi e coincidere, per intero, con il periodo di commercializzazione. Non è ammessa la risoluzione di tali contratti prima che siano trascorsi dodici mesi dalla loro decorrenza.

La formulazione del comma 3, con l'inserimento delle zone svantaggiate (articolo 19 del regolamento (CE) 1257/1999) è stata richiesta in sede di Conferenza Stato-regioni, anche se non all'unanimità.

La formulazione del comma 4 discende dalle richieste della Commissione europea; mentre la formulazione del comma 5 è

stata richiesta dalla Conferenza Stato-regioni.

La formulazione dei commi 7 e 10 è stata richiesta in sede di Conferenza Stato-regioni, anche se non all'unanimità.

L'articolo 13 reca disposizioni transitorie per favorire l'adeguamento di acquirenti e produttori al nuovo regime di versamento mensile del prelievo supplementare. In particolare: i versamenti mensili di cui all'articolo 5 è previsto che siano eseguiti dagli acquirenti nelle percentuali del 5 per cento per il primo periodo di applicazione del provvedimento e del 10 per cento per il secondo periodo di applicazione per le aziende di montagna e per i produttori già titolari di quota B tagliata, a condizione che non conseguano un esubero superiore alla metà della propria quota.

Alla luce dei dati disponibili, risulta infatti che l'applicazione immediata del versamento mensile integrale nei primi periodi di applicazione del nuovo provvedimento, quando non sarebbe ancora realizzato il riallineamento delle quote alla produzione, potrebbe comportare il versamento anticipato di importi rilevanti che, sia pure per pochi mesi, sarebbero, comunque, sottratti alla disponibilità delle aziende.

Sulla base dei dati pregressi e in considerazione dell'assegnazione, a partire dal periodo 2001-2002, della seconda frazione di quota integrativa (200.000 tonnellate) concessa all'Italia dalla Unione europea, il meccanismo transitorio introdotto consentirà di trattenere, con i versamenti mensili, un importo sostanzialmente equivalente a quello presumibilmente dovuto a titolo di prelievo, senza pertanto gravare sulle disponibilità finanziarie del settore.

Il comma 4 è stato inserito al fine di dare validità alle comunicazioni regionali già effettuate dalle regioni per la sola campagna 2003/2004.

L'articolo 14 reca disposizioni in tema di responsabilità finanziaria delle regioni e delle province autonome e stabilisce che, nel caso l'Unione europea proceda ad una correzione finanziaria in materia di quote latte a carico dell'Italia, il Consiglio dei

Ministri, sentita la Conferenza Stato-regioni, promuova i provvedimenti necessari per l'attribuzione degli oneri agli organismi competenti. Il testo è stato riformulato secondo quanto richiesto dalla Conferenza Stato-regioni.

L'articolo 15 dispone l'abrogazione del complesso delle norme nazionali che fino ad oggi hanno regolato l'attuazione del regime comunitario delle quote latte. Tale passaggio è indispensabile in quanto la legislazione nazionale attualmente vigente in

materia di quote latte è caratterizzata da una abnorme stratificazione di leggi e decreti ministeriali, che rendono di fatto complesso e tortuoso l'accertamento dei diritti individuali e, di conseguenza, complicano la tempestiva attribuzione delle quote, preconstituendo legittime motivazioni di impugnativa degli atti amministrativi.

Non si dà luogo alla predisposizione della relazione tecnica in quanto dal provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.

A) Necessità dell'intervento normativo.

L'attuale normativa in materia di quote latte è frutto di una stratificazione pluriennale non sempre omogenea. Già tre anni or sono, con parere del 14 marzo 2000, il Comitato per la legislazione della Camera dei deputati aveva evidenziato le difficoltà ad applicare la normativa comunitaria in materia di quote latte, a causa dei ripetuti interventi « con provvedimenti tampone che hanno ostacolato la formazione di una disciplina chiara e uniforme, rendendo complessa la ricostruzione delle norme applicabili ».

Il proseguire in una situazione di incertezza normativa ha consentito il protrarsi di comportamenti non conformi alla norma comunitaria, determinando il costante splafonamento dalle quote produttive assegnate all'Italia, con conseguente applicazione di prelievi supplementari.

Inoltre il meccanismo di calcolo della compensazione nazionale adottato ha creato un disallineamento, anche a livello di distribuzione territoriale, tra l'effettiva produzione e le quote detenute a livello di singola regione.

L'intervento è dunque indispensabile per porre ordine nella legislazione interna, possibilmente in tempi rapidi dal momento che la campagna lattiero-casearia comincia il 1° aprile di ogni anno.

B) Analisi del quadro normativo e dell'impatto delle norme proposte sulla legislazione vigente.

Il quadro normativo sul quale il presente provvedimento incide è, come accennato, oggi caratterizzato da un notevole stratificarsi di normativa primaria e secondaria, che vede nella legge 26 novembre 1992, n. 468, il testo di riferimento.

C) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

Il provvedimento legislativo è compatibile con i principi dettati dall'ordinamento comunitario ed in particolare con le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3950/92, e successive modificazioni, e del regolamento (CE) n. 1392/2001.

Obiettivo della norma proposta, peraltro, è proprio quello di rafforzare l'aderenza dell'applicazione nazionale del regime delle quote latte alla normativa comunitaria.

D) Analisi della compatibilità con le competenze costituzionali delle regioni ordinarie ed a statuto speciale.

Il provvedimento non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con le competenze costituzionali delle regioni, dal momento che le stesse già svolgono da molti anni le competenze indicate nel decreto-legge.

2. Elementi di *drafting* e linguaggio normativo.

A) Individuazione delle nuove definizioni normative presenti nel testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Non sono introdotte nuove definizioni normative nel testo.

B) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel provvedimento, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

I riferimenti operati sono corretti.

C) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Non si è fatto ricorso alla tecnica della novella dal momento che, per una maggiore chiarezza della normativa, si è privilegiata la forma del « testo unico ».

D) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse del testo normativo.

L'intervento normativo proposto giustifica l'abrogazione delle seguenti norme primarie e secondarie:

legge 26 novembre 1992, n. 468;

decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1993, n. 569;

decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 27 dicembre 1994, n. 762;

articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46;

decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 25 ottobre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 14 dicembre 1995;

articoli 2, 3 e 4 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642;

articolo 11 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649;

commi da 166 a 174 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

articolo 01 e commi da 13 a 21 e da 28 a 35 dell'articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1997, n. 81;

decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 15 maggio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 20 maggio 1997;

decreto-legge 7 maggio 1997, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1997, n. 204;

decreto-legge 1° dicembre 1997, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1998, n. 5;

decreto del Ministro per le politiche agricole 17 febbraio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 1998;

decreto del Ministro per le politiche agricole 22 giugno 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 27 giugno 1998;

articolo 1, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 15 giugno 1998, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 276;

decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118;

decreto del Ministro per le politiche agricole 21 maggio 1999, n. 159;

decreto del Ministro per le politiche agricole 15 luglio 1999, n. 309;

decreto del Ministro per le politiche agricole 10 agosto 1999, n. 310;

decreto-legge 4 febbraio 2000, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2000, n. 79;

articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000, n. 354;

decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 19 aprile 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 144 del 23 giugno 2001.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

A) Ambito dell'intervento con particolare riguardo all'individuazione delle amministrazioni, dei soggetti destinatari e dei soggetti coinvolti.

Il provvedimento ha per scopo il riordino delle norme nazionali in materia di applicazione del regime comunitario delle quote latte, disciplinato da norme comunitarie, in particolare dal regolamento (CEE) n. 3590/92, nonché da numerose norme nazionali, la più importante delle quali è la legge n. 462 del 1992.

L'intervento normativo è volto a:

assicurare la piena e totale coerenza con la normativa comunitaria in materia di quote latte;

razionalizzare e semplificare le norme nazionali precedentemente in vigore;

determinare il progressivo riequilibrio tra le quote assegnate e le quantità di latte commercializzato, facendo coincidere, nei limiti del possibile, i diritti a produrre con la produzione reale;

restituire stabilità al settore lattiero-caseario e certezza del diritto ai produttori di latte;

semplificare il calcolo ed il versamento del prelievo supplementare, disincentivando, nel contempo, la produzione oltre il limite della quota;

introdurre efficaci misure di contrasto del fenomeno del cosiddetto « latte in nero ».

Amministrazioni destinatarie del decreto-legge sono le regioni, il Ministero delle politiche agricole e forestali e l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA).

L'articolato è compatibile con quanto previsto dall'articolo 117 della Costituzione, disciplinando la materia concorrente dei rapporti delle regioni con l'Unione europea in campo agricolo.

L'articolo 1 del provvedimento individua chiaramente le regioni quali soggetti competenti in materia di gestione amministrativa del regime delle quote latte ed indica le competenze che restano a carico delle amministrazioni centrali e, in specie, dell'AGEA, dell'Ispettorato centrale repressione frodi e delle forze di polizia.

Considerata la complessità delle modalità applicative da disciplinare per dare esecuzione alle disposizioni del provvedimento, è stabilita l'emanazione di un apposito decreto di attuazione da parte del Ministro delle politiche agricole e forestali, avente il compito di

assicurare l'uniformità di alcune procedure; va ricordato che è necessario assicurare un'applicazione omogenea sul territorio nazionale del regime delle quote latte, essendo lo Stato italiano responsabile nel suo complesso dell'applicazione del predetto regime. L'emanazione di norme tecniche comuni è inoltre funzionale al raggiungimento dell'obiettivo di consentire la totale mobilità delle quote, attraverso la liberalizzazione del commercio tra regioni diverse e la possibilità di affitto temporaneo in corso di campagna, liberalizzazione che può avvenire solo se il regime delle quote latte rispetta alcuni principi comuni su tutto il territorio nazionale.

Soggetti destinatari del provvedimento sono principalmente le aziende zootecniche titolari di quote latte (circa 60.000) e le imprese lattiero-casearie acquirenti latte.

B) Esigenze sociali, economiche e giuridiche prospettate dalle amministrazioni e dai destinatari ai fini di un intervento normativo.

Le esigenze sottese al presente provvedimento si possono rintracciare nella richiamata necessità di assicurare la piena e totale coerenza con la normativa comunitaria in materia di quote latte, nel razionalizzare e semplificare le norme nazionali precedentemente in vigore, nel determinare il progressivo riequilibrio tra le quote assegnate e le quantità di latte commercializzato, facendo coincidere, nei limiti del possibile, i diritti a produrre con la produzione reale, restituendo stabilità al settore lattiero-caseario e certezza del diritto ai produttori di latte.

Non va dimenticato al riguardo che l'incertezza del diritto in materia di quote latte, oltre che produrre un enorme contenzioso, ha provocato sommosse, proteste plateali ed episodi di tensione sociale ben noti alla opinione pubblica.

La insufficiente stabilità economica del comparto ha infine provocato negli ultimi anni il sensibile peggioramento delle posizioni contrattuali degli allevatori, che hanno spuntato prezzi di acquisto del latte fresco sempre meno remunerativi.

Per il perseguimento degli obiettivi in precedenza richiamati il decreto-legge si propone di:

a) individuare chiaramente i ruoli e le relative responsabilità dei diversi operatori della filiera di settore (produttore, trasportatore, acquirente);

b) attribuire in modo preciso i compiti ai diversi soggetti istituzionalmente competenti, nel pieno rispetto del principio di autonomia delle regioni, riservando allo Stato, per il tramite dell'AGEA, il compito di garantire il necessario equilibrio applicativo in ambito nazionale;

c) istituire il versamento mensile dei prelievi trattenuti, al fine di garantire l'amministrazione riguardo l'effettiva disponibilità degli importi dovuti alla Unione europea;

d) attivare un sistema incentrato sugli adempimenti posti a carico degli acquirenti, che fungono da sostituti per l'obbligo di riscossione e di versamento dei prelievi dovuti sulla produzione di latte eccedente le quote in titolarità dei produttori;

e) consentire la totale mobilità delle quote, attraverso la liberalizzazione del commercio tra regioni diverse e la possibilità di affitto temporaneo in corso di campagna.

C) Obiettivi generali e specifici, immediati e di medio/lungo periodo.

Gli obiettivi perseguiti dal provvedimento in esame, oltre a quelli sopra richiamati, sono quelli di garantire il rafforzamento della legalità nell'applicazione del regime comunitario delle quote latte, consentendo al Paese di affrontare con le carte in regola la trattativa con l'Unione europea per un aumento significativo delle quote di produzione, soprattutto alla luce dell'ingresso di Paesi, quale la Polonia, che presentano produzioni di latte significative.

Inoltre la razionalizzazione del meccanismo di applicazione del regime comunitario delle quote latte consentirà di ridurre in misura drastica il contenzioso interno — si contano ad oggi oltre 35.000 ricorsi ai TAR ed al giudice ordinario — nonché quello comunitario, che è fonte di onerose regolazioni contabili con l'Italia.

D) Strumento tecnico-normativo più appropriato.

Il decreto-legge appare lo strumento tecnico-normativo più appropriato attesa la estrema necessità ed urgenza di addivenire ad una nuova regolamentazione della materia e la necessità di rinviare a successivi provvedimenti amministrativi la determinazione di specifiche tecniche.

ALLEGATO

*(Previsto dall'articolo 17, comma 30,
della legge 15 maggio 1997, n. 127)*

**TESTO INTEGRALE DELLE NORME ESPRESSAMENTE
MODIFICATE O ABROGATE DAL DECRETO-LEGGE**

L. 26 novembre 1992, n. 468 (1).**Misure urgenti nel settore lattiero-caseario (1/a) (1/circ).**

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 4 dicembre 1992, n. 286.

(1/a) Per il regolamento di esecuzione, vedi il *D.P.R. 23 dicembre 1993, n. 569*, riportato al n. A/LXIV.

(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti circolari:

AIMA (Azienda di Stato per gli Interventi nel mercato agricolo): Circ. 29 gennaio 1997, n. 1060; Circ. 3 febbraio 1997, n. 1103.

(giurisprudenza)

1. 1. A decorrere dal periodo 1° aprile 1993-31 marzo 1994, in applicazione della normativa comunitaria, la regolamentazione delle quote latte e del prelievo supplementare sul latte bovino di cui all'articolo 5-*quater* del regolamento CEE n. 804/68 del Consiglio del 27 giugno 1968, e successive modificazioni, integrazioni e codificazioni, si attua secondo le modalità stabilite nella presente legge.

2. 1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) pubblica gli elenchi dei produttori titolari di quota, redatti conformemente alle disposizioni del presente articolo, in appositi bollettini, articolati per provincia. Essi sono trasmessi alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano che li mettono a disposizione degli operatori in ciascun capoluogo di provincia.

2. Per i produttori soci di associazioni aderenti all'Unione nazionale fra le associazioni di produttori di latte bovino (UNALAT), nonché per quelli aderenti all'Associazione produttori latte (AZOOLAT), le quote per le consegne e per le vendite dirette sono articolate in due parti distinte:

a) una quota A, pari alla indicazione produttiva assegnata nel periodo 1991-1992, corrispondente alla quantità di prodotto commercializzata dai produttori nel periodo 1988-1989. Per i produttori la cui produzione ha risentito, nel periodo 1988-1989, degli eventi indicati nell'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento CEE n. 857/84 del Consiglio del 31 marzo 1984, e successive modificazioni, integrazioni e codificazioni, è considerata la quantità di prodotto commercializzata in un periodo compreso fra il 1985-1986 ed il 1987-1988;

b) una quota B, pari alla maggiore quantità commercializzata dai produttori di cui alla lettera *a)* nel periodo 1991-1992 rispetto al periodo 1988-1989. Ai produttori che hanno inviato la dichiarazione di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 30 settembre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 237 dell'8 ottobre 1985, non compresi nella lettera *a)*, è attribuita una quota B pari alla quantità di prodotto commercializzato nel periodo 1991-1992.

3. Ai produttori non aderenti ad alcuna associazione sono assegnate le quote indicate negli allegati al decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 26 maggio 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 130 del 4 giugno 1992, e nelle successive integrazioni degli allegati medesimi, a titolo di quota *A*. L'assegnazione non può essere superiore ai quantitativi effettivamente prodotti e commercializzati nei periodi 1990-1991 o 1991-1992, salvo che i produttori abbiano cessato l'attività prima

del periodo 1990-1991 senza usufruire di alcuna indennità prevista in relazione ai piani di abbandono della produzione lattiera o in relazione ai piani di abbattimento.

4. La mancata produzione e commercializzazione del latte per un periodo di 12 mesi, elevabili a 24 mesi in casi di forza maggiore o di impossibilità sopravvenuta, comporta per i produttori, titolari di quota ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo e dell'articolo 10, la perdita della stessa che confluisce nella riserva nazionale (1/b).

5. Ai produttori non aderenti ad alcuna associazione, non compresi negli elenchi allegati al citato decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 26 maggio 1992, non spetta alcuna attribuzione di quota. Sono altresì esclusi dall'assegnazione delle quote i produttori, associati e non associati, che hanno aderito a programmi di abbandono della produzione eseguiti in virtù di disposizioni comunitarie o nazionali.

6. Le quote di cui ai commi 2 e 3 sono assegnate ai produttori con riserva, in attesa della determinazione delle quote nazionali spettanti all'Italia a decorrere dal periodo 1993-1994 nell'ambito della normativa comunitaria di cui all'articolo 5-*quater* del regolamento CEE n. 804/68 del Consiglio del 27 giugno 1968, e successive modificazioni, integrazioni e codificazioni.

7. Le regioni svolgono periodici controlli sull'entità della produzione effettiva di latte dei singoli produttori e, nel caso in cui verifichino che essa è inferiore alla quota assegnata, provvedono ad adeguare quest'ultima alla produzione effettiva, dandone comunicazione all'AIMA per l'aggiornamento del bollettino di cui all'articolo 4.

8. Ove le quote nazionali risultino inferiori alla somma delle quantità attribuite ai produttori ai sensi dei commi 2 e 3, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e sentite le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, stabilisce con proprio decreto i criteri generali per realizzare, nell'arco di un triennio e nel rispetto delle norme comunitarie, l'esatta rispondenza delle quantità assegnate ai produttori con le quote nazionali spettanti all'Italia, tenendo conto, relativamente alle riduzioni obbligatorie della quota *B*, dell'esigenza di mantenere nelle aree di montagna e svantaggiate la maggior quantità di produzione lattiera.

9. In particolare l'AIMA, sulla base dei criteri generali stabiliti con il decreto di cui al comma 8, è autorizzata ad approntare:

a) programmi di abbandono volontario della produzione, nell'ambito dei quali potranno essere assoggettati a trattamenti differenziati i quantitativi di cui alle quote *A* e *B*;

b) riduzioni obbligatorie delle quote assegnate ai produttori, senza erogazione di alcuna indennità in favore dei produttori. La riduzione obbligatoria si applica esclusivamente alla quota *B*.

(1/b) Per l'interpretazione autentica del presente comma, l'art. 2, D.L. 30 maggio 1994, n. 323, convertito in legge con l'art. 1, *L. 25 luglio 1994, n. 470* (Gazz. Uff. 29 luglio 1994, n. 176), ha così disposto:

« Art. 2. L'articolo 2, comma 4, della legge 26 novembre 1992, n. 468, si interpreta nel senso che, limitatamente all'assegnazione del quantitativo di riferimento per la campagna lattiero-casearia 1993-1994, non si verifica la perdita della quota ove il produttore abbia commercializzato, ceduto anche temporaneamente o utilizzato mediante contratti associativi la quota stessa nel periodo di osservazione compreso tra il 1° dicembre 1992 ed il 30 novembre 1993, ovvero, in caso di forza maggiore o impossibilità sopravvenuta, tra il 1° dicembre 1991 ed il 30 novembre 1993».

Il comma 2 dell'art. 1 della stessa legge n. 470 del 1994 ha disposto che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del *D.L. 29 gennaio 1994, n. 74*, e del *D.L. 31 marzo 1994, n. 215*, non convertiti in legge.

3. 1. Le associazioni di produttori di cui all'articolo 12, lettera *c*), del regolamento CEE n. 857/84 del Consiglio del 31 marzo 1984, e successive modificazioni, integrazioni e codificazioni, presentano all'AIMA, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, domanda per la gestione

unitaria delle quote spettanti ai produttori associati durante il periodo 1993-1994.

2. Per i periodi successivi al 1993-1994 le domande sono presentate entro il 31 dicembre dell'anno antecedente l'inizio del periodo interessato.

3. Le domande di cui al presente articolo sono corredate dall'elenco dei produttori associati titolari di quota.

4. L'associazione è direttamente responsabile dell'adempimento degli obblighi previsti dalla vigente normativa comunitaria e nazionale per le associazioni che abbiano assunto la gestione unitaria delle quote spettanti ai produttori associati.

5. La gestione unitaria della quota di cui al comma 1 non comporta la perdita della titolarità della quota da parte del produttore associato, né può determinare l'attribuzione di una quota da parte dell'associazione a produttori che ne siano privi o la modificazione delle quote spettanti ai produttori associati.

6. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, il recesso di un produttore associato dall'associazione di appartenenza è comunicato da questa e dal recedente entro quindici giorni all'AIMA per l'aggiornamento del bollettino di cui all'articolo 4. Il recesso ha efficacia a partire dall'inizio del periodo successivo all'anno solare in cui il recesso medesimo si perfeziona. I medesimi termini e modalità si applicano all'ipotesi in cui un produttore aderisca ad una associazione di produttori che esercita la gestione unitaria delle quote.

4. 1. La normativa comunitaria sulle quote latte si applica in Italia secondo la formula A di cui all'articolo 5-*quater* del regolamento CEE n. 804/68 del Consiglio del 27 giugno 1968, e successive modificazioni, integrazioni e codificazioni.

2. Entro il 31 gennaio di ciascun anno l'AIMA pubblica in appositi bollettini gli elenchi aggiornati dei produttori titolari di quota e dei quantitativi ad essi spettanti nel periodo avente inizio il 1° aprile successivo (1/c).

3. Negli elenchi di cui al comma 2 i produttori aderenti ad associazioni che abbiano chiesto la gestione unitaria delle quote ai sensi dell'articolo 3 devono essere indicati separatamente, sotto il nome dell'associazione di appartenenza.

4. I bollettini, articolati per province, sono messi a disposizione degli operatori presso ciascun servizio decentrato agricoltura di ogni capoluogo di provincia.

5. Gli acquirenti di cui all'articolo 12, lettera e), del regolamento CEE n. 857/84 del Consiglio del 31 marzo 1984, e successive modificazioni, integrazioni e codificazioni, si avvalgono dei bollettini per l'applicazione delle disposizioni comunitarie e nazionali sulle quote latte ed il prelievo supplementare.

(1/c) Il termine del 31 gennaio 1994 è stato differito, limitatamente alla pubblicazione del bollettino valevole per la campagna lattiero-casearia 1994-1995, al 30 aprile 1994, con l'art. 1, D.L. 30 maggio 1994, n. 323, convertito in legge con l'art. 1, L. 25 luglio 1994, n. 470 (Gazz. Uff. 29 luglio 1994, n. 176).

5. 1. Gli acquirenti di cui all'articolo 12, lettera e), del regolamento CEE n. 857/84 del Consiglio del 31 marzo 1984, e successive modificazioni, integrazioni e codificazioni, devono compilare le dichiarazioni previste dai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 15 del regolamento CEE n. 1546/88 della Commissione del 3 giugno 1988, e successive modificazioni, integrazioni e codificazioni, per i produttori non associati, e trasmetterle alle regioni o province autonome di Trento e di Bolzano ove sono ubicate le aziende dei produttori medesimi nonché all'AIMA entro i termini prescritti dal predetto articolo 15.

2. Le dichiarazioni di cui al comma 1, relative ai produttori associati, devono essere trasmesse dagli acquirenti, entro gli stessi termini, alle associazioni di produttori ed alle regioni o alle province autonome di Trento e di Bolzano ove hanno sede le associazioni nonché all'AIMA.

3. Gli acquirenti trattengono il prelievo supplementare nei confronti dei produttori non associati per tutte

le consegne che oltrepassano la quota individuale dei produttori medesimi, e lo versano entro tre mesi dal termine del periodo cui si riferisce il prelievo. Le consegne effettuate da produttori privi di quota sono integralmente sottoposte al prelievo supplementare.

4. Nei confronti dei produttori associati, gli acquirenti trattengono il prelievo supplementare per tutte le consegne che oltrepassano la quota individuale dei produttori medesimi, come risultante dai bollettini previsti dall'articolo 4.

5. Entro quattro mesi dal termine di ciascun periodo i presidenti delle associazioni di produttori di cui all'articolo 3 effettuano la compensazione fra le minori e le maggiori quantità consegnate dai produttori associati, computando le consegne effettuate da tutti i produttori associati titolari di quota, ed imputano con apposita delibera il prelievo supplementare eventualmente dovuto ai produttori che hanno superato la propria quota, proporzionalmente alle quantità eccedenti commercializzate da ciascuno.

6. Entro il termine di cui al comma 5 i presidenti delle associazioni di cui al comma stesso comunicano agli acquirenti, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'ammontare delle somme imputate a ciascun produttore con la delibera prevista nel medesimo comma 5.

7. La delibera di imputazione del prelievo supplementare e la comunicazione prescritta dal comma 6, devono essere trasmesse, entro il medesimo termine, alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano ove hanno sede le associazioni medesime nonché all'AIMA.

8. Gli acquirenti, entro venti giorni dal ricevimento della lettera raccomandata di cui al comma 6, versano il prelievo supplementare comunicato dall'associazione per ciascun produttore e restituiscono ai medesimi le somme residue ad essi spettanti, comprensive degli interessi, calcolati al tasso legale.

9. Ove, entro sei mesi dal termine del periodo, i presidenti delle associazioni non abbiano comunicato agli acquirenti l'ammontare del prelievo supplementare che deve essere versato per ciascun produttore, gli acquirenti versano l'intero ammontare trattenuto ai produttori associati ai sensi del comma 4.

10. I produttori non associati e le associazioni provvedono al pagamento del prelievo supplementare dovuto per le vendite dirette, nel rispetto di quanto prescritto dal regolamento CEE n. 1546/88 della Commissione del 3 giugno 1988, e successive modificazioni, integrazioni e codificazioni.

11. I versamenti previsti dal presente articolo devono essere effettuati nella contabilità speciale indicata nell'articolo 9, comma 3. Le relative ricevute devono essere trasmesse alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano.

12. Qualora si determinino le condizioni per l'applicazione della compensazione nazionale, essa è disposta dall'AIMA, che può avvalersi, a tal fine, attraverso la stipulazione di apposita convenzione, della collaborazione di enti pubblici od organismi privati. La compensazione è effettuata secondo i seguenti criteri e nell'ordine:

- a) in favore dei produttori delle zone di montagna;
- b) in favore dei produttori titolari di quota A e di quota B nei confronti dei quali è stata disposta la riduzione della quota B, nei limiti del quantitativo ridotto;
- c) in favore dei produttori ubicati nelle zone svantaggiate, di cui alla direttiva 75/268/CEE del Consiglio del 28 aprile 1975, e nelle zone di cui all'obiettivo 1 ai sensi del regolamento CE 2081/93;
- d) in favore dei produttori titolari esclusivamente della quota A che hanno superato la propria quota, nei limiti del 5% della quota medesima;
- e) in favore di tutti gli altri produttori (1/d).

12- bis. Al fine di consentire, ove dovuta, la restituzione ai produttori delle somme trattenute dagli acquirenti, l'AIMA effettua la compensazione nazionale di cui al comma 12, entro il 31 luglio di ciascun anno, sulla base delle dichiarazioni di cui al comma 1, che gli acquirenti sono tenuti a trasmettere, in conformità al regolamento (CEE) n. 536/1993 della Commissione del 9 marzo 1993, entro il 15 maggio di

ciascun anno. Allo scopo di assicurare un costante monitoraggio del latte commercializzato, gli acquirenti trasmettono altresì una situazione mensile delle consegne di latte alle associazioni di produttori, per i produttori associati, nonché alle regioni o province autonome ove sono ubicate le aziende dei produttori e all'AIMA entro l'ultimo giorno del mese successivo (1/e).

13. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, in collaborazione con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di rendere omogenei i sistemi di informatizzazione regionale relativi all'applicazione delle quote latte e del prelievo supplementare, attua l'anagrafe della produzione lattiero-casearia prevista dall'articolo 6-bis del decreto-legge 21 dicembre 1990, n. 391 (1/f), convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1991, n. 48.

(1/d) Comma così sostituito dall'art. 3, D.L. 23 ottobre 1996, n. 552, riportato alla voce Sviluppo dell'agricoltura.

(1/e) Comma aggiunto dall'art. 3, D.L. 23 ottobre 1996, n. 552, riportato alla voce Sviluppo dell'agricoltura.

(1/f) Riportato alla voce Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

6. 1. Gli acquirenti che versano il prelievo supplementare dovuto dopo i termini prescritti dall'articolo 5 sono tenuti al pagamento di una somma pari al 30 per cento del prelievo dovuto gravata degli interessi in misura pari al tasso ufficiale di sconto, che dovrà essere effettuato con le modalità prescritte dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica alle associazioni ed ai produttori non associati, per le vendite dirette.

3. Le somme previste dal presente articolo sono devolute allo Stato.

7. 1. Qualora i soggetti indicati nell'articolo 6 non abbiano provveduto al pagamento del prelievo supplementare dovuto entro sei mesi dal termine del periodo cui si riferisce il prelievo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano intimano ai predetti soggetti, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, di procedere al pagamento del prelievo e della somma di cui all'articolo 6.

2. Decorsi trenta giorni dal ricevimento della lettera raccomandata senza che gli interessati abbiano fornito prova del versamento, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano effettuano la riscossione coattiva mediante ruolo.

3. In caso di applicazione della procedura prevista nel comma 2 la somma di cui all'articolo 6 è pari al prelievo dovuto.

8. 1. Le funzioni di controllo relative all'applicazione della normativa comunitaria sulle quote latte ed il prelievo supplementare sul latte bovino nei confronti dei produttori, degli acquirenti e delle associazioni di produttori, sono svolte dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Restano ferme le funzioni di controllo dell'Ispettorato centrale repressioni frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.

3. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a consentire l'accesso dei funzionari regionali addetti ai controlli, nonché dei funzionari dell'Ispettorato centrale repressione frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, presso le proprie sedi, impianti, aziende, magazzini, od altri locali, nonché a permettere l'esame della contabilità e della documentazione commerciale.

9. 1. Nel periodo intercorrente fra il 1° gennaio ed il 31 marzo 1993 gli acquirenti di latte bovino applicano una trattenuta di lire 54.305,5 per 100 chilogrammi per il latte ed i prodotti lattiero-caseari non compresi nelle quote A e B di cui all'articolo 2, consegnati dai produttori a decorrere dal 1° gennaio 1993.

2. A tal fine gli acquirenti devono computare per ciascun produttore le quantità di prodotto consegnate a decorrere dal 1° gennaio 1993.

3. Le somme trattenute devono essere immediatamente versate in una contabilità speciale, ai sensi dell'articolo 1223, lettera *a*), delle istruzioni generali sui servizi del Tesoro, approvate con decreto del Ministro del tesoro 30 giugno 1939, e successive modificazioni, intestata al « Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - Prelievo supplementare sul latte di vacca », aperta presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma (1/g).

4. Le ricevute dei versamenti devono essere trasmesse alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano.

5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano svolgono controlli a campione presso gli acquirenti per verificare il rispetto del presente articolo.

6. In caso di accertata violazione dell'obbligo di trattenuta e di versamento previsto dai commi 1 e 3, si applica il disposto dell'articolo 7.

(1/g) Per il trasferimento all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura della gestione della contabilità speciale di cui al presente comma vedi l'art. 5-bis, D.L. 11 gennaio 2001, n. 1, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(giurisprudenza)

10. 1. La titolarità della quota latte spetta al produttore nella sua qualità di conduttore dell'azienda agricola, fatte salve le diverse pattuizioni tra le parti (2/cost).

2. Il conduttore può cedere o affittare, totalmente o parzialmente, anche per singole annate, la quota latte senza alienare l'azienda agricola, qualora vengano rispettate le seguenti condizioni:

a) l'azienda del produttore acquirente deve essere ubicata nella medesima regione dell'azienda cui si riferisce la quota ceduta o nella stessa area omogenea individuata dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano all'interno del loro territorio;

b) le due aziende indicate nella lettera *a*) devono trovarsi nella medesima categoria di territorio (zone montane, zone svantaggiate, di cui alla direttiva n. 75/268/CEE Consiglio del 28 aprile 1975, altre zone) (2/cost).

2-bis. I contratti di trasferimento delle quote sono stipulati in forma scritta ed autenticati dai competenti uffici regionali o delle province autonome (2).

3. Possono acquisire o prendere in affitto quote aggiuntive a quelle inizialmente disponibili le aziende agricole con una produzione lattiera non superiore al limite di trenta tonnellate annue per ogni ettaro di superficie agraria utilizzata, esclusa quella destinata a boschi, a frutteti o comunque a colture arboree, a condizione che con l'acquisizione o con l'affitto di nuove quote non si superi il predetto limite.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono stabilire limiti inferiori, sentite le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e dandone comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste e all'AIMA.

5. Le condizioni di cui alle lettere *a*) e *b*) del comma 2 non si applicano nei casi di cessione delle quote latte a produttori le cui aziende siano ubicate nelle zone montane.

6. La vendita e l'affitto di cui al comma 2 possono avvenire esclusivamente entro il 31 dicembre di ciascun anno e sono comunicati, utilizzando gli appositi moduli AIMA, entro dieci giorni con lettera raccomandata all'AIMA e alle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano. I predetti atti hanno efficacia a partire dal periodo successivo a quello in cui è avvenuta la stipulazione. Limitatamente al periodo 1996-1997 le parti possono concordare, dandone comunicazione alle regioni e alle province autonome, sino al 15 gennaio 1997, che le vendite e gli affitti stipulati entro il 31 dicembre 1996 abbiano effetto anche nel periodo medesimo. In tal caso la regione o la provincia autonoma deve accertare che il

cedente non abbia già utilizzato la quota ceduta, comunicandolo all'AIMA entro il 31 marzo 1997, e l'atto ha efficacia soltanto a seguito di tale verifica (2/a).

7. Ai soci di cooperative di lavorazione, trasformazione e raccolta di latte è attribuito il diritto di prelazione per le quote poste in vendita da altri soci della stessa cooperativa. A tal fine, il socio della cooperativa che intende vendere le quote ne dà comunicazione, indicando il prezzo pattuito col terzo, al presidente della cooperativa stessa che procede ad informare i soci secondo le modalità da stabilire con il regolamento di cui all'articolo 14. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla suddetta comunicazione, le quote possono essere vendute al medesimo prezzo comunicato a produttori non soci, sempre con le condizioni e le modalità di cui ai commi 2, 5, 6 e 10.

8. Il diritto di prelazione di cui al comma 7 del presente articolo è altresì attribuito ai produttori appartenenti ad associazioni che esercitano la gestione unitaria delle quote ai sensi dell'articolo 3 per le quote poste in vendita da altri produttori della stessa associazione con le modalità e i termini previsti dal medesimo comma 7.

9. Il produttore che cede al terzo la quota oggetto di prelazione a prezzo inferiore a quello comunicato è tenuto al risarcimento del danno nei confronti della cooperativa o dell'associazione.

10. [In caso di applicazione del comma 6, la quota ceduta è ridotta del 15 per cento al fine di costituire un'apposita riserva per l'attribuzione di nuove quote ai giovani agricoltori e di quote aggiuntive ai conduttori di aziende suscettibili di sviluppo nonché ai produttori le cui aziende siano ubicate in zone di montagna, al fine di consentire a tali produttori il raggiungimento di una idonea dimensione aziendale. In caso di cessione di quote latte da parte dei produttori la cui complessiva produzione annuale non superi i 600 quintali la riduzione si applica nella misura del 10 per cento] (2/b).

11. [La riserva di cui al comma 10 è costituita presso le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono all'attribuzione di tali quantitativi ai giovani agricoltori ed ai produttori di cui al comma 10 sulla base di criteri oggettivi di priorità deliberati, sentite le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, tramite le loro organizzazioni regionali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. I quantitativi devono essere attribuiti entro dodici mesi dalla loro disponibilità, decorsi i quali confluiscono nella riserva nazionale] (2/b).

12. Qualsiasi atto o fatto giuridico che comporti un mutamento del conduttore dell'azienda deve essere comunicato all'AIMA, la quale, verificata la regolarità degli atti, apporta le necessarie modifiche in occasione della pubblicazione dei bollettini previsti nell'articolo 4.

13. Per i produttori appartenenti ad una associazione che abbia chiesto la gestione unitaria della quota, le cessioni della quota separatamente dall'azienda possono avvenire, sempre con le modalità e nei limiti di cui ai commi 2, 5, 6 e 10, e limitatamente ai periodi 1993-1994 e 1994-1995, esclusivamente a favore dei produttori appartenenti alla medesima associazione.

14. Alla scadenza del contratto agrario il produttore concessionario ha la disponibilità della quota ai sensi dell'articolo 7 del regolamento CEE n. 1546/88 della Commissione del 3 giugno 1988, e successive modificazioni, integrazioni e codificazioni.

(2/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 26 marzo-6 aprile 1998, n. 100 (Gazz. Uff. 15 aprile 1998, n. 15, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, commi 1 e 2, sollevata in riferimento agli artt. 3, 42 e 44 della Costituzione.

(2) Comma aggiunto dall'art. 4, D.L. 23 ottobre 1996, n. 552, riportato alla voce Sviluppo dell'agricoltura.

(2/a) Comma così sostituito dall'art. 2, comma 173, L. 23 dicembre 1996, n. 662, riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato. Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 10-11 dicembre 1998, n. 398 (Gazz. Uff. 16 dicembre 1998, n. 50 - Serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 173 sopra richiamato, nella parte in cui, nel sostituire il comma 6 dell'art. 10 della presente legge, differisce i termini ivi previsti senza la previa acquisizione del parere delle Regioni e delle Province autonome. Vedi, anche, l'art. 4, D.L. 23 ottobre 1996, n. 552, riportato alla voce Sviluppo dell'agricoltura.

(2/b) Comma abrogato, a decorrere dal periodo 1997-1998, dall'art. 1, comma 54, D.L. 31 gennaio 1997, n. 11, riportato al n. A/LXXII, nel testo modificato dalla relativa legge di conversione.

11. 1. Chiunque viola gli obblighi di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, è assoggettato al pagamento di una sanzione amministrativa da lire dieci milioni a lire cento milioni.

2. Chiunque viola gli obblighi previsti dall'articolo 5, commi 3, 4, 8 e 9, è assoggettato al pagamento di una sanzione amministrativa da lire quindici milioni a lire duecento milioni.

3. Chiunque viola gli obblighi previsti dall'articolo 5, commi 6 e 7, è assoggettato al pagamento di una sanzione amministrativa da lire dieci milioni a lire cento milioni.

4. Chiunque viola gli obblighi di cui all'articolo 14, paragrafi 1 e 2, secondo comma, del regolamento CEE n. 1546/88 della Commissione del 3 giugno 1988, e successive modificazioni, integrazioni e codificazioni, è assoggettato al pagamento di una sanzione amministrativa da lire un milione a lire dieci milioni.

5. Chiunque viola gli obblighi previsti dall'articolo 8, comma 3, e dall'articolo 9, è assoggettato al pagamento di una sanzione amministrativa da lire quindici milioni a lire duecento milioni.

6. All'accertamento delle violazioni previste nel presente articolo provvedono le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché i soggetti di cui all'articolo 8, comma 2. Si applicano le disposizioni contenute nel capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (3), con esclusione della facoltà di pagamento in misura ridotta prevista nell'articolo 16 della legge medesima. L'irrogazione delle sanzioni è effettuata dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

7. I proventi delle sanzioni sono devoluti alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano.

(3) Riportata alla voce Ordinamento giudiziario.

12. 1. Il progressivo adattamento del mercato agricolo interno all'assetto economico comunitario, anche mediante la differita attuazione della normativa comunitaria, costituisce atto di indirizzo di politica economica in agricoltura al fine di tutelare l'utilità sociale, la sicurezza e la libertà dei traffici, la dignità dei lavoratori e di assicurare la tutela dell'ordine pubblico economico.

2. Le procedure intese ad assicurare il rispetto, da parte delle unioni e delle associazioni di produttori titolari di quota, nonché da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, degli obblighi previsti dall'articolo 4, quinto comma, e dall'articolo 5, ottavo comma, del decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 7 giugno 1989, n. 258, per i periodi 1991-1992 e 1992-1993, sono sospese.

13. 1. L'articolo 64 della *legge 29 dicembre 1990, n. 428* (4), si applica esclusivamente all'ottavo periodo di applicazione del regime comunitario sulle quote latte di cui all'articolo 5-*quater* del regolamento CEE n. 804/68 del Consiglio del 27 giugno 1968 e successive modificazioni, integrazioni e codificazioni.

2. L'articolo 1, comma 5, della *legge 10 luglio 1991, n. 201* (5), cessa di avere applicazione a partire dalle consegne di latte effettuate dal 1° gennaio 1993.

3. Sono abrogati l'articolo 6-*bis*, comma 3, del *decreto-legge 21 dicembre 1990, n. 391* (6), convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1991, n. 48, e l'articolo 1, comma 7, della *legge 10 luglio 1991, n. 201* (5).

4. A seguito della realizzazione dell'anagrafe della produzione lattiero-casearia prevista dall'articolo 6-*bis* del *decreto-legge 21 dicembre 1990, n. 391* (6), convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1991, n. 48, possono essere disposte, con il regolamento di cui all'articolo 14 della presente legge, norme intese a semplificare l'attuazione amministrativa del regime delle quote relativamente alle tipologie delle imprese e alla loro ubicazione.

(4) Riportata alla voce Comunità Europee.

(5) Riportata alla voce Sviluppo dell'agricoltura.

(6) Riportato alla voce Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

14. 1. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17 della *legge 23 agosto 1988, n. 400* (7), sono stabilite le norme di esecuzione della presente legge.

(7) Riportata alla voce Ministeri: provvedimenti generali.

D.P.R. 23 dicembre 1993, n. 569 (1).

Regolamento di esecuzione della legge 26 novembre 1992, n. 468 (2), concernente misure urgenti nel settore lattiero-caseario (3) (1/circ).

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 dicembre 1993, n. 306, S.O.

(2) Riportata al n. A/LXIII.

(3) Si ritiene opportuno riportare anche la premessa del presente decreto.

(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento è stata emanata la seguente circolare:

- *ALMA (Azienda di Stato per gli Interventi nel mercato agricolo): Circ. 28 marzo 1997, n. 4.*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, quinto comma, della *Costituzione*;

Vista la legge 26 novembre 1992, n. 468, concernente misure urgenti nel settore lattiero-caseario, che regola l'applicazione della normativa comunitaria sul prelievo supplementare sul latte bovino, ed in particolare l'art. 14 che prevede l'emanazione del relativo regolamento di esecuzione;

Visto il regolamento CEE del Consiglio n. 3950/92 del 28 dicembre 1992, concernente il prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

Visto il regolamento CEE della Commissione n. 536/93 del 9 marzo 1993, che fissa le modalità di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattieri;

Considerato che i predetti regolamenti CEE hanno abrogato rispettivamente i regolamenti CEE n. 857/84 e n. 1546/88, introducendo un nuovo assetto del settore lattiero-caseario che assume immediato rilievo rispetto alle disposizioni di cui alla legge n. 468 del 1992;

Ritenuto pertanto necessario, nel dettare le norme di esecuzione della legge n. 468 del 1992 ai sensi dell'art. 14, fare riferimento, per effetto della sopravvenuta normativa comunitaria, alle nuove disposizioni CEE;

Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 1° ottobre 1993;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 dicembre 1993;

Sulla proposta del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali;

Emana il seguente regolamento:

I. Disposizioni generali.

1. Nel presente regolamento ogni menzione o riferimento alle regioni si intendono riferiti anche alle province autonome di Trento e Bolzano.

2. Nell'ambito dell'applicazione della legge 26 novembre 1992, n. 468 (2), la parola « periodo », conformemente alla normativa comunitaria vigente in materia, contraddistingue l'arco temporale intercorrente fra il 1° aprile di ciascun anno ed il 31 marzo dell'anno successivo.

3. Nell'ambito dell'applicazione della predetta legge, ogni riferimento agli acquirenti di latte e prodotti lattieri si intende esteso alle imprese cooperative che utilizzano o trasformano latte bovino, a prescindere dalla natura giuridica del rapporto in base al quale i produttori consegnano il latte ed i prodotti lattieri alla cooperativa medesima.

4. Per il primo periodo di applicazione del regime (1° aprile 1993-31 marzo 1994), ai fini del presente regolamento, le quote attribuite a ciascun produttore sono quelle assegnate dall'AIMA per mezzo del bollettino n. 3 del 31 luglio 1993 e successivi, come determinate ai sensi dell'art. 2, comma 2, della *legge n. 468/1992* (2), ed a seguito dei controlli da essa esperiti sulla effettività della produzione nelle campagne 1988-89 e 1991-92. Con successivo regolamento sono determinati i criteri di assegnazione delle quote per i periodi successivi.

(2) Riportata al n. A/LXIII.

2. Perdita della quota.

1. La mancata commercializzazione di latte o prodotti lattieri per un intero periodo comporta per il produttore titolare di quota la perdita della stessa, fatto salvo quanto previsto nelle successive disposizioni del presente articolo.

2. Il periodo di cui al comma 1 è elevato a due periodi qualora il produttore dimostri che la mancata commercializzazione sia imputabile ad una delle seguenti cause:

- a) prolungata inattività conseguente ad inabilità del produttore medesimo;
- b) esproprio della superficie agricola dell'azienda;
- c) furto o perdita accidentale del patrimonio bovino da latte;
- d) catastrofe naturale che abbia colpito in maniera notevole l'azienda;
- e) distruzione dei fabbricati destinati all'allevamento della mandria lattiera;
- f) epizootie e altre cause sanitarie, comprovate dalla autorità veterinaria, che compromettano la produzione lattiera.

3. A tal fine il produttore interessato deve presentare apposita istanza, corredata dalla relativa documentazione, al competente ufficio regionale entro trenta giorni dal termine del periodo di mancata commercializzazione.

4. La perdita della quota ha effetto dal secondo periodo successivo alla mancata commercializzazione, a meno che il produttore non comunichi, entro il 15 dicembre del primo periodo successivo, al competente ufficio regionale:

- a) l'avvenuta ripresa della commercializzazione;
- b) la cessione o l'affitto dell'azienda;
- c) la cessione o l'affitto della quota.

5. Le regioni, individuati i produttori che non hanno commercializzato latte o prodotti lattieri nell'arco di un periodo, valutate le istanze di cui al comma 3 e preso atto delle comunicazioni di cui al comma 4, comunicano all'AIMA gli elementi necessari per l'aggiornamento dei bollettini di cui all'art. 4 della *legge n. 468/1992* (4).

6. Le regioni devono far pervenire all'AIMA la comunicazione di cui al precedente comma entro il 15 gennaio di ciascun anno.

7. Nei casi previsti dal regolamento CEE n. 2066/92 non si applica l'art. 2, comma 4, della *legge n. 468/1992* (4).

(4) Riportata al n. A/LXIII.

3. Riduzione della quota.

1. Le regioni svolgono controlli tesi a verificare la rispondenza della quantità di prodotto commercializzata alla quota assegnata a ciascun produttore.

2. Ove la quantità commercializzata risulti per cinque periodi consecutivi inferiore al 75 per cento della quota spettante al produttore, il quantitativo di riferimento viene ridotto al livello della media di prodotto commercializzato nell'arco dei predetti cinque periodi.

3. In caso di applicazione del comma 2 le regioni provvedono a comunicare i nuovi quantitativi all'AIMA, per l'aggiornamento dei bollettini di cui all'art. 4 della *legge n. 468/1992* (4).

4. Le regioni devono far pervenire all'AIMA la comunicazione di cui al comma 3 entro il 15 gennaio di ciascun anno.

(4) Riportata al n. A/LXIII.

4. Associazioni di produttori.

1. Per associazioni di produttori si intendono, ai fini del presente regolamento, quelle previste e disciplinate dal regolamento CEE n. 1360/1978 e sue successive modificazioni, integrazioni e codificazioni.

2. Ai fini dell'applicazione dell'art. 3, comma 2, della *legge n. 468/1992* (4) le associazioni di produttori di cui al regolamento CEE n. 1360/1978, e sue successive modificazioni, integrazioni e codificazioni, devono presentare all'AIMA la relativa domanda, a firma del presidente, corredata dalla delibera del consiglio direttivo da cui risultino i nominativi dei soci titolari di quota.

3. Qualora le associazioni di produttori non intendano proseguire nella gestione unitaria delle quote debbono darne comunicazione all'AIMA entro il termine di cui all'art. 3, comma 2, della predetta legge.

(4) Riportata al n. A/LXIII.

5. Associazioni: recesso ed adesione.

1. Le associazioni di produttori con apposito atto, sottoscritto anche al produttore interessato e redatto conformemente al modello allegato 1, comunicano all'AIMA il recesso dei produttori entro quindici giorni dal perfezionamento del recesso medesimo.

2. L'AIMA provvede ad aggiornare i bollettini di cui all'art. 4 della *legge n. 468/1992* (4) sulla base delle comunicazioni di cui al comma 1 pervenute entro il 15 gennaio di ciascun anno ed il recesso ha efficacia a partire dal periodo successivo alla pubblicazione dei bollettini recanti l'aggiornamento.

3. Le medesime modalità ed i medesimi termini di cui ai commi 1 e 2 si applicano nell'ipotesi in cui un produttore aderisca ad un'associazione di produttori che esercita la gestione unitaria delle quote.

(4) Riportata al n. A/LXIII.

6. Elenchi dei titolari di quota.

1. L'AIMA, pubblicati entro il 31 gennaio di ciascun anno gli elenchi aggiornati dei produttori titolari di quota negli appositi bollettini, provvede a far pervenire, in stampa e su supporto magnetico i bollettini medesimi alle regioni entro il 20 febbraio di ciascun anno.

2. Le regioni, acquisiti i predetti bollettini, provvedono entro il 10 marzo di ciascun anno a farli pervenire agli uffici periferici, in ogni capoluogo di provincia, al fine di consentirne l'immediata visione

agli operatori interessati.

3. Le regioni adottano tutte le opportune misure dirette a consentire una immediata disponibilità di copie dei bollettini per gli operatori che ne facciano richiesta.

7. Dichiarazioni degli acquirenti.

1. Al termine di ciascun periodo gli acquirenti devono redigere una dichiarazione riguardante le quantità di latte e di prodotti lattieri consegnate dai produttori, secondo lo schema dell'allegato 3 per i produttori non associati, e secondo lo schema dell'allegato 4 per i produttori associati.

2. Le predette dichiarazioni devono essere trasmesse alle regioni, all'AIMA ed alle associazioni di produttori, secondo quanto previsto dall'art. 3, II paragrafo del regolamento CEE n. 536/1993 unitamente ad un modulo redatto conformemente al modello allegato 2.

3. Tali dichiarazioni devono essere trasmesse dagli acquirenti entro il 15 maggio di ciascun anno e possono essere inviate su supporto magnetico, nel rispetto di specifiche tecniche che verranno precisate dall'AIMA con circolare.

4. Anche in caso di utilizzo di supporto magnetici, deve essere redatto su carta il modulo di cui al comma 2.

5. In caso di mancato rispetto del termine prescritto nel comma 3 le regioni applicano la sanzione prevista dall'art. 3 del regolamento CEE n. 536/1993, con le modalità indicate nei commi 6 e 7 dell'art. 11 della legge n. 468/1992 (4).

6. I dati, contenuti nelle dichiarazioni di cui al comma 1, devono risultare dalla documentazione commerciale e dalle registrazioni contabili tenute presso l'azienda ed accessibili per i controlli.

(4) Riportata al n. A/LXIII.

8. Tenore di materia grassa.

1. Il tenore di grassi del latte, considerato rappresentativo per la quota consegne individuale di ciascun produttore, è costituito dal tenore medio rilevato per ciascun produttore durante il periodo 1991-92.

2. In assenza di tale dato il tenore di grassi del latte consegnato da considerarsi rappresentativo è costituito dal tenore medio nazionale rilevato dall'ISTAT nell'anno civile 1992 (pari al 3,59 per cento).

3. L'acquirente deve indicare nelle dichiarazioni di cui all'art. 7 il tenore rappresentativo di grassi del latte per ciascun produttore secondo quanto previsto nei commi 1 e 2.

4. A partire dal mese di aprile 1993 l'acquirente effettua mensilmente due prelievi sul latte consegnato da ciascun produttore per il calcolo del tenore di grassi.

5. Per le aziende situate nelle zone di montagna di cui all'art. 3, paragrafo 3, della direttiva n. 75/268/CEE Consiglio del 28 aprile 1975 e per le aziende titolari di un quantitativo di riferimento inferiore ai 60.000 kg l'acquirente effettua un prelievo mensile sul latte consegnato da ciascun produttore per il calcolo del tenore di grassi (4/a).

6. A tal fine l'acquirente utilizza i prelievi ed i risultati delle analisi eseguite per il pagamento del latte in base a qualità, oppure effettua le analisi nei laboratori degli istituti zooprofilattici od in altri laboratori riconosciuti o indicati dalla regione.

7. I certificati delle analisi effettuate devono essere conservati con la documentazione contabile dell'acquirente prevista nel successivo art. 10.

8. Il tenore medio di grasso del latte di ciascun produttore, registrato nell'arco di ogni periodo, deve essere indicato nelle dichiarazioni di cui all'art. 7.

9. Ai fini del computo del prelievo eventualmente dovuto, l'acquirente calcola per ogni produttore il tenore di grassi del latte consegnato effettuando la media dei tenori rilevati nel periodo considerato.

10. Qualora l'acquirente riscontri rispetto al tenore rappresentativo indicato nei commi 1 e 2:

a) un divario positivo, il quantitativo di latte o di equivalente latte consegnato viene maggiorato dello 0,18% per ogni 0,1 g di materia grassa in più per chilogrammo di latte (4/a);

b) un divario negativo, il quantitativo di latte o di equivalente latte consegnato viene diminuito dello 0,18% per ogni 0,1 g di materia grassa in meno per chilogrammo di latte.

11. Nel caso di cui il quantitativo di latte consegnato sia espresso in litri, all'operazione sopra descritta (maggiorazione o diminuzione dello 0,18% per ogni 0,1 g di materia grassa) si applica il coefficiente 0,971.

12. Il prelievo deve essere comunque applicato a cura dell'acquirente secondo le modalità previste dal regolamento CEE n. 3950/1992.

(4/a) Così corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 9 febbraio 1994, n. 32.

9. Pluralità di acquirenti.

1. Il produttore che consegna a più acquirenti deve rilasciare ai medesimi all'inizio del periodo, una dichiarazione, sottoscritta con firma autenticata a norma delle vigenti disposizioni, nella quale viene specificato il quantitativo di riferimento di cui il produttore è titolare e la quantità che intende consegnare a ciascun acquirente.

2. Qualora nel corso del periodo il produttore intenda modificare il numero degli acquirenti è tenuto a rilasciare agli stessi una dichiarazione, con firma autenticata, da cui risulti il quantitativo che intende consegnare a ciascuno di essi.

3. Tale dichiarazione non può comunque comportare una riduzione delle quantità indicate con la dichiarazione di cui al comma 1 già consegnate dal produttore all'acquirente stesso.

4. Il limite di cui al precedente comma si applica anche nel caso in cui il produttore intenda modificare le porzioni di quota a ciascun acquirente nel corso del periodo (4/a).

5. Ciascun acquirente provvede a trattenere il prelievo supplementare per le consegne effettuate dal produttore quando le medesime oltrepassano la parte di quota riservatagli dal produttore con la dichiarazione di cui ai precedenti commi.

6. Il produttore, ogni qualvolta cambi acquirente nel corso della campagna, è tenuto a consegnare al nuovo acquirente un'apposita dichiarazione, sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 4 della legge n. 15/1968, dalla quale risulti:

a) il nome o la ragione sociale, il codice fiscale o la partita IVA, del precedente o dei precedenti acquirenti;

b) il periodo di consegna relativo a ciascun acquirente nonché il quantitativo consegnato ed il relativo tenore di materia grassa;

c) il proprio quantitativo di riferimento così come risulta dai bollettini di cui all'art. 4, comma 2, della legge n. 468/1992 (5).

7. L'acquirente provvede a trattenere il prelievo supplementare qualora, sulla base delle dichiarazioni di cui al comma 6, rilevi che il produttore ha oltrepassato la quota assegnata al medesimo.

8. Le dichiarazioni di cui al presente articolo debbono essere inviate dai produttori anche alla regione ove è ubicata l'azienda ed all'AIMA.

9. I produttori associati devono inoltre inviare le dichiarazioni sopraindicate alle associazioni di appartenenza ed alla regione ove ha sede l'associazione medesima.

10. Le regioni provvedono ad informatizzare i dati in loro possesso al fine di poter, in sede di controllo,

individuare i produttori che hanno effettuato consegne a più acquirenti.

11. Qualora nel corso dei controlli emerga che il produttore ha omesso le dichiarazioni prescritte dal presente articolo, la quota del produttore viene ridotta del 20 per cento e tale quantitativo confluisce nella riserva regionale con effetto dal periodo successivo all'accertamento del fatto.

12. La regione provvede a darne comunicazione all'AIMA per la compilazione dei bollettini e procede, ove dovuto, al recupero del prelievo supplementare direttamente nei confronti del produttore, con le modalità previste nell'art. 7 della legge n. 468/1992 (5).

13. Il versamento del prelievo deve essere effettuato nella contabilità speciale indicata nell'art. 9, comma 3, della legge n. 468/1992 (5).

14. Il prelievo deve essere comunque applicato a cura dell'acquirente secondo le modalità previste dal regolamento CEE n. 3950/1992.

(4/a) Così corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 9 febbraio 1994, n. 32.

(5) Riportata al n. A/LXIII.

10. Contabilità degli acquirenti e dei produttori.

1. Gli acquirenti tengono a disposizione degli organi di controllo, per tre anni, un'apposita contabilità di magazzino, tenuta ai sensi dell'art. 7 del regolamento CEE n. 536/1993 e del regolamento CEE n. 4045/89, che indichi per ciascun produttore:

- a) il nome e l'indirizzo;
- b) il quantitativo di riferimento relativo al periodo precedente;
- c) il quantitativo di riferimento relativo all'inizio e alla fine del periodo cui la contabilità è riferita;
- d) il quantitativo di latte o equivalente latte consegnati in ciascun mese;
- e) il tenore rappresentativo e il tenore medio di materia grassa delle consegne.

2. Gli acquirenti tengono altresì a disposizione degli organi di controllo ogni altro utile elemento atto a consentire un controllo della contabilità così come previsto dal regolamento CEE n. 4045/1989. La conservazione di tale documentazione deve avvenire nel rispetto della normativa vigente e comunque per almeno tre anni.

3. Gli acquirenti sono responsabili della contabilizzazione di tutti i quantitativi di latte e di altri prodotti lattiero-caseari consegnati ed a tal fine tengono a disposizione degli organi di controllo, per almeno tre anni, l'elenco degli acquirenti e delle imprese che li hanno riforniti, in latte od altri prodotti lattieri registrando, mese per mese, il volume consegnato da ogni fornitore.

4. I produttori titolari di un quantitativo di riferimento per le vendite dirette tengono a disposizione degli organi di controllo, per tre anni:

- a) una apposita contabilità di magazzino da cui risultati il volume, mese per mese e prodotto per prodotto, di latte o di prodotti lattieri venduti direttamente;
- b) il registro degli animali detenuti nell'azienda, redatto ai sensi della direttiva n. 92/102/CEE;
- c) i documenti giustificativi che permettono di controllare la predetta contabilità.

5. Le contabilità sopra indicate devono essere riportate su apposito registro oppure, attraverso un programma computerizzato che ne permetta la stampa, su fogli numerati.

6. Il registro ed i fogli di cui al comma 5 devono essere vidimati a cura delle regioni.

11. Compensazioni.

1. I presidenti delle associazioni di produttori effettuano, nei termini e con le modalità indicati dall'art. 5,

comma 5, della *legge n. 468/1992* (6), la compensazione tra le maggiori e minori quantità consegnate dai produttori associati titolari di quota.

2. Qualora, effettuata la compensazione, risulti un quantitativo eccedente la totalità dei quantitativi assegnati agli associati, il presidente, con apposita delibera, imputa il prelievo supplementare ai produttori che hanno superato la propria quota.

3. Il predetto prelievo è ripartito tra i produttori che hanno superato la quota in proporzione alla quantità eccedente commercializzata da ciascuno.

4. Le delibere di imputazione del prelievo supplementare devono essere trasmesse nei termini di cui all'art. 5, comma 6, della *legge n. 468/1992* (6), alle regioni ove hanno sede le associazioni, nonché all'AIMA.

5. Nel caso in cui le associazioni abbiano competenze interregionali le predette delibere devono essere trasmesse a tutte le regioni interessate.

6. Le regioni ove hanno sede le associazioni svolgono entro il 31 ottobre di ciascun anno i necessari controlli sulle delibere al fine di verificare l'esattezza della compensazione effettuata e della imputazione del prelievo.

7. Qualora dai predetti controlli emergano irregolarità nella compensazione o nella imputazione del prelievo le regioni applicano la sanzione prevista dall'art. 11, comma 3, della *legge n. 468/1992* (6) e provvedono, ove del caso, al recupero del prelievo dovuto direttamente nei confronti del produttore, con le modalità indicate nell'art. 7 della *legge n. 468/1992* (6).

8. Le regioni provvedono a comunicare le accertate irregolarità all'AIMA, che dispone la decadenza dell'associazione interessata dalla gestione unitaria delle quote con effetto dal periodo successivo e predisporre conseguentemente i bollettini previsti nell'art. 4 della *legge n. 468/1992* (6).

9. Le regioni devono far pervenire all'AIMA le comunicazioni di cui al comma 8 entro il 30 novembre di ciascun anno.

10. Con successivo regolamento verranno dettati i criteri per l'applicazione della compensazione nazionale di cui all'art. 5, comma 12, della *legge n. 468/1992* (6), coordinando la compensazione medesima con le compensazioni a livello di associazione previste dal presente articolo, assicurando al contempo la conformità del sistema con la vigente normativa comunitaria.

(6) Riportata al n. A/LXIII.

12. Versamento del prelievo.

1. Gli acquirenti, entro venti giorni dal ricevimento della lettera raccomandata con cui l'associazione comunica l'ammontare delle somme imputate a ciascun produttore, versano il prelievo supplementare nella contabilità speciale indicata nell'art. 9, comma 3, della *legge n. 468/1992* (6).

2. Gli acquirenti restituiscono ai produttori, entro il medesimo termine, le eventuali somme residue ad essi spettanti.

3. Su tali somme debbono essere corrisposti gli interessi legali, che decorrono dal momento in cui l'acquirente ha proceduto alla trattenuta nei confronti del produttore.

4. A seguito della emanazione del regolamento CEE n. 536/1993, che prescrive il versamento del prelievo supplementare entro il 1° settembre di ciascun anno, il termine previsto dal comma 9 dell'art. 5 della *legge n. 468/1992* (6) deve intendersi sostituito dal termine del 31 agosto, ai sensi del predetto regolamento (6/a).

(6) Riportata al n. A/LXIII.

(6/a) Così corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 16 febbraio 1995, n. 39.

13. Vendite dirette.

1. I produttori titolari di una quota per le vendite dirette inviano alla regione ove è ubicata l'azienda entro il 15 maggio di ciascun anno una dichiarazione redatta secondo l'allegato 5 dalla quale risultino i quantitativi di latte e di prodotti lattieri venduti.

2. I produttori aderenti ad associazioni inviano entro il 15 maggio di ciascun anno le predette dichiarazioni anche all'associazione di appartenenza, ed alla regione ove ha sede l'associazione medesima.

3. In caso di mancato rispetto del termine prescritto nel comma 1, le regioni applicano la sanzione prevista dall'art. 4 del regolamento CEE n. 536/1993, con le modalità indicate nei commi 6 e 7 dell'art. 11 della *legge n. 468/1992* (7).

4. Ove il produttore non abbia ancora trasmesso, entro il 1° luglio, la predetta dichiarazione, la regione diffida l'interessato, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, ad adempiere tale obbligo.

5. Ove il produttore non assolva l'obbligo entro trenta giorni dal ricevimento della predetta raccomandata, decade dal diritto alla quota con effetto dal periodo successivo.

6. In tal caso la quota confluisce nella riserva regionale.

7. Le regioni devono far pervenire all'AIMA entro il 15 dicembre di ciascun anno l'elenco dei produttori decaduti dalla quota.

8. Entro il 31 agosto di ciascun anno il produttore è tenuto a versare nella contabilità speciale di cui all'art. 9, comma 3, della *legge n. 468/1992* (7) l'importo del prelievo supplementare da lui dovuto (7/a).

(7) Riportata al n. A/LXIII.

(7/a) Così corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 16 febbraio 1995, n. 39.

14. Ricevute di versamento.

1. Gli acquirenti ed i produttori titolari di quota per le vendite dirette entro dieci giorni dal versamento del prelievo supplementare debbono inviare copia della ricevuta alle competenti regioni, nonché all'AIMA.

2. Gli acquirenti debbono altresì allegare un elenco da cui risultino i produttori cui si riferiscono i versamenti nonché il quantitativo sottoposto al prelievo supplementare per ciascun produttore.

3. Le regioni, acquisite le ricevute dei versamenti effettuati a titolo di prelievo supplementare sono tenute a verificarne l'esattezza sulla base delle dichiarazioni inviate dagli acquirenti e dai produttori nonché sulla base delle delibere delle associazioni di produttori.

4. Le regioni svolgono altresì, mediante apposite procedure informatizzate, i necessari controlli tesi ad individuare i casi di omesso o erroneo versamento del prelievo supplementare.

15. Ritardato pagamento.

1. Gli acquirenti che effettuano il pagamento del prelievo supplementare dovuto dopo i termini prescritti dall'art. 5 della *legge n. 468/1992* (7), considerato anche quanto disposto nell'art. 12, comma 4, del presente regolamento, sono tenuti al pagamento di una ulteriore somma, pari al 30 per cento del prelievo dovuto.

2. Gli acquirenti devono inoltre versare gli interessi, applicando il tasso ufficiale di sconto in vigore l'ultimo giorno entro il quale il versamento doveva essere effettuato, calcolati sull'intero prelievo dovuto.

3. Gli interessi decorrono dal termine entro cui il versamento doveva essere effettuato.

4. L'importo di cui al comma 1 e gli interessi devono essere versati separatamente dal prelievo supplementare, secondo modalità prescritte dalle regioni.

5. Le regioni, ai fini dell'applicazione dell'art. 5, paragrafo 2, del regolamento CEE n. 536/1993 provvedono a far affluire separatamente i predetti importi all'AIMA, indicando distintamente le somme ascrivibili all'applicazione del comma 1 e gli interessi.

6. Le regioni, nell'ambito delle loro funzioni di controllo, garantiscono la puntuale osservanza delle presenti disposizioni.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche per le vendite dirette.

(7) Riportata al n. A/LXIII.

16. Controlli.

1. Le regioni effettuano un controllo sistematico, mediante procedure informatizzate, di tutte le dichiarazioni trasmesse ai sensi dei precedenti articoli 7 e 13.

2. Tale controllo è finalizzato ad individuare eventuali discordanze con il contenuto dei bollettini di cui all'art. 4 della *legge n. 468/1992* (7) ed a consentire un puntuale riscontro dei versamenti effettuati dagli acquirenti e dai produttori.

3. Le regioni effettuano inoltre specifici controlli presso gli acquirenti, i produttori e le associazioni di produttori, con le modalità appresso indicate.

4. I funzionari delle regioni incaricati dello svolgimento di compiti di controllo relativi all'applicazione della normativa sulle quote latte ed il prelievo supplementare sul latte bovino devono essere muniti di documento di riconoscimento rilasciato dall'ufficio di appartenenza.

5. L'accesso nelle sedi, impianti, aziende, magazzini od altri locali è inteso a consentire ispezioni documentali, verifiche e riscontri utili per la rilevazione di eventuali infrazioni.

6. Tali controlli vertono, per quanto riguarda gli acquirenti ed i produttori, sulla contabilità specifica tenuta, ai sensi dell'art. 10 del presente regolamento, i cui dati debbono trovare riscontro nella documentazione commerciale, nella contabilità generale, nei registri IVA e nel libro magazzino, se obbligatorio, nonché nella contabilità che l'imprenditore tiene in relazione alle dimensioni e alla natura dell'impresa.

7. La contabilità specifica tenuta ai sensi del precedente art. 10 deve altresì trovare piena corrispondenza nelle dichiarazioni di cui al comma 1.

8. A tal fine ogni regione acquisisce dalle altre regioni gli elementi relativi alle dichiarazioni dell'acquirente riguardanti produttori la cui azienda è ubicata nel territorio delle regioni stesse.

9. I controlli relativi alle associazioni di produttori vertono sui libri sociali, in particolare sul libro dei soci, che consente la verifica del movimento dei soci (ammissione, recesso, decadenza, ecc.) e sul libro del consiglio di amministrazione che consente la verifica dei verbali delle deliberazioni.

10. Di ogni accesso deve essere redatto processo verbale, di cui all'allegato fac-simile 6, da cui risultino le ispezioni e le rilevazioni eseguite nonché le osservazioni o riserve apposte dai titolari o rappresentanti dell'azienda sottoposta a controllo.

11. Questi ultimi devono sottoscrivere il verbale ovvero far constatare i motivi della mancata sottoscrizione.

12. Agli stessi deve essere rilasciata copia del verbale.

13. Il numero dei controlli effettuati ai sensi del comma 3 non deve essere inferiore, ogni anno, al 40 per cento del numero degli acquirenti ed al 5 per cento del numero dei produttori titolari di una quota vendite dirette presenti nel territorio regionale.

(7) Riportata al n. A/LXIII.

17. Trasferimenti di quota.

1. In conformità all'art. 8, paragrafo 1, del regolamento CEE n. 3950/1992, che prevede la facoltà, per lo Stato membro, di applicare misure che consentano un trasferimento delle quote indipendentemente dall'azienda, specificatamente allo scopo di perseguire la ristrutturazione del settore, la facoltà di trasferire la quota indipendentemente dall'azienda è concessa agli operatori agricoli nel rispetto dei criteri obiettivi e nell'ambito dei limiti territoriali di seguito determinati.

2. La facoltà di cui al comma 1, ai sensi dell'art. 10, comma 2, della *legge n. 468/1992* (8), può essere esercitata soltanto a condizione che i trasferimenti avvengano all'interno di ciascuna regione e senza comportare spostamenti di quote dalle aree montane o svantaggiate alle altre aree o viceversa. Tali limitazioni non si applicano, ai sensi dell'art. 10, comma 5, della *legge n. 468/1992* (8), nel caso in cui l'acquirente sia ubicato in zone montane.

3. La possibilità di acquisto o affitto di cui al comma 1 è altresì limitata, ai sensi dell'art. 10, comma 3, della *legge n. 468/1992* (8) alle aziende la cui produzione lattiera non superi il limite di trenta tonnellate annue per ettaro di superficie agraria utilizzata.

4. [Ai fini del conseguimento, mediante la ristrutturazione del comparto, della riduzione delle quote assegnate attualmente ai produttori, in occasione dell'acquisto della quota A da parte di un produttore titolare di quota B, quest'ultima è ridotta; con la medesima decorrenza, in misura pari all'85 o al 90 per cento della quota acquisita dal produttore, tenuto conto dell'applicazione dell'art. 10, comma 10, della *legge n. 468/1992* (8) in base al quale nei due casi ivi previsti deve essere accantonata e non trasferita all'avente causa una percentuale rispettivamente del 15 o del 10 per cento della quota ceduta] (8/a).

5. Al fine di evitare che trasferimenti di quote senza azienda possano determinare aumenti della produzione lattiera, i produttori, titolari di quota, per i quali l'amministrazione abbia accertato l'abbandono della produzione da un periodo di tempo non inferiore a dodici mesi al momento dell'esercizio del diritto di cedere la quota, restano esclusi, fatta salva l'applicazione del comma 9, dalla possibilità di cedere o affittare la propria quota.

6. Non possono comunque essere considerati produttori ai fini del presente regolamento coloro che, non avendo commercializzato latte o prodotti lattieri nel corso della campagna 1988-89, sono da considerarsi non più in produzione e ad essi non può essere attribuita la titolarità di alcuna quota.

7. Ai fini di verificare la sussistenza del diritto alla titolarità della quota, l'eventuale abbandono della produzione è accertato nell'ambito di un periodo di osservazione di dodici mesi, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della *legge n. 468/1992* (8), salvi i casi di forza maggiore o di impossibilità sopravvenuta di cui al medesimo art. 2, comma 4, antecedenti il termine massimo del 30 novembre 1993, previsto per l'esercizio del diritto di cessione o locazione della quota relativamente al periodo 1993-94. Pertanto, si procede alla sospensione della quota di cui figurano titolari i produttori diversi da quelli contemplati al comma 6, che abbiano cessato la produzione nel periodo intercorrente tra il 1° dicembre 1992 ed il 30 novembre 1993.

8. Nei confronti dei produttori di cui al comma 7 si provvede all'esito degli accertamenti, alla revoca dell'assegnazione della quota, fatta salva la possibilità di fornire la prova certa, anche attraverso l'esibizione di fatture od altra documentazione commerciale, che l'imprenditore abbia prodotto e commercializzato nel periodo intercorrente tra il 1° dicembre 1992 e il 30 novembre 1993 una quantità di latte o prodotti lattieri di ragionevole consistenza.

9. I produttori che, nelle more del procedimento di cui al comma 7, volessero alienare o affittare la propria quota, comunque entro il termine del 30 novembre di cui all'art. 10, comma 6, della *legge n. 468/1992* (8), sono tenuti ad inviare all'AIMA, contestualmente alla comunicazione di cui agli articoli 18 e

20 del presente regolamento, idonea prova documentale di avere prodotto e commercializzato latte o prodotti lattieri nel suddetto periodo di osservazione.

10. Le parti acquirenti e locatarie hanno l'onere di accertare la sussistenza, in capo al cedente o al locatore, del requisito della titolarità della quota ai sensi del presente regolamento.

11. Le quote revocate ai sensi del comma 8 confluiscono nella riserva nazionale, la cui disciplina giuridica è determinata con successivo regolamento ministeriale, per essere riutilizzate con prioritaria considerazione per le aree svantaggiate, ed in particolare per quelle di montagna, incise dalla revoca dell'assegnazione.

(8) Riportata al n. A/LXIII.

(8/a) Comma abrogato dall'art. 4, D.L. 23 ottobre 1996, n. 552, riportato alla voce Sviluppo dell'agricoltura, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

18. Vendita della quota.

1. Il produttore può vendere totalmente o parzialmente la quota latte senza alienare l'azienda agricola, nel rispetto di quanto prescritto dalla normativa comunitaria, dall'art. 10 della *legge n. 468/1992 (9)*, e dal presente regolamento.

2. Possono essere ceduti i soli quantitativi di riferimento indicati come quota A nei bollettini di cui all'art. 4 della *legge n. 468/1992 (9)*.

3. Per il primo periodo di applicazione del regime (1° aprile 1993-31 marzo 1994), i quantitativi di riferimento di cui al comma precedente, sono quelli assegnati dall'AIMA per mezzo del bollettino n. 3 del 31 luglio 1993.

4. [A seguito dell'acquisto della quota A da parte di un produttore titolare di quota B, quest'ultima sarà ridotta, con la medesima decorrenza, dell'85 o del 90 per cento della quota acquisita dal produttore, tenuto conto dell'applicazione dell'art. 10, comma 10, della *legge n. 468/1992 (9)* che prevede, appunto, che una percentuale del 15 o del 10 per cento della quota ceduta sia accantonata e non trasferita all'avente causa] (9/a).

5. La vendita della quota latte deve risultare da apposita scrittura privata con firme autenticate da allegarsi in copia alla comunicazione che l'acquirente della quota è tenuto ad inviare entro i termini di cui all'art. 10, comma 6, della citata legge, con raccomandata, alla regione ove è ubicata l'azienda.

6. Comunicazione dell'avvenuta vendita deve essere altresì fatta dalle parti interessate all'AIMA.

7. Le comunicazioni di cui sopra devono essere effettuate entro quindici giorni dalla stipula del contratto di vendita.

8. Hanno effetto per il periodo successivo di applicazione delle quote esclusivamente le vendite concluse entro il 30 novembre di ciascun anno e comunicate alle regioni ed all'AIMA entro il 15 dicembre.

9. Le regioni, verificata l'idoneità della predetta documentazione, ed il rispetto della normativa, fanno pervenire all'AIMA, entro il 15 gennaio di ciascun anno l'elenco delle vendite perfezionate entro il 30 novembre dell'anno precedente, evidenziando la riduzione del 15 per cento prescritta dal comma 10 dell'art. 10 della *legge n. 468/1992 (9)*, per l'aggiornamento dei bollettini di cui all'art. 4 della *legge n. 468/1992 (9)*.

10. L'AIMA entro il medesimo termine di cui al precedente comma, effettua i necessari controlli al fine di verificare che il quantitativo di riferimento oggetto della vendita corrisponda effettivamente al quantitativo cui ha diritto il cedente in base alla *legge n. 468/1992 (9)*.

11. Il controllo dell'AIMA può comportare anche variazioni rispetto ai quantitativi indicati nei bollettini di cui all'art. 4 della *legge n. 468/1992 (9)*, ove venga riscontrata l'esistenza di errori nel bollettino medesimo.

12. La validità della cessione delle quote latte è subordinata all'esito dei controlli di cui ai precedenti commi.

13. Limitatamente alla campagna in corso, l'AIMA entro il 28 febbraio 1994 invia ai produttori ed alle regioni interessate, una comunicazione in merito all'esito dei controlli effettuati.

14. Qualora le regioni procedano all'attribuzione di nuove quote ai soggetti di cui all'art. 10 della *legge n. 468/1992* (9) utilizzando la riserva regionale, informano l'AIMA al fine dell'aggiornamento dei bollettini, con la comunicazione di cui al precedente comma 9.

(9) Riportata al n. A/LXIII.

(9/a) Comma abrogato dall'art. 4, *D.L. 23 ottobre 1996, n. 552*, riportato alla voce Sviluppo dell'agricoltura, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

19. Prelazione nella vendita delle quote.

1. Ai fini dell'applicazione di quanto disposto nel precedente art. 18, il produttore, socio di cooperative di lavorazione, trasformazione e raccolta di latte o di associazioni di produttori, prima di procedere alla vendita della quota di cui è titolare a produttori non soci, deve darne apposita comunicazione, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ai presidenti della cooperativa e dell'associazione stessa, indicando il prezzo pattuito con il terzo.

2. I predetti presidenti espongono in apposito spazio, nei locali della sede, copia della comunicazione ricevuta, entro il giorno feriale immediatamente successivo.

3. La predetta affissione vale come comunicazione per i soci produttori interessati.

4. I produttori soci interessati all'acquisto della quota inviano a tal fine ai presidenti della cooperativa e dell'associazione un apposito telegramma, dichiarando esplicitamente di volersi avvalere del diritto di prelazione di cui all'art. 10 della *legge n. 468/1992* (9).

5. Nel caso in cui, per l'acquisto di una quota, pervengano più richieste dirette all'esercizio del diritto di prelazione il presidente determina la priorità in base a criteri temporali.

6. Qualora le richieste giungano il medesimo giorno, ai fini della determinazione della priorità, il presidente deve tener conto dell'ora di partenza del telegramma medesimo.

7. In caso di mancato esercizio della prelazione, il produttore che cede al terzo la quota oggetto di prelazione è tenuto ad inviare copia dell'atto di vendita al presidente della cooperativa e al presidente dell'associazione.

8. Ove il prezzo di vendita risulti inferiore a quello indicato nella comunicazione effettuata dal venditore alla cooperativa o all'associazione, alle medesime compete l'azione per il risarcimento del danno, e le stesse potranno applicare nei confronti del venditore provvedimenti disciplinari in conformità dei rispettivi statuti.

9. Il diritto di prelazione si applica nel rispetto delle condizioni dettate dall'art. 10, comma 2, lettere a) e b), della *legge n. 468/1992* (9).

(9) Riportata al n. A/LXIII.

20. Affitto della quota.

1. Il produttore può affittare totalmente o parzialmente la quota latte senza alienare l'azienda agricola, nel rispetto di quanto prescritto dalla normativa comunitaria, dall'art. 10 della *legge n. 468/1992* (9) e dal presente regolamento.

2. Possono essere concessi in affitto i soli quantitativi di riferimento indicati come quota A nei bollettini di cui all'art. 4 della *legge n. 468/1992* (9).

3. Per il primo periodo di applicazione del regime (1° aprile 1993-31 marzo 1994), i quantitativi di riferimento di cui al comma precedente sono quelli assegnati dall'AIMA per mezzo del bollettino n. 3 del 31 luglio 1993.

4. L'affitto è consentito esclusivamente per la durata di un intero periodo e può essere rinnovato solo una volta.

5. Decorso il biennio il locatore non può affittare la propria quota, nemmeno in parte, nel periodo successivo.

6. L'affitto della quota latte deve risultare da apposita scrittura privata, sottoscritta con firme autenticate entro il 30 novembre dell'anno precedente al periodo cui l'affitto si riferisce, che il locatario deve inviare in copia, allegata ad apposita comunicazione, alla regione ove è ubicata la propria azienda.

7. Comunicazione dell'affitto deve essere altresì inviata all'AIMA ed all'associazione di appartenenza.

8. Le comunicazioni di cui sopra devono essere effettuate entro quindici giorni dalla stipula del contratto di affitto.

9. Hanno effetto per il periodo successivo di applicazione delle quote esclusivamente i contratti di affitto conclusi entro il 30 novembre di ciascun anno e comunicati alle regioni e all'AIMA entro il 15 dicembre.

10. Le regioni, verificata l'idoneità della predetta documentazione ed il rispetto della normativa, fanno pervenire all'AIMA, entro il 15 gennaio di ciascun anno l'elenco degli affitti perfezionatisi entro il 30 novembre dell'anno precedente per l'aggiornamento dei bollettini di cui all'art. 4 della legge n. 468/1992 (10).

11. L'AIMA entro il medesimo termine di cui al comma precedente, effettua i necessari controlli al fine di verificare che il quantitativo di riferimento oggetto di affitto corrisponda al quantitativo cui ha diritto il produttore locatore in base alla legge n. 468/1992 (10).

12. Il controllo dell'AIMA può comportare anche variazioni rispetto ai quantitativi indicati nei bollettini di cui all'art. 4 della legge n. 468/1992 (10) ove venga riscontrata l'esistenza di errori nel bollettino medesimo.

13. La validità del contratto di affitto è subordinata all'esito dei controlli di cui ai precedenti commi.

14. Limitatamente alla campagna in corso, l'AIMA invia entro il 28 febbraio 1994 ai produttori ed alle regioni interessate, una comunicazione in merito all'esito dei controlli effettuati.

(9) Riportata al n. A/LXIII.

(10) Riportata al n. A/LXIII.

21. Mutamenti nella conduzione delle aziende.

1. In caso di successione ereditaria, frazionamento o accorpamento, acquisto o affitto dell'azienda o in presenza di ogni altro atto o fatto giuridico che comporti un mutamento del conduttore dell'azienda, il nuovo conduttore deve inviare, entro quindici giorni dalla variazione intervenuta, copia della relativa documentazione all'AIMA che, verificatane la regolarità, provvede a recepire dette variazioni in occasione della pubblicazione dei bollettini previsti nell'art. 4 della legge n. 468/1992 (10).

2. Un'apposita comunicazione deve essere, altresì, effettuata alle regioni e all'associazione di appartenenza.

3. Il nuovo conduttore comunica agli acquirenti del precedente conduttore la variazione intervenuta, fornendo la relativa documentazione.

4. Tale variazione va riportata a cura dell'acquirente nella dichiarazione prevista all'art. 7 del presente regolamento.

5. Nei casi di esproprio dell'azienda il conduttore può continuare ad esercitare la propria attività

produttiva su un altro terreno conservando la titolarità della quota.

6. Di tale modifica il conduttore è tenuto a dare comunicazione all'AIMA, alla regione ove è ubicata l'azienda espropriata nonché, se la nuova azienda è ubicata in una regione diversa, a quest'ultima.

7. In caso di produttore associato la predetta comunicazione deve essere effettuata anche all'associazione interessata.

8. Ai fini del versamento del prelievo da parte dell'acquirente e dell'applicazione della compensazione di cui all'art. 11 del presente regolamento, i mutamenti intervenuti durante il periodo nella conduzione delle aziende non hanno incidenza anche nel caso in cui il nuovo conduttore non sia socio dell'associazione alla quale era associato il precedente conduttore.

(10) Riportata al n. A/LXIII.

22. Sistema informatizzato.

1. Allo scopo di consentire un efficace esercizio delle attività amministrative connesse al regime delle quote latte, l'AIMA cura la realizzazione di un apposito sistema informatizzato.

2. Tale sistema deve perseguire i seguenti obiettivi:

a) consentire un ottimale esercizio dell'attività di coordinamento da parte dell'AIMA e delle funzioni di controllo da parte delle regioni;

b) permettere, ove del caso, la corretta effettuazione della compensazione nazionale prevista dall'art. 2 del regolamento CEE n. 3950/1992;

c) realizzare un organico collegamento con l'anagrafe della produzione lattiero-casearia prevista dall'art. 6-bis del decreto-legge 21 dicembre 1990, n. 391 (11), convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1991, n. 48.

3. Per conseguire le finalità sopraindicate, il sistema informatizzato centrale ed i sistemi informatizzati delle regioni riguardanti le quote latte devono essere collegati ed omogenei.

4. Analogo collegamento deve essere posto in essere fra il sistema centrale delle quote latte ed i sistemi informatici che venissero realizzati dalle associazioni di produttori a loro cura e spese.

5. L'insieme dei sistemi, centrali e regionali, deve consentire il flusso delle informazioni previste dalla normativa sulle quote latte ed ogni utile scambio di elementi fra i diversi poli interessati.

6. Per quanto concerne in particolare il collegamento fra il sistema centrale delle quote e l'anagrafe della produzione lattiero-casearia, le soluzioni tecniche adottate devono garantire la possibilità di effettuare tutte le funzioni concernenti il regime delle quote operando da ambedue i poli collegati, in modo da poter demandare all'UNALAT, ove ne sussista l'opportunità, la realizzazione delle attività in questione.

7. Per l'attuazione di quanto previsto nei precedenti commi 3, 4 e 5, l'AIMA stipula, senza alcun costo per l'Azienda, apposite convenzioni con le regioni e con le associazioni di produttori.

(11) Riportato alla voce Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

23. Riconoscimento dell'acquirente.

1. Ai fini dell'ottenimento del riconoscimento di cui all'art. 7 del regolamento CEE n. 536/1993 gli acquirenti sono tenuti a presentare, entro il 30 novembre 1993, alle regioni, apposita istanza redatta conformemente all'allegato fac-simile 7 corredata dal certificato di iscrizione alla camera di commercio.

2. La firma del legale rappresentante o del titolare dell'impresa apposta in calce alla domanda deve essere autenticata secondo la vigente normativa in materia.

3. Le regioni, verificata la sussistenza dei requisiti necessari, dispongono il riconoscimento.

4. Le imprese che intendono iniziare l'attività successivamente al 30 novembre 1993 devono chiedere ed ottenere il riconoscimento, con le medesime modalità indicate nei commi 1 e 2, prima di iniziare la propria attività.

5. Al fine di consentire al produttore di adempiere all'obbligo di verificare che l'acquirente da lui rifornito abbia ottenuto il riconoscimento, le regioni provvedono ad istituire un apposito albo degli acquirenti.

6. Le regioni trasmettono all'AIMA copia dell'elenco degli acquirenti riconosciuti entro il 31 gennaio 1994.

7. Le regioni in caso di inosservanza da parte degli acquirenti degli obblighi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale del settore lattiero-caseario procedono alla revoca del riconoscimento.

8. Tutte le variazioni del predetto albo debbono essere comunicate all'AIMA.

24. Trasporto.

1. Il latte e gli altri prodotti lattieri debbono essere accompagnati, durante il loro trasporto, da una distinta latte redatta secondo l'allegato fac-simile 8.

2. Tale documento deve essere conservato per ogni singola consegna dall'acquirente per almeno tre anni e tenuto a disposizione degli organi di controllo.

3. Al fine di assicurare il rispetto delle anzidette disposizioni gli organi di controllo effettuano verifiche sui trasporti di latte in occasione della raccolta nelle aziende ed effettuano altresì controlli presso gli acquirenti.

25. Mobilità vendite dirette - consegne.

1. Il produttore, titolare di un quantitativo di riferimento per le consegne o per le vendite o di entrambi, può chiedere il passaggio definitivo, totale o parziale, della quota dalle vendite dirette alle consegne, o viceversa.

2. A tal fine il produttore deve presentare motivata istanza alla regione in cui è ubicata l'azienda entro il 15 dicembre di ciascun anno.

3. Le regioni fanno pervenire all'AIMA, per l'aggiornamento dei bollettini di cui all'art. 4 della *legge n. 468/1992* (12), entro il 15 gennaio di ciascun anno, l'elenco delle variazioni di cui ai commi 1 e 2.

4. Le suddette variazioni hanno efficacia a decorrere dal periodo cui si riferisce il bollettino aggiornato.

5. Qualora il produttore intenda effettuare la variazione di cui al comma 1 limitatamente ad un periodo, può presentare istanza motivata alla regione in cui è ubicata l'azienda anche nel corso del periodo stesso, entro il termine del 31 ottobre.

6. Limitatamente alla campagna in corso il termine di cui sopra è fissato al 15 dicembre.

7. Copia della istanza deve essere consegnata dal produttore all'acquirente interessato affinché possa tenerne conto nell'applicazione del prelievo supplementare.

8. Copia della istanza deve essere altresì inviata alla associazione cui eventualmente aderisca il produttore ed alla regione ove tale associazione è ubicata.

9. Le regioni dispongono le opportune misure di controllo per verificare la corretta applicazione delle variazioni temporanee, anche al fine del calcolo del prelievo supplementare.

10. Le regioni fanno pervenire all'AIMA l'elenco delle variazioni temporanee entro il 30 novembre di ciascun anno, distinguendo le variazioni relative al periodo in corso dalle variazioni relative al periodo successivo.

11. Limitatamente alla campagna in corso il termine di cui sopra è fissato al 15 gennaio.

(12) Riportata al n. A/LXIII.

26. Misure integrative.

1. Ai fini dell'applicazione di quanto disposto all'art. 10 della *legge n. 468/1992* (12) la provincia autonoma di Bolzano, ove vige l'istituto del maso chiuso, adotta, con proprio provvedimento, le necessarie disposizioni integrative.

(12) Riportata al n. A/LXIII.

D.M. 27 dicembre 1994, n. 762 (1).

Regolamento recante ulteriori disposizioni per l'applicazione delle quote latte.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 13 febbraio 1995, n. 36.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la *legge 26 novembre 1992, n. 468*, concernente «Misure urgenti nel settore lattiero-caseario», che regola l'applicazione della normativa comunitaria sul prelievo supplementare sul latte bovino;

Visto, in particolare, l'art. 3 della *legge n. 468/1992* che prevede la gestione unitaria delle quote da parte delle associazioni di produttori;

Visto, altresì, l'art. 10, comma 11, della *legge n. 468/1992* che riconosce alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano la facoltà di attribuire i quantitativi di riferimento confluiti alla riserva regionale;

Visto l'art. 5, comma 12, della *legge n. 468/1992* in base al quale i criteri per l'applicazione della compensazione nazionale, da effettuarsi da parte dell'EIMA, sono stabiliti dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentite le regioni;

Vista la *legge 4 dicembre 1993, n. 491*, concernente il «Riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e istituzionale del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali»;

Visto, in particolare, l'art. 2 della citata *legge n. 491/1993* che individua le funzioni, già di competenza del soppresso Ministero dell'agricoltura e delle foreste, attribuite al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali;

Visto il *decreto-legge 25 novembre 1994, n. 648*, concernente l'istituzione dell'Ente per gli interventi nel mercato agricolo - E.I.M.A.;

Considerato che il Consiglio di Stato, nel parere espresso nell'adunanza generale del 1° ottobre 1993 in merito allo schema di regolamento di esecuzione della *legge n. 468/1992*, adottato con *decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1993, n. 569*, ha ritenuto necessario che la disciplina relativa alla gestione unitaria delle quote da parte delle associazioni di produttori, ai criteri di attribuzione della riserva regionale, ed ai criteri per l'applicazione della compensazione nazionale, sia adottata con apposito regolamento;

Considerata la necessità di fornire una disciplina di alcuni ulteriori aspetti inerenti il regime delle quote latte atta a consentire una corretta applicazione del regime medesimo in Italia;

Vista la *legge 23 agosto 1988, n. 400*, relativa alla «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» ed in particolare l'art. 17, terzo comma;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 22 settembre 1994;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 ottobre 1994;

Adotta il seguente regolamento:

Adotta il seguente regolamento:

1. Criteri di assegnazione delle quote per il periodo 1994-95 e successivi.

1. Per il periodo 1994-95 e per i periodi successivi, sono confermati i criteri di assegnazione delle quote applicati per il periodo 1993-94, fatta salva l'attuazione delle misure previste dall'art. 2, comma 8, e dall'art. 10, comma 11, della *legge n. 468/1992* (2).

2. In applicazione dell'art. 17, comma 11 del *decreto del Presidente della Repubblica n. 569/1993* (3) le quote dei prodotti che hanno cessato l'attività sono assegnate su base regionale con i criteri e le procedure previste all'art. 4 del presente regolamento.

3. Ai fini della applicazione del presente articolo, l'EIMA comunica alle regioni l'ammontare delle quote revocate, in ciascuna regione, in applicazione dell'art. 17, comma 8, del *decreto del Presidente della Repubblica n. 569/1993* (3).

4. Ogni riferimento del presente regolamento alle regioni si intende esteso alle province autonome di Trento e Bolzano.

(2) Riportata al n. A/LXIII.

(3) Riportato al n. A/LXIV.

2. Pluralità di aziende con un unico conduttore.

1. A partire dal periodo 1994-95 il conduttore di una pluralità di unità produttive, può considerare unitariamente le quote inerenti le singole aziende, distribuendo liberamente la produzione sulle medesime, qualora vengano soddisfatte le seguenti condizioni:

a) le aziende devono essere ubicate nella medesima regione e nella stessa area omogenea (zone di pianura, zone di montagna, zone svantaggiate);

b) ove il conduttore sia un produttore associato, deve essere aderente ad un'unica associazione per tutte le aziende di cui al punto a);

c) tutto il latte consegnato è conferito ad un unico acquirente per l'intero periodo.

2. Il conduttore è tenuto a rilasciare all'acquirente cui consegna il latte un'apposita dichiarazione, convalidata dalla regione per quanto concerne il rispetto della condizione prevista al punto a) del comma 1, da cui risulti la sua volontà di avvalersi della facoltà prevista nel presente articolo, gli elementi identificativi delle aziende, e la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, punti a), b) e c).

3. L'acquirente, ricevuta la dichiarazione di cui al comma 2, considera unitariamente i quantitativi di riferimento del produttore.

4. La predetta dichiarazione deve essere inviata, in copia, all'associazione di appartenenza, nel caso in cui il conduttore sia associato, nonché all'EIMA.

5. La realizzazione dell'intero quantitativo di riferimento su un'unica azienda non determina, alle predette condizioni, la perdita della quota ai sensi dell'art. 2, comma 4, della *legge n. 468/1992* (4), in relazione alle aziende su cui non è realizzata la produzione medesima.

6. Ove ricorra l'ipotesi prevista nel presente articolo, il quantitativo di riferimento relativo a ciascuna azienda rimane comunque correlato all'azienda cui lo stesso si riferisce e non subisce riduzioni in applicazione dell'art. 3 del *decreto del Presidente della Repubblica n. 569/1993* (5).

(4) Riportata al n. A/LXIII.

(5) Riportato al n. A/LXIV.

3. Gestione unitaria delle quote.

1. Le associazioni di produttori, riconosciute ai sensi del regolamento CEE n. 1360/78, che abbiano richiesto la gestione unitaria delle quote ai sensi dell'art. 3 della *legge n. 468/1992* (4) e secondo le modalità di cui al relativo regolamento di esecuzione, svolgono, nell'ambito della gestione unitaria delle quote, i seguenti compiti.

2. I presidenti delle associazioni di produttori effettuano nei termini e con le modalità previste dall'art. 5, comma 5, della *legge n. 468/1992* (4) e dall'art. 11 del *decreto del Presidente della Repubblica n. 569/1993* (5), la compensazione fra le consegne eccedenti le singole quote e le quantità non utilizzate dai produttori associati titolari di quota. Le modalità tecniche e le procedure di calcolo per effettuare la compensazione sono dettate dall'EIMA con apposita lettera circolare.

3. Qualora per uno o più produttori non siano pervenuti all'associazione i dati relativi alle consegne di cui all'art. 5 della *legge n. 468/1992* (4), le associazioni acquisiscono, al fine di poter attuare la compensazione, direttamente dai produttori una dichiarazione, sostitutiva di atto notorio, da cui risultino tutti gli elementi utili per il calcolo del quantitativo consegnato nel periodo in questione nonché i dati identificativi degli acquirenti.

4. Nella delibera di imputazione del prelievo supplementare di cui all'art. 5, comma 7, della *legge n. 468/1992* (4) devono essere riportati i dati contenuti nelle dichiarazioni effettuate dai produttori ai sensi del comma precedente.

5. I Presidenti delle associazioni esercitano le funzioni concernenti l'esercizio del diritto di prelazione nella vendita di quote previsto dall'art. 10, comma 8, della *legge n. 468/1992* (4) e dall'art. 19 del *decreto del Presidente della Repubblica n. 569/1993* (5) fatto salvo l'esercizio del diritto di prelazione da parte delle cooperative.

6. Le associazioni, al fine di assicurare l'esatto versamento del prelievo supplementare dovuto per le vendite dirette, costituiscono apposita garanzia fidejussoria in favore dell'EIMA, secondo le modalità che verranno disposte dal medesimo Ente con apposita circolare.

7. L'esclusione del socio può essere disposta, conformemente a quanto prescritto dalla *legge 20 ottobre 1978, n. 674* (6), contenente norme sull'associazionismo dei produttori agricoli, nelle ipotesi contemplate dai singoli statuti di ripetute e gravi infrazioni degli obblighi associativi, ed ha effetto, ai fini dell'applicazione del regime delle quote latte, negli stessi termini e con le modalità di cui all'art. 5 del *decreto del Presidente della Repubblica n. 569/1993* (5).

8. I presidenti delle associazioni adottano tutti gli opportuni provvedimenti, d'intesa con l'EIMA, per la gestione di tutte le informazioni derivanti dalle comunicazioni che i soggetti interessati debbono, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di quote latte, inviare alle medesime anche mediante sistemi informativi. Le associazioni che abbiano realizzato sistemi informativi possono porsi in collegamento con il sistema informativo centrale delle quote latte dell'EIMA al fine di consentire un flusso delle informazioni inerenti il regime delle quote latte mediante convenzioni che non importino costi per l'EIMA.

9. Analoghi collegamenti possono essere realizzati fra le associazioni e le regioni interessate.

10. Nell'ambito dei collegamenti di cui ai commi 8 e 9, possono essere stipulate altresì apposite convenzioni che demandino alle associazioni lo svolgimento di funzioni istruttorie riguardanti la corretta tenuta degli elenchi dei produttori titolari di quota.

(4) Riportata al n. A/LXIII.

(5) Riportato al n. A/LXIV.

(6) Riportata alla voce Sviluppo dell'agricoltura.

4. Criteri di attribuzione della riserva regionale.

1. Al fine di assicurare l'uniformità nel territorio nazionale dei criteri da adottarsi da parte delle regioni per l'attribuzione delle quote latte della riserva costituita presso ciascuna regione vengono fissati i seguenti principi generali, nel rispetto dei quali le regioni dettano le disposizioni ed adottano i provvedimenti di competenza.

2. Ai fini dell'applicazione dell'art. 10, comma 11, della *legge n. 468/1992* (4) vengono definiti:

A) *Giovane agricoltore*:

- agricoltore che ha compiuto i 18 anni di età e che non ha ancora compiuto 40 anni alla data di presentazione della richiesta di attribuzione della quota, ed è conduttore dell'azienda.

B) *Azienda suscettibile di sviluppo*:

- azienda per la quale sia stato presentato ed approvato ai sensi della normativa regionale vigente, un piano di miglioramento concernente interventi attinenti il settore foraggero-zootecnico.

C) *Azienda ubicata in zona di montagna*:

- azienda la cui superficie agraria utilizzata (con esclusione di quella destinata ai boschi, frutteti o comunque a colture arboree) ricade per oltre il 50% nelle zone di montagna di cui all'art. 3, par. 3, della direttiva n. 75/268/CEE Consiglio del 28 aprile 1975.

3. Le istanze per l'assegnazione di nuove quote latte o di quote aggiuntive devono pervenire ai competenti uffici regionali entro il 30 novembre di ciascun anno al fine di consentire alle regioni medesime di procedere alla attribuzione nei termini di cui all'art. 10, comma 11, della *legge n. 468/1992* (4).

4. Tali istanze sono considerate valide per la costituzione della graduatoria di un solo anno.

5. Le regioni ai fini dell'assegnazione delle quote latte della riserva regionale redigono apposita graduatoria secondo criteri oggettivi di priorità deliberati con la procedura e nel rispetto degli obiettivi indicati nell'art. 10, commi 10 ed 11, della *legge n. 468/1992* (7).

6. Le regioni comunicano all'EIMA entro il 15 dicembre di ciascun anno l'elenco dei nominativi e dei relativi quantitativi da attribuirsi utilizzando la riserva regionale, per l'aggiornamento dei bollettini di cui all'art. 4 della *legge n. 468/1992* (7).

(4) Riportata al n. A/LXIII.

(7) Riportata al n. A/LXIII.

5. Compensazione a livello di produttori non associati.

1. L'EIMA, sulla base delle dichiarazioni di cui all'art. 5 della *legge n. 468/1992* (7), che gli acquirenti sono tenuti ad inviare entro il 15 maggio di ciascun anno, effettua la compensazione tra le consegne eccedenti le singole quote e le quantità non utilizzate dai produttori non associati.

2. A tal fine l'EIMA ripartisce le quantità non utilizzate fra i produttori che hanno superato la propria quota, proporzionalmente alle quantità eccedenti consegnate da ciascuno di essi e provvede a rimborsare ai produttori medesimi il prelievo riscosso e non più dovuto a seguito della compensazione, secondo modalità da concordare con la Commissione CEE.

3. L'EIMA provvede con apposita lettera a dare comunicazione a ciascun produttore della somma ad esso spettante.

(7) Riportata al n. A/LXIII.

6. Compensazione nazionale.

1. Conformemente a quanto disposto dall'art. 5, comma 12, della *legge n. 468/1992* (7) vengono fissati i criteri generali per l'applicazione della compensazione nazionale da parte dell'EIMA.

2. Allorché effettuata la compensazione a livello di associazione e a livello di produttori non associati, l'importo del prelievo riscosso sia superiore a quello dovuto, in applicazione dell'art. 2 del regolamento CEE del Consiglio n. 3590/92, l'EIMA effettua una ulteriore compensazione in favore dei produttori la cui azienda è ubicata nelle zone di montagna, ed in subordine dei produttori la cui azienda è ubicata nelle zone svantaggiate di cui alla direttiva n. 75/268/CEE Consiglio del 28 aprile 1975, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Si applicano a tal fine i criteri e le modalità previsti nel precedente art. 5, commi 2 e 3.

(7) Riportata al n. A/LXIII.

7. Alpeggio.

1. Nella ipotesi in cui siano attribuite quote alle aziende destinate ad alpeggio, qualora esistano vincoli di destinazione ad alpeggio delle aziende interessate, derivanti dalla normativa regionale in materia, la quota latte è assegnata al proprietario dell'azienda destinata ad alpeggio.

2. Il conduttore dell'azienda destinata all'alpeggio è responsabile di tutti gli adempimenti previsti dalla normativa comunitaria e nazionale sulle quote latte.

3. Il conduttore dell'azienda destinata all'alpeggio non può alienare o cedere in affitto la quota né può aderire a programmi di abbandono della produzione lattiera.

8. Determinazione dell'importo da trattenere a titolo di anticipo.

1. L'acquirente, ai fini della determinazione dell'importo da trattenere a titolo di anticipo sul prelievo dovuto per tutte le consegne effettuate dai produttori che oltrepassano il quantitativo di riferimento attribuito, utilizza, con riferimento al prezzo indicativo del latte, il tasso di conversione agricolo, così come determinato ai sensi del regolamento CEE n. 3813/92 relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune, in vigore il giorno della trattenuta dell'anticipo.

2. L'acquirente è comunque responsabile dell'esatto versamento del prelievo supplementare dovuto, calcolato alla fine del periodo sulla base del tasso di conversione agricolo in vigore il 31 marzo del periodo medesimo.

Articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46:

ART. 2. — 1. Al fine di assicurare, nell'attribuzione delle quote individuali spettanti ai produttori di latte bovino ai sensi della legge 26 novembre 1992, n. 468, l'osservanza di quanto prescritto nel regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Ente per gli interventi nel mercato agricolo — EIMA, procede alla riduzione, prioritariamente della quota A non in produzione e successivamente della quota B assegnate ai produttori, nel rispetto dei seguenti criteri:

O.a) la riduzione della quota A non in produzione si effettua, salvi i casi di forza maggiore e di impossibilità sopravvenuta, qualora la quota A non in produzione ecceda il 50 per cento della quota A attribuita;

a) la riduzione della quota B è realizzata prendendo in considerazione le quote B assegnate a ciascun produttore ed applicando alle medesime la stessa diminuzione percentuale;

b) sono esclusi dalla riduzione i produttori le cui aziende sono ubicate nei comuni montani ai sensi della direttiva 75/268/CEE del Consiglio del 28 aprile 1975 e nelle zone svantaggiate e ad esse equiparate nonché nelle isole.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati entro il 31 marzo 1995 e con effetto a partire dal periodo 1995-1996.

2-bis. I produttori che hanno ottenuto anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 26 novembre 1992, n. 468, l'approvazione di un piano di sviluppo o di miglioramento zootecnico da parte della regione o della provincia autonoma e che hanno realizzato il predetto piano, possono chiedere l'assegnazione di una quota corrispondente all'obiettivo di produzione indicato nel piano medesimo, con effetto dal periodo 1995-1996, in sostituzione delle quote A e B ad essi spettanti.

2-ter. L'istanza di cui al comma 2-bis deve essere presentata, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla regione o provincia autonoma, che la trasmette all'EIMA, entro i successivi trenta giorni, unitamente ad una attestazione che certifichi la avvenuta approvazione e realizzazione del piano.

2-quater. Ai soli fini dell'applicazione del prelievo supplementare sul latte bovino nel periodo 1994-1995, resta valida l'assegnazione di quota disposta con il bollettino EIMA del 29 aprile 1994 per tutti i produttori nei confronti dei quali la quota sia stata soppressa o ridotta dall'EIMA successivamente al 1° dicembre 1994.

Decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali — 25 ottobre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 14 dicembre 1995.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 26 novembre 1992, n. 468, concernente « Misure urgenti nel settore lattiero-caseario », che regola l'applicazione della normativa comunitaria sul prelievo supplementare sul latte bovino;

Visto, in particolare, l'articolo 5, commi 3 e 4, della legge n. 468/1992 in base al quale gli acquirenti trattengono il prelievo supplementare per tutte le consegne che oltrepassano la quota individuale dei produttori medesimi;

Visto il regolamento CEE n. 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992 che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

Visto, in particolare, l'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento CEE n. 3950/92 che autorizza l'acquirente a trattenere, a titolo di anticipo sul prelievo dovuto, un importo del prezzo del latte su tutte le consegne che superano il quantitativo di riferimento del produttore stesso;

Considerato che l'articolo 2, paragrafo 2, del citato regolamento CEE n. 3950/92 non introduce l'obbligo per l'acquirente di effettuare la trattenuta a titolo di anticipo sul prelievo dovuto dal produttore e prevede altresì che « in mancanza della trattenuta sul prezzo del latte, egli riscuote il prelievo con ogni mezzo appropriato »;

Considerato, altresì, che il citato regolamento CEE n. 3950/92, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee del 31 dicembre 1992, è stato adottato successivamente alla entrata in vigore della legge n. 468/1992 ed è applicabile dal 1° aprile 1993;

Visto l'articolo 8 del decreto ministeriale 27 dicembre 1994, n. 762, con cui sono state adottate le modalità per la determinazione dell'importo da trattenere a titolo di anticipo;

Ritenuto, pertanto, necessario prendere atto che le disposizioni contenute nella regolamentazione comunitaria prevedono meccanismi alternativi alla trattenuta del prelievo a titolo di anticipo;

Visto l'articolo 11, commi 6 e 7, della legge n. 468/1992;

Sentito il Comitato permanente delle politiche agricole e alimentari di cui all'articolo 2 della legge n. 491/1993 nella seduta dell'11 ottobre 1995;

ADOTTA

il seguente decreto:

ARTICOLO 1.

1. Gli acquirenti, in conformità all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento CEE n. 3950/92, in luogo della trattenuta del prelievo da

effettuarsi a titolo di anticipo per tutte le consegne che oltrepassano il quantitativo di riferimento attribuito a ciascun produttore, possono pattuire forme di garanzia, a tal fine costituite dal produttore, che garantiscano il totale versamento del prelievo supplementare da parte dell'acquirente.

2. La pattuizione delle garanzie di cui al precedente comma non esonera l'acquirente dalla responsabilità per il versamento del prelievo dovuto per ciascun produttore nell'importo determinato a seguito della compensazione, né dal rispetto del termine di cui al regolamento CEE n. 536/93 entro cui le predette somme debbono affluire nella contabilità speciale indicata all'articolo 9 della legge n. 468/1992, anche nell'ipotesi in cui la garanzia risulti inidonea o insufficiente per cause non imputabili all'acquirente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Articoli 2, 3 e 4 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642:

ART. 2. (*Regime comunitario di produzione lattiera*). 1. Acquisito da parte del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali il parere del Comitato permanente delle politiche agroalimentari e forestali, sui criteri per la riduzione delle quote individuali prevista dall'articolo 2, comma 1, della legge 24 febbraio 1995, n. 46, l'AIMA pubblica, entro il 31 marzo 1996, appositi bollettini di aggiornamento degli elenchi dei produttori titolari di quota e dei quantitativi ad essi spettanti nel periodo di applicazione del regime comunitario delle quote latte 1995-1996. I predetti bollettini costituiscono accertamento definitivo delle posizioni individuali e sostituiscono ad ogni effetto i bollettini pubblicati precedentemente dall'AIMA per il periodo sopra indicato.

2. L'articolo 2-bis del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, è abrogato a decorrere dal periodo 1995-1996.

3. Eventuale ricorso in opposizione, avverso le determinazioni dei bollettini di cui al comma 1, dovrà pervenire all'AIMA, adeguatamente documentato, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di pubblicazione dei bollettini da parte della regione o della provincia autonoma. L'AIMA si pronuncerà sul ricorso nei successivi trenta giorni; decorso il predetto termine, senza che l'organo adito abbia comunicato la decisione, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti e contro il provvedimento impugnato è esperibile il ricorso all'autorità giurisdizionale competente o quello straordinario al Presidente della Repubblica.

4. Ai fini della trattenuta e del versamento del prelievo supplementare, eventualmente dovuto per il periodo 1995-1996, gli acquirenti sono tenuti a considerare esclusivamente le quote individuali risultanti dai bollettini di aggiornamento di cui al comma 1.

ART. 3. (*Modifiche alla legge 26 novembre 1992, n. 468, e altre disposizioni*). 1. Il comma 12 dell'articolo 5 della legge 26 novembre 1992, n. 468, è sostituito dal seguente:

« 12. Qualora si determinino le condizioni per l'applicazione della compensazione nazionale, essa è disposta dall'AIMA, che può avvalersi, a tal fine, attraverso la stipulazione di apposita convenzione, della collaborazione di enti pubblici od organismi privati. La compensazione è effettuata secondo i seguenti criteri e nell'ordine:

a) in favore dei produttori delle zone di montagna;

b) in favore dei produttori titolari di quota A e di quota B nei confronti dei quali è stata disposta la riduzione della quota B, nei limiti del quantitativo ridotto;

c) in favore dei produttori ubicati nelle zone svantaggiate, di cui alla direttiva 75/268/CEE del Consiglio del 28 aprile 1975, e nelle zone di cui all'obiettivo 1 ai sensi del regolamento (CE) 2081/93;

d) in favore dei produttori titolari esclusivamente della quota A che hanno superato la propria quota, nei limiti del 5 per cento della quota medesima;

e) in favore di tutti gli altri produttori ».

2. Dopo il comma 12 dell'articolo 5 della legge 26 novembre 1992, n. 468, è inserito il seguente:

« 12-*bis*. Al fine di consentire, ove dovuta, la restituzione ai produttori delle somme trattenute dagli acquirenti, l'AIMA effettua la compensazione nazionale di cui al comma 12, entro il 31 luglio di ciascun anno, sulla base delle dichiarazioni di cui al comma 1, che gli acquirenti sono tenuti a trasmettere, in conformità al regolamento (CEE) n. 536/1993 della Commissione del 9 marzo 1993, entro il 15 maggio di ciascun anno. Allo scopo di assicurare un costante monitoraggio del latte commercializzato, gli acquirenti trasmettono altresì una situazione mensile delle consegne di latte alle associazioni di produttori, per i produttori associati, nonché alle regioni o province autonome ove sono ubicate le aziende dei produttori e all'AIMA entro l'ultimo giorno del mese successivo ».

3. Limitatamente al periodo 1995-1996, l'AIMA effettua la compensazione nazionale entro il 25 settembre 1996, con riferimento ai bollettini di aggiornamento di cui all'articolo 2, comma 1, e tenuto conto dell'esito dei ricorsi di cui al comma 3 del medesimo articolo; gli acquirenti versano il prelievo supplementare entro il 31 gennaio 1997 sulla base di appositi elenchi redatti dall'AIMA a seguito della suddetta compensazione nazionale.

4. Secondo quanto previsto dall'articolo 8 del regolamento CEE n. 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992, l'AIMA adotta a partire dal 1° gennaio 1997 un programma volontario di abbandono totale o parziale della produzione lattiera, previa corresponsione di una indennità a ciascun produttore per la cessione delle quote latte di cui è titolare, che confluiscono nella riserva nazionale.

5. L'AIMA provvede alla riassegnazione delle quote di cui al comma 4 ai produttori che ne facciano richiesta, ad un prezzo pari all'indennità versata, in base ai seguenti criteri di priorità, applicati in modo da assicurare che i quantitativi siano totalmente riattribuiti nella regione o nella provincia autonoma di provenienza e che le quote abbandonate dai produttori delle zone di montagna siano attribuite a produttori con azienda ubicata in dette zone:

a) giovani agricoltori di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 27 dicembre 1994, n. 762;

b) produttori con azienda ubicata nelle zone montane di cui alla direttiva n. 75/268 CEE del Consiglio del 28 aprile 1975;

c) produttori a cui è stata ridotta la quota B ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 febbraio 1995, n. 46, nei limiti della quota ridotta, la cui complessiva produzione annuale non superi le 200 tonnellate;

c-bis) altri produttori a cui è stata ridotta la quota B ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito,

con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, nei limiti della quota ridotta.

5-bis. La riassegnazione delle quote è effettuata dall'AIMA nelle regioni o nelle province autonome di provenienza, prevedendo un periodo non inferiore a tre mesi per la presentazione delle domande. Ove in tali regioni o province autonome non vengano presentate domande o vengano presentate domande per un ammontare inferiore alle disponibilità, l'AIMA provvede ad attribuire le quote non assegnate su base nazionale.

6. All'anticipazione delle spese derivanti dalle operazioni di cui ai commi 4 e 5 si provvede mediante utilizzo degli stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione dell'AIMA per l'anno 1996, previa delibera del CIPE che dovrà individuare anche l'importo dell'indennità e le modalità di attuazione del programma.

6-bis. Il termine per la iscrizione delle imprese agricole e delle società semplici presso le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di cui alle disposizioni della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, è prorogato fino al 31 dicembre 1996.

6-ter. Nelle province autonome di Trento e di Bolzano alla registrazione delle singole aziende agricole presso le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di cui alle disposizioni della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, si può provvedere d'ufficio su iniziativa dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura in base alle risultanze degli schedari ufficiali dei masi tenuti dall'assessorato per l'agricoltura.

ART. 4. (Differimento del termine per la cessione della quota latte).

1. Per l'anno 1995 è differito al 31 dicembre il termine del 30 novembre stabilito nell'articolo 10, comma 6, della legge 26 novembre 1992, n. 468, per la cessione della quota latte. L'affitto di quote latte di cui all'articolo 10, comma 2, della legge n. 468 del 1992 è consentito esclusivamente per la durata di un intero periodo e può essere rinnovato solo due volte.

1-bis. L'acquisto di una quota latte da parte di un produttore non comporta alcuna riduzione delle quote precedentemente spettanti al produttore medesimo.

1-ter. Il comma 4 dell'articolo 17 ed il comma 4 dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1993, n. 569, sono abrogati.

1-quater. All'articolo 10 della legge 26 novembre 1992, n. 468, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« *2-bis.* I contratti di trasferimento delle quote sono stipulati in forma scritta ed autenticati dai competenti uffici regionali o dalle province autonome ».

2. Per il periodo 1996-97, l'AIMA pubblica gli appositi bollettini di aggiornamento dei produttori titolari di quota e dei quantitativi ad essi spettanti, entro il 30 settembre 1996.

Articolo 11 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649:

ART. 11. (*Regime comunitario di produzione lattiera*). 1. Con effetto dal periodo 1995-1996 di regolamentazione della produzione lattiera, cessa l'applicazione della procedura di compensazione prevista dall'articolo 5, commi 5, 6, 7, 8 e 9, della legge 26 novembre 1992, n. 468, e gli adempimenti già svolti ai sensi delle predette disposizioni non hanno effetto.

2. I versamenti e le restituzioni delle somme trattenute dagli acquirenti a titolo di prelievo supplementare, previsti dalla legge 26 novembre 1992, n. 468, e successive modificazioni, sono effettuati a seguito dell'espletamento delle procedure di compensazione nazionale da parte dell'AIMA. Sulle somme residue spettanti ai produttori restano dovuti gli interessi calcolati al tasso legale.

3. Gli acquirenti che hanno già disposto la restituzione delle somme ai produttori ai sensi dell'articolo 5, comma 8, della legge n. 468 del 1992, procedono a nuove trattenute nei confronti dei produttori interessati, pari all'ammontare delle somme restituite. Ove ciò non fosse possibile, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7 della suddetta legge n. 468 del 1992.

Articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662:

ART. 2. (*omissis*) 166. Con effetto dal periodo 1995-1996 di regolamentazione della produzione lattiera, cessa l'applicazione della procedura di compensazione prevista dall'articolo 5, commi 5, 6, 7, 8 e 9, della legge 26 novembre 1992, n. 468, e gli adempimenti già svolti ai sensi delle predette disposizioni non hanno effetto.

167. I versamenti e le restituzioni delle somme trattenute dagli acquirenti a titolo di prelievo supplementare, previsti dalla legge 26 novembre 1992, n. 468, e successive modificazioni, sono effettuati a seguito dell'espletamento delle procedure di compensazione nazionale da parte dell'AIMA. Sulle somme residue spettanti ai produttori restano dovuti gli interessi calcolati al tasso legale.

168. La compensazione è effettuata secondo i seguenti criteri e nell'ordine:

a) in favore dei produttori delle zone di montagna;

b) in favore dei produttori titolari di quota A e di quota B nei confronti dei quali è stata disposta la riduzione della quota B, nei limiti del quantitativo ridotto;

c) in favore dei produttori ubicati nelle zone svantaggiate, di cui alla direttiva 75/268/CEE del Consiglio del 28 aprile 1975, e nelle zone di cui all'obiettivo 1 ai sensi del regolamento (CE) n. 2081/93;

d) in favore dei produttori titolari esclusivamente della quota A che hanno superato la propria quota, nei limiti del 5 per cento della quota medesima;

e) in favore di tutti gli altri produttori.

169. Gli acquirenti che hanno già disposto la restituzione delle somme ai produttori ai sensi dell'articolo 5, comma 8, della legge n. 468 del 1992, procedono a nuove trattenute nei confronti dei produttori interessati, pari all'ammontare delle somme restituite. Ove ciò non fosse possibile, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7 della suddetta legge n. 468 del 1992.

170. Limitatamente al periodo 1995-1996, gli acquirenti versano il prelievo supplementare entro il 31 gennaio 1997, sulla base di appositi elenchi redatti dall'AIMA a seguito della suddetta compensazione nazionale e trasmessi alle regioni e alle province autonome.

171. L'articolo 2-*bis* del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, è abrogato a decorrere dal periodo 1995-1996.

172. Sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 11 dei decreti-legge 8 agosto 1996, n. 440, e 23 ottobre 1996, n. 542, e degli articoli 2 e 3 dei decreti-legge 6 settembre 1996, n. 463, e 23 ottobre 1996, n. 552.

173. Il comma 6 dell'articolo 10 della legge 26 novembre 1992, n. 468, è costituito dal seguente:

«6. La vendita e l'affitto di cui al comma 2 possono avvenire esclusivamente entro il 31 dicembre di ciascun anno e sono comu-

nicati, utilizzando gli appositi moduli AIMA, entro dieci giorni con lettera raccomandata all'AIMA e alle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano. I predetti atti hanno efficacia a partire dal periodo successivo a quello in cui è avvenuta la stipulazione. Limitatamente al periodo 1996-1997 le parti possono concordare, dandone comunicazione alle regioni e alle province autonome, sino al 15 gennaio 1997, che le vendite e gli affitti stipulati entro il 31 dicembre 1996 abbiano effetto anche nel periodo medesimo. In tal caso la regione o la provincia autonoma deve accertare che il cedente non abbia già utilizzato la quota ceduta, comunicandolo all'AIMA entro il 31 marzo 1997, e l'atto ha efficacia soltanto a seguito di tale verifica ».

174. A decorrere dal periodo 1996-1997 l'acquisto di una quota latte da parte di un produttore non comporta alcuna riduzione delle quote precedentemente spettanti al produttore medesimo. (*omissis*).

Articolo 01 e commi da 13 a 21 e da 28 a 35 dell'articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1997, n. 81:

ART. 01. (*Trasferimento alle regioni di funzioni in materia di quote latte*). 1. A decorrere dal periodo di applicazione 1997-98, le funzioni amministrative relative all'attuazione della normativa comunitaria in materia di quote latte e di prelievo supplementare sul latte bovino di cui al regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992, e successive modificazioni, integrazioni e codificazioni, sono svolte dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, fatti salvi, in attesa della riforma organica del settore, i compiti dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) in materia di aggiornamento del bollettino 1997-98, di riserva nazionale, di compensazione nazionale e di programmi volontari di abbandono. L'AIMA concorre altresì con le regioni e le province autonome per gli altri adempimenti dello Stato nei confronti dell'Unione europea nel settore lattiero-caseario, anche avvalendosi del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) nel quale dovranno essere integrati i sistemi informativi dell'AIMA.

2. Al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali rimangono assegnate le funzioni di indirizzo e coordinamento, nonché le azioni sostitutive nel caso di eventuale inadempienza da parte di regioni e province autonome.

ART. 1. (*Finanziamenti - Procedure - Premio per la perdita di reddito - Incentivi per l'abbandono della produzione - Assegnazione di quote ai giovani produttori - Fondo interbancario di garanzia Commissione governativa di indagine - Anagrafe del bestiame - Conservazione stanziamenti - Misure di accompagnamento della PAC - Disposizioni previdenziali per il settore agricolo - Modifiche alla legge 26 novembre 1992, n. 468*). ...(*omissis*)... 13. Ai fini della ristrutturazione della produzione lattiera, nelle aree a più alta vocazione produttiva, può essere accordato, ai produttori titolari di un quantitativo di riferimento ai sensi del regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992, come attribuito dalla legge 26 novembre 1992, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni, che non richiedano i benefici delle misure di cui ai commi 1 e 9, un premio per l'abbandono totale e definitivo della produzione di latte bovino nell'azienda, da realizzarsi entro il 31 marzo 1997, calcolato sulla base del numero di vacche da latte in stalla alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino ad un massimo di 100 vacche. Tale premio, in misura di lire 800 mila a capo e di lire 400 per kg di quota posseduta, sarà erogato da parte dell'AIMA, previa verifica e autorizzazione della regione o provincia autonoma ove è ubicata l'azienda.

14. La domanda per il premio deve essere presentata alla regione o provincia autonoma ove è ubicata l'azienda ed all'AIMA, entro il 31 marzo 1997. La predetta istanza deve in ogni caso contenere l'espressa rinuncia alla quota posseduta e l'impegno a non riprendere la produzione nell'azienda.

15. I quantitativi di riferimento spettanti alle aziende beneficiarie del premio sono attribuiti alla riserva nazionale a partire dal 1° aprile 1997.

16. All'onere derivante dai commi 9 e 13, determinato in complessivi 80 miliardi di lire, si provvede, quanto a lire 45 miliardi, mediante utilizzo delle disponibilità del bilancio di previsione dell'AIMA per l'anno 1997 e, quanto a lire 35 miliardi, mediante corrispondente riduzione delle disponibilità in conto residui del capitolo 7560 dello stato di previsione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali per l'anno 1997, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 489, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1996, n. 578. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

17. Nei limiti dei quantitativi complessivi di cui al comma 15, sono gratuitamente attribuiti, a domanda, quantitativi di riferimento supplementari dalla riserva nazionale ai giovani produttori di età inferiore a 40 anni, titolari, contitolari o collaboratori familiari, iscritti nella apposita gestione previdenziale, di un'impresa con quota inferiore a 500.000 kg, alla data del 1° aprile 1997, ed ai produttori titolari, alla data di entrata in vigore del presente decreto, di una quota non superiore a 60.000 kg, o a 100.000 kg nelle zone di montagna, che siano tutti comunque in grado di dimostrare di avere svolto attività produttiva nel periodo 1996-97 e che, in ogni caso, non abbiano venduto né affittato quote di loro spettanza nel corso dei periodi 1994-95, 1995-96 e 1996-97.

18. L'attribuzione di cui al comma 17 è effettuata a livello regionale e non può riguardare quantitativi superiori al 20 per cento della quota già detenuta dai produttori interessati dagli interventi. I beneficiari perdono la facoltà di vendere o dare in affitto qualsiasi quota di loro spettanza fino al termine del periodo 1999-2000.

19. Ai medesimi soggetti di cui al comma 17, e con le medesime prescrizioni di cui ai commi 17 e 18, sono attribuiti i quantitativi di riferimento per le vendite dirette risultanti nella riserva nazionale alla data del 1° aprile 1997.

20. La domanda di attribuzione della quota deve essere presentata alla regione o provincia autonoma ove è ubicata l'azienda ed all'AIMA, entro il 30 aprile 1997.

21. Gli istituti tecnici agrari e gli istituti professionali per l'agricoltura e l'ambiente, statali o legalmente riconosciuti, che nell'ambito delle proprie attività didattiche allevano vacche da latte, possono richiedere l'assegnazione a titolo gratuito, con decorrenza dal periodo 1997-1998, di quote latte nella quantità necessaria a garantire la sopravvivenza economica e la funzione didattica di ciascuna azienda agraria d'istituto. (*omissis*).

28. È istituita una commissione governativa di indagine in materia di quote latte, con il compito di accertare la sussistenza di eventuali irregolarità nella gestione delle quote da parte di soggetti pubblici e privati, nonché di eventuali irregolarità nella commercializzazione di

latte e prodotti lattieri da parte dei produttori o nella relativa utilizzazione da parte degli acquirenti di cui al regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992, anche in relazione all'effettiva produzione nazionale, e l'efficienza dei controlli svolti dalle amministrazioni competenti.

29. La commissione è nominata dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, ed è composta da sette membri scelti tra magistrati ordinari, funzionari ed esperti della materia. La commissione utilizza personale ed uffici dei Ministeri del tesoro, delle finanze, delle risorse agricole, alimentari e forestali e del Dipartimento della funzione pubblica.

30. La commissione, per lo svolgimento dei propri lavori, ha facoltà di accedere agli uffici ed archivi pubblici e alla documentazione delle aziende di produzione e trasformazione lattiera e può avvalersi della collaborazione dell'Arma dei carabinieri ed in particolare del Comando carabinieri tutela norme comunitarie ed agroalimentari costituito ai sensi della legge 4 dicembre 1993, n. 491, della Guardia di finanza, del Corpo forestale dello Stato e della Polizia di Stato.

31. La commissione è tenuta a presentare la propria relazione conclusiva al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, che provvedono a trasmetterla immediatamente al Parlamento, entro sessanta giorni dalla data dell'insediamento, formulando specifiche proposte circa la efficiente e trasparente riorganizzazione della gestione del sistema e circa il perseguimento ai sensi di legge o di regolamento delle responsabilità eventualmente accertate nei confronti dei soggetti di cui al comma 28.

32. Il compenso spettante ai membri della commissione è determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e delle risorse agricole, alimentari e forestali. Ai medesimi compete il trattamento di missione previsto per i funzionari statali aventi qualifica di dirigente generale.

33. All'onere derivante dall'attuazione dei commi da 28 a 32, valutato in lire 100 milioni per l'anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo utilizzando quota parte dell'accantonamento relativo al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

34. In deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642, e dall'articolo 2, comma 170, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, gli acquirenti hanno facoltà di versare entro il 31 gennaio 1997 il 25 per cento del prelievo supplementare dovuto per il periodo 1995-96, con l'obbligo di versare la somma residua entro dieci giorni dalla presentazione della relazione della commissione governativa di indagine di cui al comma 31 e comunque entro il 10 maggio 1997. Restano in ogni caso fermi i versamenti già effettuati alla data di entrata in vigore del presente decreto.

35. Sulla base delle specifiche risultanze della relazione della commissione governativa di indagine, entro i successivi sessanta giorni l'AIMA provvede ad operare le eventuali rettifiche agli elenchi dei produttori sottoposti a prelievo supplementare per il periodo 1995-1996 ed effettua i conseguenti conguagli in sede di compensazione nazionale per il periodo 1996-1997. Qualora il conguaglio non sia possibile o sufficiente, l'AIMA provvede a restituire le somme versate in più e a ripetere quelle versate in meno. (*omissis*).

D.M. 15 maggio 1997 (1).**Modalità per la presentazione all'AIMA delle dichiarazioni di consegna latte o equivalente per i periodi 1995-97.**

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 20 maggio 1997, n. 115.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la *legge 26 novembre 1992, n. 468*, concernente misure urgenti nel settore lattiero-caseario;

Visto il *decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1993, n. 569*, recante il regolamento di esecuzione della *legge 26 novembre 1992, n. 468*, concernente misure urgenti nel settore lattiero-caseario;

Vista la *legge 28 marzo 1997, n. 81*, che ha istituito una commissione governativa di indagine in materia di quote latte;

Vista la relazione presentata dalla suddetta Commissione in data 28 aprile 1997;

Visto il *decreto-legge 7 maggio 1997, n. 118*, che ha prorogato le funzioni della commissione governativa di indagine e ha modificato i modelli di dichiarazione di consegne da parte degli acquirenti;

Attesa la necessità di ripetere le dichiarazioni relative ai periodi di produzione lattiero 1995-96 e 1996-97, utilizzando i nuovi moduli da far sottoscrivere anche da parte dei produttori;

Viste le indicazioni della commissione governativa di indagine e la richiesta della medesima del 14 maggio 1997, n. 863;

Decreta:

1. I moduli per la presentazione delle dichiarazioni di consegne B1 e relativi allegati L1 di cui alle precedenti disposizioni e circolari AIMA sono sostituiti dai modelli allegati in fac-simile al presente decreto, comprendenti l'elenco delle singole fatture emesse da ciascun acquirente.

2. La distribuzione dei nuovi moduli per i periodi 1995-96 e 1996-97 e del relativo pacchetto software di gestione, predisposti a cura dell'AIMA, avverrà entro il 23 maggio 1997 per il tramite delle forze di polizia, in applicazione dell'art. 1, comma 30, del *decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 11 (2)*, convertito, con modificazioni dalla *legge 28 marzo 1997, n. 81* e dell'art. 1, comma 2, del *decreto-legge 7 maggio 1997, n. 118 (3)*.

3. Gli acquirenti almeno entro il 6 giugno 1997, predispongono per la controfirma di ciascun produttore i moduli L1 che lo riguardano per i due periodi suddetti, completi dell'elenco delle fatture emesse e ne acquisiscono le sottoscrizioni.

4. In caso di successione di acquirenti o di pluralità di acquirenti nello stesso periodo, ciascun acquirente deve compilare i moduli L1 per le consegne ricevute. Resta pertanto abolita ogni diversa precedente disposizione e prassi.

5. I produttori, prima di sottoscrivere, controllano i dati di loro pertinenza e compilano il modulo con il numero delle vacche da latte detenute in stalla nel periodo cui si riferiscono le consegne dichiarate, assumendone le conseguenti responsabilità. Tale numero va indicato tenendo conto del tempo in cui

ciascun capo ha effettivamente prodotto latte, con approssimazione per eccesso (tolleranza 0,5).

6. Qualora sorgano contestazioni, non accolte dall'acquirente, i produttori devono predisporre una apposita circostanziata «dichiarazione di contestazione». Il produttore presenta tale dichiarazione ai comandi dei gruppi provinciali della Guardia di finanza competenti per territorio e alla regione o provincia autonoma ove ha sede la propria azienda.

7. Ai sensi dell'art. 1, comma 4, del *decreto-legge 7 maggio 1997, n. 118* (3), tutti gli acquirenti devono consegnare le dichiarazioni e gli allegati di cui sopra entro il 10 giugno 1997 all'AIMA, tramite i comandi dei gruppi provinciali della Guardia di finanza, ai competenti organi delle regioni o province autonome ove è ubicato lo stabilimento, e alle associazioni di produttori di latte di eventuale appartenenza.

(Si omettono i modelli)

(2) Riportato al n. A/LXXII.

(3) Riportato al n. A/LXXIV.

D.L. 7 maggio 1997, n. 118 (1).
Disposizioni urgenti in materia di quote latte.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 7 maggio 1997, n. 104 e convertito in legge, con modificazioni, dalla *L. 3 luglio 1997, n. 204* (Gazz. Uff. 5 luglio 1997, n. 155).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della *Costituzione*;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di disporre la proroga dell'operatività della commissione governativa di indagine in materia di quote latte, sulla base della relazione da questa presentata ed al fine di acquisire in tempo utile, per l'effettuazione delle operazioni di compensazione, i dati definitivi della produzione nazionale lattiera per i periodi 1995-1996 e 1996-1997;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 aprile 1997;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

Emana il seguente decreto-legge:

1. 1. L'operatività della commissione governativa di indagine in materia di quote latte, di cui all'articolo 1, comma 28, del *decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 11* (2), convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 marzo 1997, n. 81*, è prorogata sino al 31 agosto 1997, anche al fine di proseguire gli accertamenti effettuati e di completare il controllo straordinario della quantità effettiva di produzione nazionale di latte commercializzata nei periodi 1995-1996 e 1996-1997, ripartita per singoli produttori. Entro la data suddetta, la commissione presenta al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro per le politiche agricole ed al Parlamento, una relazione definitiva sugli accertamenti e controlli effettuati (3).

2. Per le finalità di cui al comma 1, la commissione continua ad avvalersi della collaborazione delle Forze di polizia di cui all'articolo 1, comma 30, del *decreto-legge* di cui al comma 1, le quali nello svolgimento di tali funzioni, possono, tra l'altro, effettuare ispezioni amministrative, avvalendosi di tutti i poteri loro spettanti, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, per l'esercizio delle proprie attività istituzionali.

3. Entro venti giorni dalla presentazione della relazione di cui al comma 1, l'A.I.M.A. provvede ad operare le eventuali rettifiche negli elenchi dei produttori sottoposti a prelievo supplementare per il periodo 1995-1996 ed effettua i conseguenti conguagli in sede di compensazione nazionale per il periodo 1996-1997. Qualora il conguaglio non sia possibile o sufficiente, l'A.I.M.A. provvede a restituire le somme versate in più e a ripetere quelle versate in meno. Conseguentemente, il termine per il versamento del saldo del prelievo supplementare da parte degli acquirenti, dovuto per i periodi 1995-1996 e 1996-1997, è differito al 30 settembre 1997 (3).

4. Limitatamente al periodo 1996-1997, la dichiarazione che gli acquirenti sono tenuti a trasmettere, in base al regolamento (CEE) n. 536/1993, della Commissione del 9 marzo 1993, è differita al 30 giugno 1997 ed è redatta in conformità al modello approvato dall'A.I.M.A., da sottoscrivere anche da parte del

produttore. Nello stesso termine e con le medesime modalità, gli acquirenti sono tenuti a trasmettere una nuova dichiarazione per il periodo 1995-1996, che sostituisce ad ogni effetto quella a suo tempo presentata (4). Qualora il produttore non provveda alla sottoscrizione delle suddette dichiarazioni, la commissione può disporre le opportune verifiche da parte delle Forze di polizia di cui al comma 2. Si applicano in ogni caso le sanzioni previste dall'articolo 11 della *legge 26 novembre 1992, n. 468* (3).

4-bis. Limitatamente al periodo 1996-1997, ed in deroga a quanto disposto dall'articolo 5, commi 3 e 4, della *legge 26 novembre 1992, n. 468* (5), gli acquirenti di latte bovino trattengono il 20 per cento del prelievo supplementare relativo alla parte di quota B ridotta al produttore dall'articolo 2 del *decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727* (6), convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 febbraio 1995, n. 46*. Le somme trattenute in eccesso rispetto a quanto disposto dal precedente periodo sono immediatamente restituite ai produttori con gli interessi legali maturati. Per le consegne che oltrepassano il suddetto ammontare, l'acquirente è tenuto a trattenere il prelievo supplementare in misura intera. Resta fermo l'obbligo del produttore al pagamento del prelievo supplementare ove questo risulti comunque dovuto dopo l'effettuazione della compensazione nazionale. A tale fine gli acquirenti sono autorizzati a trattenere nel periodo 1997-1998, con gli interessi legali maturati, le somme relative al periodo 1996-1997 non versate (7).

4-ter. L'A.I.M.A. è obbligata a fornire alle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, su supporto magnetico, i modelli L1 relativi ai periodi 1995-1996 e 1996-1997 ed annate successive (7).

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 100 milioni per l'anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo utilizzando quota parte dell'accantonamento relativo al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(2) Riportato al n. A/LXXII.

(3) Comma così modificato dalla *legge di conversione 3 luglio 1997, n. 204*.

(4) Per le dichiarazioni relative agli anni 1995-97, vcdi il *D.M. 15 maggio 1997*, riportato al n. A/LXXV.

(5) Riportata al n. A/LXIII.

(6) Riportato al n. A/LXVII.

(7) Comma aggiunto dalla *legge di conversione 3 luglio 1997, n. 204*.

1-bis. 1. Il programma per l'abbandono volontario totale o parziale della produzione lattiera attraverso la cessione a pagamento all'A.I.M.A., da parte degli allevatori che intendono cessare o diminuire la produzione di latte nelle loro aziende, delle relative quote in vista della redistribuzione, allo stesso prezzo, da parte dell'A.I.M.A., agli allevatori che intendono essere legittimati ad aumentare la produzione delle proprie stalle, ai sensi dell'articolo 3, commi 4, 5 e *5-bis*, del *decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552* (8), convertito, con modificazioni, dalla *legge 20 dicembre 1996, n. 642*, di cui alla deliberazione del CIPE 21 marzo 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 15 maggio 1997, è sospeso.

2. Con apposito decreto del Ministro per le politiche agricole, da emanare entro quindici giorni dalla conclusione delle attività di revisione dei quantitativi individuati di cui all'articolo 1, verrà disposta la riattivazione del programma medesimo.

3. Il programma per l'abbandono volontario totale della produzione lattiera di cui all'articolo 1, commi da 13 a 15, del *decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 11* (9), convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 marzo 1997, n. 81*, ed il programma di assegnazione gratuita di quota di cui all'articolo 1, commi da 17 a 20, del medesimo decreto-legge, sono sospesi.

4. Con apposito decreto del Ministro per le politiche agricole, da emanare entro quindici giorni dalla

conclusione delle attività di revisione dei quantitativi individuali di cui all'articolo 1, verrà disposta la riattivazione dei programmi medesimi (10).

(8) Riportato alla voce Sviluppo dell'agricoltura.

(9) Riportato al n. A/LXXII.

(10) Articolo aggiunto dalla *legge di conversione 3 luglio 1997, n. 204*.

2. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

D.L. 1 dicembre 1997, n. 411 (1).**Misure urgenti per gli accertamenti in materia di produzione lattiera (1/a).**

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 1° dicembre 1997, n. 280 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 27 gennaio 1998, n. 5 (Gazz. Uff. 28 gennaio 1998, n. 22). Il comma 2 dello stesso art. 1 ha, inoltre, disposto che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del *decreto-legge 15 settembre 1997, n. 305*, non convertito.

(1/a) Vedi, anche, il D.L. 1° marzo 1999, n. 43, riportato al n. A/LXXXV.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della *Costituzione*;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per la chiusura dei periodi di produzione lattiera 1995-1996 e 1996-1997 e per l'ordinato svolgimento del periodo in corso, anche al fine di evitare l'eventuale procedura di infrazione comunitaria;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 novembre 1997;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per le politiche agricole, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica e gli affari regionali;

Emana il seguente decreto-legge:

1. Ripristino della liquidità.

1. In attesa degli accertamenti di cui all'articolo 2, gli importi trattenuti dagli acquirenti a titolo di prelievo supplementare per il periodo di produzione lattiera 1996-1997 devono essere, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, restituiti ai produttori, con gli interessi legali maturati, nella misura dell'80 per cento degli importi predetti, dandone comunicazione all'AIMA e al Ministero del tesoro. Le garanzie fideiussorie surrogatorie del prelievo, prestate per il medesimo periodo, devono essere liberate nella medesima percentuale. Resta fermo l'obbligo dei produttori al pagamento del prelievo supplementare ove questo risulti comunque dovuto dopo l'effettuazione della compensazione nazionale.

2. Le restituzioni di cui al comma 1 non sono effettuate nei confronti dei produttori che non hanno sottoscritto i modelli L1 senza presentare dichiarazione di contestazione oppure che hanno sottoscritto modelli L1 privi dell'indicazione dei capi bovini da latte detenuti in stalla e che risultano tali anche dalla rilevazione straordinaria dei capi bovini da latte effettuata ai sensi del *decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130 (2)*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 16 luglio 1997, n. 228*, o risultano non incrociabili con la rilevazione stessa (3).

3. Limitatamente al periodo 1997-1998 ed in deroga a quanto disposto dall'articolo 5, commi 3 e 4, della *legge 26 novembre 1992, n. 468 (4)*, gli acquirenti di latte bovino restituiscono ai produttori l'intero importo trattenuto a titolo di prelievo supplementare relativo alla parte di quota B ridotta al produttore

dall'articolo 2 del *decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727 (5)*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 febbraio 1995, n. 46*, nonché l'importo relativo agli esuberi conseguiti da produttori titolari esclusivamente di quota A nei limiti del 10 per cento della medesima. Le somme trattenute in eccesso rispetto a quanto disposto dal precedente periodo sono, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, restituite ai produttori con gli interessi legali maturati. Per le consegne che oltrepassano il suddetto ammontare, l'acquirente è tenuto a trattenere il prelievo supplementare in misura intera. Resta fermo l'obbligo dei produttori al pagamento del prelievo supplementare ove questo risulti comunque dovuto dopo l'effettuazione della compensazione nazionale. A tal fine gli acquirenti sono autorizzati a trattenere nel periodo 1998-1999, con gli interessi legali maturati, le somme relative al periodo 1997-1998 non versate (3).

3-bis. Le somme trattenute a titolo di prelievo supplementare, a partire dal periodo 1995-1996, finché permangono nella disponibilità dell'acquirente, sono produttive di interessi legali che devono essere corrisposti al produttore entro il medesimo termine di cui all'articolo 3, comma 3 (6).

4. Le somme dovute a titolo di prelievo supplementare per il periodo 1996-1997 sono recuperate, con gli interessi legali maturati, su quelle trattenute per i periodi 1995-1996 e 1997-1998, ovvero, in caso di insufficienza, sulle consegne relative al periodo 1998-1999. In tal caso, gli acquirenti sono tenuti al relativo immediato versamento. Qualora non sia possibile eseguire tale recupero, o questo sia insufficiente, si procede all'iscrizione a ruolo del debito residuo di ciascun produttore secondo le modalità previste dalla legislazione tributaria.

4-bis. La validità delle garanzie fideiussorie surrogatorie del prelievo prestate per conto dei produttori per il periodo 1995-1996 è, a richiesta, prorogata, alle medesime condizioni pattuite, sino al 31 maggio 1998, salvo che siano intervenute rilevanti modifiche nella situazione patrimoniale dell'obbligato principale (6).

(2) Riportato alla voce Servizi antincendi.

(3) Comma così modificato dalla legge di conversione 28 gennaio 1998, n. 5.

(4) Riportata al n. A/LXIII.

(5) Riportato al n. A/LXVII.

(6) Comma aggiunto dalla legge di conversione 28 gennaio 1998, n. 5.

(giurisprudenza)

2. Accertamenti della produzione lattiera.

1. L'AIMA, sulla base della relazione della commissione governativa d'indagine, delle risultanze della rilevazione straordinaria dei capi bovini da latte effettuata ai sensi del *decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130 (2)*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 16 luglio 1997, n. 228*, delle dichiarazioni di contestazione di cui al decreto 15 maggio 1997 (7), del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 115 del 20 maggio 1997, dei controlli effettuati e già comunicati dalle regioni e dalle province autonome, degli altri elementi in suo possesso e dell'attività del comitato di coordinamento delle iniziative in materia di gestione delle quote latte, di cui al decreto 16 settembre 1997, del Ministro per le politiche agricole nonché dei modelli L1 pervenuti entro la data di entrata in vigore del presente decreto, determina gli effettivi quantitativi di latte prodotto e commercializzato nei periodi 1995-1996 e 1996-1997, con particolare riguardo ai seguenti casi:

- a) modelli L1 non firmati dagli acquirenti o dai produttori o con firme apocriefe;
- b) modelli L1 privi dell'indicazione dei capi bovini da latte detenuti in stalla o con l'indicazione di capi «zero»;
- c) modelli L1 con quantità di latte commercializzato non compatibile con la consistenza di stalla

accertata in base alla predetta rilevazione straordinaria, tenuto conto della media provinciale per capo elaborata dall'Associazione italiana allevatori (AIA), qualora la produzione dichiarata superi tale media del 20 per cento, ferma ogni altra responsabilità, anche penale, del produttore e dell'acquirente;

d) contratti di circolazione delle quote latte, rientranti nelle tipologie individuate come anomale dalla commissione governativa di indagine, istituita ai sensi dell'articolo 1, comma 28, del *decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 11* (8), convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 marzo 1997, n. 81*, quali, in particolare le soccide, i comodati di stalla, gli affitti di azienda di durata inferiore a sei mesi, tenuto conto delle risultanze dell'esame effettuato ai sensi del comma 2;

e) modelli L1 con codici fiscali errati o partite IVA inesistenti o errate, aziende agricole titolari di quota senza vacche, modelli L1 di aziende agricole destinatarie dei premi per vacche nutrici o per l'abbattimento delle vacche (9).

2. I contratti di cui al comma 1, lettera d), devono essere fatti pervenire, in copia autenticata, dagli acquirenti all'AIMA, entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. In caso di ritardato od omesso invio, le regioni competenti possono procedere alla revoca del riconoscimento previsto dall'articolo 23 del *decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1993, n. 569* (10), sentita la commissione di garanzia di cui al presente decreto. Con decreto del Ministro per le politiche agricole è istituita un'apposita commissione, composta da cinque membri, per l'esame dei suddetti contratti e di quelli risultanti dalla relazione della commissione governativa di indagine sulle quote latte, con onere a carico degli ordinari capitoli di bilancio del Ministero. I quantitativi di latte commercializzati mediante i suddetti contratti sono imputati, a tutti gli effetti, al produttore proprietario del bestiame qualora ne sia dichiarata, a seguito di tale esame, la natura fittizia o comunque illecita. I risultati dell'esame della commissione devono essere comunicati all'AIMA entro il termine perentorio di trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al primo periodo. La commissione può comunque esaminare i contratti pervenuti alla stessa prima della suddetta comunicazione. Per gli accertamenti necessari si applicano le medesime disposizioni di cui al comma 7 (9).

3. L'AIMA aggiorna i quantitativi di riferimento dei singoli produttori per i periodi di cui al comma 1 e per il 1997-1998 tenendo conto:

a) dell'accoglimento delle istanze di riesame presentate, entro il 30 settembre 1997, dalle regioni e province autonome di Trento e Bolzano concernenti cambi di titolarità di aziende e modifiche anagrafiche, mancata o errata indicazione di un contratto di acquisto o di affitto di azienda con quota valido a partire dal periodo 1995-1996, mancata o errata indicazione di un contratto di acquisto o di affitto di sola quota valido a partire dal periodo 1995-1996;

b) degli azzeramenti di doppie quote, delle revoche e delle riduzioni di quote formalmente disposti dalle regioni e dalle province autonome e pervenuti all'AIMA entro la data di entrata in vigore del presente decreto;

c) dei trasferimenti di quote e cambi di titolarità conformi alla normativa vigente, per i periodi 1995-1996, 1996-1997 e 1997-1998, comunicati dalle regioni e dalle province autonome e pervenuti all'AIMA entro il 15 novembre 1997 tenendo conto che i quantitativi trasferiti mediante contratti di sola quota con validità per i periodi 1997-1998 e successivi non sono assoggettati ad alcuna riduzione percentuale;

d) della correzione, in base alle effettive risultanze del censimento del 1993-1994, delle assegnazioni di quote, a suo tempo effettuate, sentite le regioni e le province autonome interessate, salvi i successivi aggiornamenti (9).

4. I termini indicati nel comma 3 sono perentori. Gli atti non conformi alle vigenti disposizioni non sono presi in considerazione.

5. L'AIMA comunica ai produttori, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, i quantitativi di riferimento individuali

assegnati ed i quantitativi di latte commercializzato, accertati ai sensi dei commi da 1 a 3; gli interessati possono presentare, a pena di decadenza, ricorso di riesame entro quindici giorni dalla data di ricezione della suddetta comunicazione, utilizzando l'apposito modulo predisposto dall'Azienda e fornendo le necessarie prove documentali.

6. I ricorsi di riesame sono presentati alle regioni e province autonome ove è ubicata l'azienda del produttore ricorrente e contemporaneamente inviati all'AIMA. Le regioni e province autonome, previa convocazione del produttore ricorrente e, ove necessario, dell'acquirente per il riesame in contraddittorio, provvedono all'istruttoria degli stessi e alla relativa decisione motivata, dandone comunicazione all'AIMA e al ricorrente, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 10 (9).

7. Per gli accertamenti occorrenti, si applica l'articolo 1, comma 2, del *decreto-legge 7 maggio 1997, n. 118* (11), convertito, con modificazioni, dalla *L. 3 luglio 1997, n. 204*, previa intesa con il Ministero per le politiche agricole, con oneri a carico delle amministrazioni di appartenenza.

8. Per l'istruttoria e la decisione dei ricorsi di riesame è fissato il termine perentorio di ottanta giorni a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione dei ricorsi di riesame di cui al comma 5. In deroga a quanto stabilito dal comma 5, le regioni e le province autonome esaminano e decidono anche i ricorsi di riesame presentati dai produttori entro i venti giorni successivi alla scadenza del termine di cui al medesimo comma 5. Le decisioni devono essere fatte pervenire all'AIMA nei successivi cinque giorni. Le decisioni adottate nel rispetto del suddetto termine sono immediatamente esecutive salva la successiva certificazione da parte dell'AIMA. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 4-*bis*. Resta altresì ferma la responsabilità civile, penale, amministrativa e disciplinare degli autori dell'omissione della decisione o del ritardo nell'invio della stessa (12).

8-*bis*. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera *c*), della *legge 15 marzo 1997, n. 59* (13), in caso di inadempienza del rispetto dei termini perentori previsti dal comma 8 del presente articolo, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per le politiche agricole, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, adotta i provvedimenti necessari (14).

9. Qualora l'esito dei ricorsi di riesame comporti una conferma dei quantitativi di riferimento individuali assegnati dall'AIMA, o dei quantitativi di latte commercializzato accertati dall'AIMA, i costi degli accertamenti, nella misura determinata da ciascuna regione o provincia autonoma, sono a carico del produttore ricorrente.

10. Con apposito decreto del Ministro per le politiche agricole, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, d'intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinate le modalità per l'istruttoria dei ricorsi di riesame e le altre modalità di applicazione del presente decreto (15).

11. In esito agli accertamenti effettuati ed alle decisioni dei ricorsi di riesame, l'AIMA apporta le conseguenti modifiche alle risultanze dei modelli L1 e ai quantitativi di riferimento individuali, ai fini delle operazioni di compensazione nazionale e del pagamento del prelievo supplementare.

(2) Riportato alla voce Servizi antincendi.

(7) Riportato al n. A/LXXV.

(8) Riportato al n. A/LXXII.

(9) Comma così modificato dalla legge di conversione 28 gennaio 1998, n. 5.

(10) Riportato al n. A/LXIV.

(11) Riportato al n. A/LXXIV.

(12) Comma prima modificato dalla legge di conversione 28 gennaio 1998, n. 5, e poi così sostituito dall'art. 1, *D.L. 15 giugno 1998, n. 182*, riportato al n. A/LXXXII, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, l'art. 45, comma 27, *L. 23 dicembre 1998, n. 448*, riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.

(13) Riportata alla voce Ministeri: provvedimenti generali.

(14) Comma aggiunto dalla legge di conversione 28 gennaio 1998, n. 5. Vedi, anche, il *D.P.R. 19 gennaio 1999*, riportato al n. A/LXXXIV.

(15) Comma così modificato dalla legge di conversione 28 gennaio 1998, n. 5. Le modalità per i ricorsi di cui al presente comma sono state approvate con *D.M. 17 febbraio 1998*, riportato al n. A/LXXXI.

3. *Compensazione nazionale per i periodi 1995-1996 e 1996-1997.*

1. Anche ai fini dell'attuazione dell'articolo 1, comma 35, del *D.L. 31 gennaio 1997, n. 11* (16), convertito, con modificazioni, dalla *L. 28 marzo 1997, n. 81*, e successive modificazioni, l'AIMA, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 8 dell'articolo 2, effettua la rettifica della compensazione nazionale per il periodo 1995-1996 e la compensazione nazionale per il periodo 1996-1997, sulla base dei modelli L1 pervenuti all'AIMA entro la data di entrata in vigore del presente decreto, nonché degli accertamenti compiuti e delle decisioni dei ricorsi di riesame di cui all'articolo 2. Per il solo periodo 1995-1996, l'AIMA, nell'esecuzione della rettifica, procede al raffronto tra i dati della compensazione nazionale eseguita ai sensi dell'articolo 3, *D.L. 23 ottobre 1996, n. 552* (17), convertito, con modificazioni, dalla *L. 20 dicembre 1996, n. 642*, e quelli derivanti dalla applicazione, da parte dell'AIMA stessa, delle regole della compensazione precedentemente in vigore, determinati sulla base dei risultati degli accertamenti di cui all'articolo 2 del presente decreto, ed applica, in via perequativa, l'importo del prelievo supplementare che risulta meno oneroso per il produttore. La rettifica della compensazione nazionale per il periodo 1995-1996 sostituisce a tutti gli effetti le imputazioni di prelievo supplementare per lo stesso periodo precedentemente operate dall'AIMA (17/a).

1-*bis*. A seguito della verifica di cui al comma 1 il Governo comunica all'Unione europea l'esatta produzione delle annate 1995-1996 e 1996-1997, per la rettifica dei prelievi dovuti (14).

2. I quantitativi di latte commercializzato risultanti dai modelli L1 per i periodi 1995-1996 e 1996-1997, pervenuti all'AIMA dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, che evidenziano incrementi delle quantità, sono assoggettati totalmente a prelievo da corrispondere a carico dell'acquirente.

3. I dati risultanti dalle operazioni di cui al comma 1 sono trasmessi, con i previsti conguagli, alle regioni e province autonome. Gli acquirenti devono provvedere al versamento del saldo ed al pagamento del prelievo entro quindici giorni dalla notifica da parte delle regioni e province autonome, nonché alla restituzione, entro lo stesso termine, ai produttori di quanto risulta trattenuto in più, con gli interessi legali maturati (17/a).

4. Nei confronti degli acquirenti che non effettuano il versamento delle somme trattenute a titolo di prelievo, si procede mediante iscrizione a ruolo secondo le modalità previste dalla legislazione tributaria.

(16) Riportato al n. A/LXXII.

(17) Riportato alla voce Sviluppo dell'agricoltura.

(17/a) Comma così modificato dalla legge di conversione 28 gennaio 1998, n. 5.

(14) Comma aggiunto dalla legge di conversione 28 gennaio 1998, n. 5.

4. *Periodo 1997-1998.*

1. Per il periodo 1997-1998, l'AIMA procede all'aggiornamento degli elenchi dei produttori titolari di quota e dei quantitativi ad essi spettanti con la comunicazione di cui al comma 5 dell'articolo 2. Tali aggiornamenti sostituiscono ad ogni effetto i bollettini pubblicati precedentemente. Di essi viene data comunicazione individuale, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a tutti i produttori interessati e comunicazione alle regioni e province autonome. Ai fini delle trattenute per il periodo suddetto e del versamento del prelievo supplementare eventualmente dovuto, gli acquirenti sono tenuti a considerare esclusivamente le quote individuali risultanti dai suddetti atti. All'esito della decisione dei

ricorsi di riesame previsti dall'articolo 2, l'AIMA procede all'aggiornamento definitivo dei suddetti elenchi.

2. Per il medesimo periodo 1997-1998, la dichiarazione che gli acquirenti sono tenuti a trasmettere, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 536/1993 della Commissione del 9 marzo 1993 e successive modificazioni, ed i relativi modelli L1, controfirmati dal produttore, sono redatti in conformità dei modelli approvati, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del *decreto-legge 7 maggio 1997, n. 118* (18), convertito, con modificazioni, dalla *legge 3 luglio 1997, n. 204*, con decreto 15 maggio 1997 (19), del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 115 del 20 maggio 1997 e successive modificazioni. Tale decreto si applica anche per la eventuale «dichiarazione di contestazione». La dichiarazione di consegna e i relativi modelli L1 sono inviati su supporto magnetico o cartaceo, secondo standard definiti con decreto del Ministro per le politiche agricole. [Gli atti non conformi a tali disposizioni sono irricevibili] (19/a). Se il produttore non controfirma il modello L1, l'AIMA effettua gli opportuni accertamenti, anche con le modalità previste dall'articolo 2, comma 7, del presente decreto. Qualora la mancata sottoscrizione risulti ingiustificata, al produttore si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 11, comma 1, della *legge 26 novembre 1992, n. 468* (20) (21).

3. I quantitativi di latte consegnati ad acquirenti non riconosciuti o il cui riconoscimento sia revocato dalle regioni o province autonome sono sottoposti a prelievo definitivo per l'intero ammontare relativamente ai quantitativi di cui trattasi (22).

4. In caso di mancato rispetto del termine previsto dall'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 536/93, si applicano esclusivamente le sanzioni stabilite dal regolamento (CE) n. 1001/98 della Commissione del 13 maggio 1998, sempre che il mancato rispetto del termine stesso sia imputabile esclusivamente a responsabilità dell'acquirente (23).

(18) Riportato al n. A/LXXIV.

(19) Riportato al n. A/LXXV.

(19/a) Periodo soppresso dall'art. 1, *D.L. 15 giugno 1998, n. 182*, riportato al n. A/LXXXII, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(20) Riportata al n. A/LXIII.

(21) Comma così modificato dalla legge di conversione 28 gennaio 1998, n. 5.

(22) Comma così sostituito dalla legge di conversione 28 gennaio 1998, n. 5.

(23) Comma così sostituito dall'art. 1, *D.L. 15 giugno 1998, n. 182*, riportato al n. A/LXXXII, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

4-bis. Commissione di garanzia.

1. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituita con decreto del Ministro per le politiche agricole una commissione di garanzia, composta di sette membri, esperti della materia, scelti anche tra i componenti della commissione governativa di indagine in materia di quote latte, con il compito di verificare la conformità alla vigente legislazione delle procedure e delle operazioni effettuate per la determinazione della quantità di latte prodotta e commercializzata nei periodi 1995-1996 e 1996-1997 e per l'aggiornamento dei quantitativi di riferimento spettanti ai produttori per i periodi previsti nel presente decreto. La commissione comunica i risultati delle proprie verifiche al Ministro per le politiche agricole ed all'AIMA almeno dieci giorni prima della scadenza del termine fissato dall'articolo 3, comma 1, del presente decreto. In caso di rilievi della commissione, l'AIMA riesamina le procedure e le operazioni effettuate nella parte interessata dai rilievi, riferendone al Ministro e alle commissioni parlamentari competenti.

2. Il compenso spettante ai membri della commissione è determinato con decreto del Ministro per le

politiche agricole di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Ai medesimi compete il trattamento di missione previsto per i funzionari statali aventi qualifica di dirigente generale.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire cento milioni per l'anno 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto all'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio (24).

(24) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 28 gennaio 1998, n. 5.

5. Disposizioni finali.

1. Per il periodo 1998-1999, in attesa della riforma del settore lattiero-caseario, in deroga a quanto previsto dall'articolo 01 del *decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 11 (25)*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 marzo 1997, n. 81*, l'AIMA provvede all'aggiornamento degli elenchi dei produttori titolari di quota e dei quantitativi ad essi spettanti, trasmettendoli alle regioni e province autonome e dandone comunicazione individuale, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, agli interessati, entro il medesimo termine di cui all'articolo 3, comma 1 (21).

1-bis. In attesa di tale aggiornamento, le regioni sono autorizzate a rilasciare certificazioni provvisorie dei trasferimenti di azienda con quota o di sola quota che abbiano efficacia per il periodo 1998-1999, a condizione che tali trasferimenti riguardino aziende con quote ovvero solo quote i cui dati siano stati regolarmente verificati e certificati ai sensi del presente decreto (26).

2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono agli adempimenti demandati dal presente decreto alle regioni nel rispetto degli statuti e delle norme di attuazione.

3. Per tutto quanto non derogato dal presente decreto, si applicano le disposizioni di cui alla *legge 26 novembre 1992, n. 468 (20)*, e successive modificazioni ed integrazioni.

(25) Riportato al n. A/LXXII.

(21) Comma così modificato dalla legge di conversione 28 gennaio 1998, n. 5.

(26) Comma aggiunto dall'art. 1, *D.L. 15 giugno 1998, n. 182*, riportato al n. A/LXXXII, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(20) Riportata al n. A/LXIII.

6. Entrata in vigore.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

D.M. 17 febbraio 1998 (1).**Modalità per l'istruttoria dei ricorsi di riesame e per l'applicazione del D.L. 1° dicembre 1997, n. 411 (2), convertito, con modificazioni, nella L. 27 gennaio 1998, n. 5 (2/a).**

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 20 febbraio 1998, n. 42.

(2) Riportato al n. A/LXXIX.

(2/a) Ulteriori modalità per l'istruttoria sono state stabilite con D.M. 22 giugno 1998, riportato al n. A/LXXXII.

IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto il regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

Visto il regolamento (CEE) n. 536/93 della Commissione del 9 marzo 1993, che stabilisce le modalità di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte;

Vista la legge 26 novembre 1992, n. 468, recante misure urgenti nel settore lattiero-caseario;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1993, n. 569, recante il regolamento di esecuzione della legge 26 novembre 1992, n. 468;

Visto il decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 11, convertito, con modificazioni, in legge 28 marzo 1997, n. 81, recante misure straordinarie per la crisi del settore lattiero-caseario;

Visto il decreto-legge 7 maggio 1997, n. 118, convertito, con modificazioni, in legge 3 luglio 1997, n. 204, contenente disposizioni urgenti in materia di quote latte;

Visto il decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito in legge 16 luglio 1997, n. 228, che all'art. 6 autorizza il Ministro della sanità a disporre una rilevazione straordinaria di tutti i capi bovini presenti nelle aziende da latte;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1997, n. 411, concernente misure urgenti in materia di accertamento della produzione lattiera;

Visto in particolare, l'art. 2, comma 10, del citato decreto-legge che prevede che con decreto del Ministro per le politiche agricole sono disciplinate le modalità per l'istruttoria dei ricorsi di riesame;

Vista la legge 27 gennaio 1998, n. 5, che ha convertito con modificazioni il decreto-legge 1° dicembre 1997, n. 411, concernente «misure urgenti per gli accertamenti in materia di produzione lattiera»;

Ritenuta la necessità di modificare ed integrare il decreto ministeriale 16 gennaio 1998 recante «modalità per lo svolgimento degli accertamenti in materia di produzione lattiera», ai sensi dell'art. 2, comma 10, del decreto-legge 1° dicembre 1997, n. 411, in ragione delle modificazioni introdotte con la predetta legge di conversione;

Acquisita l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ai sensi del citato decreto-legge 1° dicembre 1997, n. 411, espressa nella seduta del 17 febbraio 1998;

Decreta:

1. L'A.I.M.A., ai fini delle comunicazioni individuali di cui all'art. 2, comma 5, del *decreto-legge 1° dicembre 1997, n. 411* (2), si attiene al principio in base al quale per «numero di vacche accertato» si intende il minor numero di capi tra quello risultante dal modello L1 e quello rilevato dalle ASL in occasione della rilevazione straordinaria di cui al *decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130* (3), convertito in *legge 16 luglio 1997, n. 228*, in assenza di riscontro, con la predetta rilevazione straordinaria, il modello L1 si assimila alla fattispecie di cui al comma 2, lettera b). Al fine di fornire tale riscontro, l'A.I.M.A. tiene conto dei dati delle schede informatizzate relative alla rilevazione straordinaria predetta fatte pervenire da parte del Ministro della sanità entro la data di pubblicazione del presente decreto.

2. L'A.I.M.A. nell'effettuare le comunicazioni di cui al comma 1, per quanto attiene la determinazione dei quantitativi prodotti e commercializzati nei periodi 1995/96 e 1996/97, segnala agli interessati le seguenti modalità di trattamento delle anomalie dichiarative riscontrate nelle dichiarazioni:

a) *modelli L1 non firmati dagli acquirenti o dai produttori:*

la produzione viene assunta uguale a zero nei casi in cui il produttore o l'acquirente non abbiano firmato una qualsiasi delle pagine costituenti il modello L1;

b) *modelli L1 senza indicazione del numero di capi o con capi indicati uguali a zero:*

la produzione viene assunta uguale a zero nei casi in cui il numero di vacche, accertato ai sensi del comma 1, risulti uguale a zero;

c) *modelli L1 con produzione incompatibile con il numero delle vacche:*

qualora la produzione dichiarata nel modello L1 superi di oltre il 20% la potenzialità produttiva della stalla, ottenuta moltiplicando il numero di vacche accertato ai sensi del comma 1 per la media produttiva provinciale A.I.A., viene assunto come quantitativo determinato, la predetta potenzialità produttiva;

d) *contratti anomali:*

1) la Commissione di cui all'art. 2, comma 2, del *decreto-legge 1° dicembre 1997, n. 411* (2), verifica l'eventuale natura fittizia o comunque illecita dei contratti di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), del citato *decreto-legge n. 411 del 1997* (2); a seguito di tale esame trasmette all'A.I.M.A. la relazione ai fini della determinazione dei quantitativi commercializzati che devono essere imputati ai soggetti interessati.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 2, comma 2, penultimo periodo del suddetto *decreto-legge n. 411 del 1997* (4), così come modificato dalla *legge di conversione n. 5 del 27 gennaio 1998*, l'A.I.M.A. esamina i contratti pervenuti alla predetta Commissione dopo il termine prescritto dallo stesso art. 2, comma 2, ed entro la data della presentazione della relazione suddetta nel rispetto di tutti i criteri già adottati dalla Commissione predetta;

2) l'A.I.M.A. invia alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano competenti per territorio un verbale per ciascun «contratto anomalo» verificato, nel quale siano chiaramente indicati gli elementi su cui si è basata per dichiarare la natura fittizia o illecita dei singoli contratti;

e) *altre casistiche:*

1) la produzione viene assunta uguale a zero nei casi in cui errori o mancanze di identificativi fiscali validi non consentano di ricondurre inequivocabilmente la produzione dichiarata con il modello L1 ad una azienda;

2) per le aziende titolari di premi per vacche nutrici il quantitativo di latte prodotto e commercializzato in un determinato periodo è calcolato sulla base del numero di vacche accertato ai sensi del punto 1, diminuito del numero di vacche appartenenti alle razze da latte di cui al regolamento (CEE) n. 2066/92, ammesse al premio per vacche nutrici per il periodo medesimo, secondo le modalità di cui alla lettera c).

3. L'azzeramento di cui alle lettere precedenti delle produzioni dichiarate in assenza di ricorso di

riesame, di cui all'art. 2, comma 5, del *decreto-legge 1° dicembre 1997, n. 411* (4) comporta, per il produttore interessato, l'applicazione dell'art. 2, comma 1, del *decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1993, n. 569* (5), con conseguente revoca della quota posseduta, con effetto dal periodo successivo a quello cui la revoca si riferisce. La riduzione della produzione è valutata ai fini dell'applicazione dell'art. 3 del *decreto del Presidente della Repubblica n. 23 dicembre 1993, n. 569* (5).

(2) Riportato al n. A/LXXIX.

(3) Riportato alla voce Servizi antincendi.

(4) Riportato al n. A/LXXIX.

(5) Riportato al n. A/LXIV.

2. 1. Le comunicazioni di cui all'art. 2, comma 5, del *decreto-legge 1° dicembre 1997, n. 411* (4), sono effettuate dall'A.I.M.A. tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

2. I dati contenuti nelle notifiche individuali di cui al precedente comma vengono altresì comunicati dall'A.I.M.A. alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, entro gli stessi termini, secondo modalità tecniche che saranno concordate dalle regioni e province autonome di Trento e Bolzano con l'A.I.M.A. stessa.

3. Le comunicazioni individuali restituite al mittente sono trasmesse a cura dell'A.I.M.A. alle competenti regioni e province autonome di Trento e Bolzano per un nuovo inoltro a seguito delle ulteriori necessarie verifiche.

(4) Riportato al n. A/LXXIX.

3. 1. I ricorsi di riesame di cui all'art. 2, comma 6, del *decreto-legge 1° dicembre 1997, n. 411* (4), devono, a pena di irricevibilità, essere presentati alla regione od alla provincia autonoma in cui è ubicata l'azienda, nonché all'A.I.M.A., esclusivamente attraverso il modulo allegato in fac-simile al presente decreto che sarà fornito dall'A.I.M.A. unitamente alle comunicazioni di cui al precedente art. 2. La mancata presentazione dei ricorsi di riesame rendono definitive le determinazioni dell'A.I.M.A. notificate ai sensi dell'art. 2, comma 5, del *decreto-legge 1° dicembre 1997, n. 411* (4).

Nell'ipotesi di ricorsi di riesame per le fattispecie di cui all'art. 1, comma 2, lettera d), del presente decreto e qualora le aziende zootecniche siano ubicate in regioni diverse, la competenza per il riesame è della regione nella quale è ubicata l'azienda dell'allevatore a cui è imputata la produzione.

2. Ai predetti ricorsi inviati in originale e in bollo alle regioni e province autonome deve essere allegata almeno la documentazione indicata al successivo art. 4.

3. I ricorsi saranno istruiti dalle regioni o province autonome le quali, a tal fine, possono costituire apposite commissioni.

Delle predette commissioni può far parte un veterinario della ASL competente per territorio o del servizio veterinario regionale.

4. A seguito dell'istruttoria eseguita, le regioni e le province autonome di cui al precedente comma convocano i produttori ricorrenti e, ove necessario, ogni altra parte interessata, per l'esame di merito in contraddittorio. Al termine del contraddittorio è redatto, a cura delle regioni o delle province autonome, un verbale che deve essere controfirmato dal ricorrente.

5. Il verbale di cui al precedente comma, debitamente motivato, costituisce accertamento definitivo dei quantitativi prodotti e commercializzati nei periodi 1995/96 e 1996/97, nonché dei quantitativi di riferimento individuali spettanti a ciascun produttore per i periodi 1995/96, 1996/97 e 1997/98.

Avverso tale decisione motivata è ammissibile soltanto il ricorso in sede giurisdizionale.

6. Qualora il produttore non si presenti alla convocazione in contraddittorio o si rifiuti di firmare il

verbale, vengono definitivamente assunti come validi i quantitativi determinati dalle regioni o dalle province autonome, sulla base degli elementi di cui dispongono.

(4) Riportato al n. A/LXXIX.

4. 1. I ricorsi di cui al precedente art. 3 devono essere corredati dalla documentazione elencata per ciascuna delle casistiche di seguito specificate:

a) modelli L1 non firmati dagli acquirenti o dai produttori o con firme dichiarate apocrife:

- 1) copia della dichiarazione di contestazione, ove prodotta;
- 2) copia delle fatture relative ai conferimenti eseguiti nel periodo oggetto di contestazione o copia del registro dei corrispettivi o copia del libretto di stalla vidimato IVA;
- 3) copia del registro di stalla, qualora previsto.

Qualora il produttore confermi i dati contenuti nel modello L1, validandoli con la propria firma, verranno definitivamente assunti come validi i dati dichiarati nei modelli L1 fatti salvi gli accertamenti relativi alle altre fattispecie.

Qualora il produttore attesti la validità di dati diversi da quelli dichiarati nei modelli L1, gli stessi vengono assunti come validi in sede di verbale fatti salvi gli accertamenti relativi alle altre fattispecie. Le regioni e province autonome procedono nei confronti dell'acquirente ai sensi della normativa vigente.

Qualora i nuovi elementi probatori addotti dal produttore comportino la modifica della consistenza zootecnica accertata in base alla rilevazione straordinaria di cui alla *legge n. 228 del 1997*, la regione o la provincia autonoma procede alla verifica della compatibilità della produzione dichiarata con il modello L1 rispetto alla reale consistenza zootecnica, secondo le modalità di cui al successivo punto c);

b) modelli L1 senza indicazione del numero di capi o con indicazione di capi «zero»:

- 1) copia della dichiarazione di contestazione, ove prodotta;
- 2) copia delle fatture relative ai conferimenti eseguiti nei periodi oggetto di contestazione o copia del registro dei corrispettivi o copia del libretto di stalla vidimato IVA;
- 3) copia del registro di stalla, qualora previsto;
- 4) documentazione relativa alla compravendita di vacche lattifere.

In sede di contraddittorio, la regione o la provincia autonoma accerta la reale consistenza zootecnica dell'azienda nei periodi di riferimento, integrando o modificando, ove necessario, anche i dati risultanti dalla rilevazione straordinaria di cui alla *legge n. 228 del 1997*.

La regione o la provincia autonoma, accertato definitivamente il numero delle vacche, procede alla verifica della compatibilità della produzione dichiarata con il modello L1 rispetto alla reale consistenza zootecnica, secondo le modalità di cui al successivo punto c);

c) modelli L1 con produzione incompatibile con la consistenza zootecnica:

- 1) copia della dichiarazione di contestazione, ove prodotta;
- 2) copia delle fatture relative ai conferimenti eseguiti nei periodi oggetto di contestazione o copia del registro dei corrispettivi o copia del libretto di stalla vidimato IVA;
- 3) copia del registro di stalla, qualora previsto;
- 4) documentazione relativa alla compravendita di vacche lattifere;
- 5) documentazione probatoria degli effettivi livelli produttivi di stalla quali quelli risultanti dai controlli funzionali eseguiti dalle Associazioni provinciali allevatori ai fini della predisposizione dei libri genealogici.

La regione o la provincia autonoma, tenuto conto della documentazione predetta, accerta in via definitiva i quantitativi prodotti e commercializzati nei periodi 1995/96 e 1996/97, nonché la reale consistenza zootecnica dell'azienda nei periodi di riferimento, integrando o modificando, ove necessario, anche i dati

risultanti dalla predetta rilevazione straordinaria di cui alla *legge n. 228 del 1997*;

d) contratti di affitto o di comodato di azienda inferiori a sei mesi:

- 1) copia del contratto di affitto o di comodato;
- 2) copia della domanda presentata in applicazione del regolamento CEE n. 1765/92 che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi;
- 3) copia della denuncia per carburante agevolato;
- 4) prova dell'effettivo pagamento del canone di affitto;
- 5) certificato catastale dell'intera azienda concessa in affitto ovvero attestazione delle particelle catastali e delle relative superfici;
- 6) bollette Enel relative al periodo interessato nonché al periodo immediatamente precedente e immediatamente successivo.

Presa visione del verbale di cui al precedente art. 1, comma 2, lettera *d)*, la regione o la provincia autonoma, accerta che l'affitto o il comodato di azienda è stato esercitato con l'effettivo utilizzo delle produzioni aziendali, nonché con l'effettiva lavorazione dei terreni;

e) contratti di affitto o di comodato di stalla:

- 1) copia del contratto di affitto o di comodato;
- 2) copia della domanda presentata in applicazione del regolamento CEE n. 1765/92 che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi;
- 3) copia della denuncia per carburante agevolato;
- 4) bollette Enel relative al periodo interessato nonché al periodo immediatamente precedente e immediatamente successivo.

Presa visione del verbale di cui al precedente art. 1, comma 2, lettera *d)*, la regione o la provincia autonoma, accerta che l'affitto o il comodato sia stato esercitato con l'effettivo utilizzo delle produzioni aziendali, nonché con l'effettiva lavorazione dei terreni;

f) contratti di soccida:

- 1) copia del contratto di soccida;
- 2) indicazione dell'ubicazione dell'allevamento;
- 3) copia dei documenti comprovanti l'attività di amministrazione in rappresentanza dell'impresa comune;
- 4) copia del documento di accompagnamento del bestiame che comprovi che lo stesso è stato consegnato al soccidario;
- 5) eventuali contratti di prestazione di lavoro del soccidante;
- 6) documentazione comprovante la divisione degli utili derivanti dall'accrescimento del bestiame;
- 7) bollette Enel relative al periodo interessato nonché al periodo immediatamente precedente e immediatamente successivo.

Presa visione del verbale di cui al precedente art. 1, comma 2, lettera *d)*, la regione o la provincia autonoma, accerta l'avvenuta custodia del bestiame da parte del soccidario, nonché il governo del medesimo.

2. Il ricorrente può allegare al ricorso di cui all'art. 3 ogni ulteriore documentazione ritenuta idonea a sostenere l'istanza presentata.

3. In sede di contraddittorio la regione o la provincia autonoma, può richiedere al ricorrente di produrre gli originali dei documenti allegati in copia ed ogni altra documentazione ritenuta opportuna.

4. Le regioni o le province autonome accertano, in sede di contraddittorio, gli identificativi fiscali al fine di ricondurre le produzioni dichiarate nei modelli L1 alle rispettive aziende.

5. Ai ricorsi presentati da aziende titolari di premi per vacche nutrici si applicano le modalità istruttorie

di cui al punto *c*) del comma 1 del presente articolo.

5. 1. Le regioni e province autonome trasmettono progressivamente all'A.I.M.A., con cadenza settimanale e comunque non oltre il termine di cui all'art. 2, comma 8, del *decreto-legge 1° dicembre 1997, n. 411* (6), copia dei verbali redatti, ai fini del loro inserimento nel fascicolo personale di ciascun produttore.

2. L'A.I.M.A., sulla base degli avvisi di ricevimento delle raccomandate con le quali sono state recapitate le comunicazioni di cui all'art. 2, comma 5, del *decreto-legge 1° dicembre 1997, n. 411* (6), ai singoli produttori, provvede a verificare il rispetto dei termini di cui al comma 5 del citato art. 2 del *decreto-legge n. 411 del 1997* (6). Nel caso in cui da tale verifica risulti il mancato rispetto dei detti termini il ricorso non è preso in considerazione indipendentemente dall'esito della istruttoria effettuata dalle regioni o dalle province autonome.

3. I dati risultanti dai verbali vengono altresì comunicati all'A.I.M.A. dalle regioni e province autonome secondo le modalità tecniche che saranno concordate dalle regioni e province autonome e dall'A.I.M.A. stessa.

(6) Riportato al n. A/LXXIX.

6. 1. Ai fini della verifica dell'omesso invio dei contratti di cui all'art. 2, comma 1, lettera *d*), del *decreto-legge 1° dicembre 1997, n. 411* (6), come convertito dalla *legge 27 gennaio 1998, n. 5*, le regioni e le province autonome richiedono agli acquirenti una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, entro i termini stabiliti dalle regioni stesse, a firma del legale rappresentante dalla quale risulti che i produttori conferenti non hanno consegnato contratti di cui alla disposizione sopra citata.

(6) Riportato al n. A/LXXIX.

7. 1. Il Ministero per le politiche agricole assicura l'attività di coordinamento necessaria ai fini della uniforme applicazione sul territorio nazionale del presente decreto.

8. 1. Ai fini dell'aggiornamento degli elenchi dei produttori titolari di quota per il periodo 1998/99, ai sensi dell'art. 5 del *decreto-legge 1° dicembre 1997, n. 411* (6), l'A.I.M.A. determina, con il concorso delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano competenti per territorio, l'esatta localizzazione delle aziende ubicate in comuni parzialmente delimitati ai sensi dell'art. 3, paragrafi 3, 4 e 5 della Direttiva CEE 268/75 e successive modificazioni e codificazioni, per l'applicazione dell'art. 2, comma 1, lettere *a*) e *b*), del *decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727* (7), convertito con *legge 24 febbraio 1995, n. 46*.

2. Ai fini della determinazione della ubicazione aziendale, questa si assume ricadente in un determinato territorio qualora il centro aziendale ed il 50 per cento della S.A.U. siano ricomprese in detto territorio.

3. I quantitativi di riferimento che eventualmente si rendono disponibili a seguito dell'applicazione del precedente comma, confluiscono nella riserva nazionale per essere successivamente ripartiti tra i produttori che hanno subito il taglio della quota B nei bollettini 1995/96 a seguito dell'applicazione della citata *legge n. 46 del 1995*.

Il *decreto ministeriale 16 gennaio 1998* è sostituito dal presente decreto.

(Si omette l'allegato contenente il fac-simile del modulo per il ricorso di riesame dei dati relativi al regime quote-latte comunicati dall'A.I.M.A.)

D.M. 22 giugno 1998 (1).**Modificazioni alle modalità per lo svolgimento degli accertamenti in materia di produzione lattiera.**

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 27 giugno 1998, n. 148.

IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto il regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

Visto il regolamento (CEE) n. 536/93 della Commissione del 9 marzo 1993, che stabilisce le modalità di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte;

Vista la *legge 26 novembre 1992, n. 468*, recante misure urgenti nel settore lattiero-caseario;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1993, n. 569, recante regolamento di esecuzione della legge 28 novembre 1992, n. 468;

Visto il *decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 11*, convertito, con modificazioni, in *legge 28 marzo 1997, n. 81*, recante misure straordinarie per la crisi del settore lattiero-caseario;

Visto il *decreto-legge 7 maggio 1997, n. 118*, convertito, con modificazioni, in *legge 3 luglio 1997, n. 204*, contenente disposizioni urgenti in materia di quote latte;

Visto il *decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130*, convertito in *legge 16 luglio 1997, n. 228*, che all'art. 6 autorizza il Ministro della sanità a disporre una rilevazione straordinaria di tutti i capi bovini presenti nelle aziende da latte;

Visto il *decreto-legge 1° dicembre 1997, n. 411*, convertito, con modificazioni nella *legge 27 gennaio 1998, n. 5*, concernente misure urgenti in materia di accertamento della produzione lattiera;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 10, della citata legge che prevede che con decreto del Ministro per le politiche agricole sono disciplinate le modalità per l'istruttoria dei ricorsi di riesame e le altre modalità di applicazione;

Visto il *decreto-legge 15 giugno 1998, n. 182*, concernente «modifiche alla normativa in materia di accertamento sulla produzione lattiera»;

Ritenuto necessario modificare ed integrare il *decreto ministeriale 17 febbraio 1998*, recante «modalità per lo svolgimento degli accertamenti in materia di produzione lattiera», ai sensi dell'art. 2, comma 10, della citata *legge n. 5 del 1998* al fine di semplificare le modalità di istruttoria delle istanze di riesame;

Acquisita l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, espresso nella seduta del 9 giugno 1998;

Decreta:

1. 1. Le regioni provvedono all'istruttoria dei ricorsi di riesame, ai sensi dell'art. 2, comma 6, della *legge 27 gennaio 1998, n. 5*, in contraddittorio con i produttori, con le modalità di seguito specificate:

a) Modelli L1 non firmati dagli acquirenti o dai produttori o con firme dichiarate apocrife.

In sede di contraddittorio, qualora il produttore o l'acquirente confermino i dati contenuti nei modelli L1, validandoli con la propria firma, verranno definitivamente assunti come validi i dati dichiarati nei modelli L1, fatta salva la verifica da parte dell'organismo di riesame della insussistenza di altre anomalie.

b) Modelli L1 senza indicazione del numero dei capi o con indicazione di capi «zero».

In sede di contraddittorio, il produttore può indicare il numero di capi omessi nel modello L1. Gli organismi di riesame assumono tale dato ai fini dell'accertamento della reale consistenza zootecnica dell'azienda nei periodi di riferimento, purché compatibile con l'art. 1, comma 1, del *decreto ministeriale 17 febbraio 1998 (2)*.

In assenza di rilevazione ASL, l'accertamento, in sede di contraddittorio, della reale consistenza zootecnica dell'azienda nei periodi di riferimento viene effettuato sulla base della documentazione di cui all'art. 4, comma 1, lettera *b*, del *decreto ministeriale 17 febbraio 1998 (2)*, o di ogni altra documentazione probatoria ritenuta utile dagli organismi di riesame, fatta salva la verifica da parte degli stessi della insussistenza di altre anomalie.

c) Modelli L1 con produzione incompatibile con la consistenza zootecnica.

In sede di contraddittorio il produttore può rettificare il numero di capi precedentemente indicati nel modello L1. Gli organismi di riesame assumono tale dato ai fini dell'accertamento della reale consistenza zootecnica dell'azienda nei periodi di riferimento, purché compatibile con l'art. 1, comma 1, del *decreto ministeriale 17 febbraio 1998 (2)*, fatta salva la verifica da parte dell'organismo di riesame della insussistenza di altre anomalie.

In assenza di rilevazione ASL, l'accertamento, in sede di contraddittorio, della reale consistenza zootecnica dell'azienda nei periodi di riferimento viene effettuato sulla base della documentazione di cui all'art. 4, comma 1, lettera *c*, del *decreto ministeriale 17 febbraio 1998 (2)*, o di ogni altra documentazione probatoria ritenuta utile dagli organismi di riesame, fatta salva la verifica da parte degli stessi della insussistenza di altre anomalie.

d) Modelli L1 di aziende agricole destinatarie di premi per vacche nutrici.

In sede di contraddittorio, qualora risulti che la somma del numero di capi indicati nel modello L1 e di quello dei capi ammessi al premio per vacche nutrici sia minore o uguale rispetto al numero di capi rilevato dalla ASL, gli organismi di riesame assumono il numero di capi dichiarato nel modello L1 ai fini dell'accertamento della reale consistenza zootecnica dell'azienda nei periodi di riferimento, fatta salva la verifica da parte dell'organismo di riesame della insussistenza di altre anomalie.

In assenza di rilevazione ASL, l'accertamento, in sede di contraddittorio, della reale consistenza zootecnica dell'azienda nei periodi di riferimento viene effettuato sulla base della documentazione di cui all'art. 4, comma 1, lettera *c*, del *decreto ministeriale 17 febbraio 1998 (3)*, o di ogni altra documentazione probatoria ritenuta utile dagli organismi di riesame, fatta salva la verifica da parte degli stessi della insussistenza di altre anomalie.

2. Le decisioni degli organismi di riesame in esito ai ricorsi dell'art. 2, comma 6, della *legge 27 gennaio 1998, n. 5*, sono immediatamente esecutivi, purché assunte nel rispetto dei termini di cui all'art. 2, comma 8, del *decreto-legge 1° dicembre 1997, n. 411 (4)*, così come modificato dall'art. 1, comma 1, del *decreto-legge 15 giugno 1998, n. 182*.

(2) Riportato al n. A/LXXXI.

(3) Riportato al n. A/LXXXI.

(4) Riportato al n. A/LXXIX.

2. 1. I ricorsi di riesame si intendono tempestivamente presentati entro il termine di quindici giorni di cui

all'art. 2, comma 5, della *legge 27 gennaio 1998, n. 5*, ove spediti per posta, ovvero presentati direttamente alla regione competente, entro tale termine.

2. L'AIMA comunica attraverso il sistema informativo, sulla base delle ricevute di ritorno, la data di recapito di ciascuna comunicazione inviata; le regioni, attraverso il medesimo sistema informativo, registrano la data di ricezione di ciascun ricorso di riesame, verificandone il rispetto del termine di cui all'articolo 2, comma 5, della *legge 27 gennaio 1998, n. 5*.

3. 1. Ai fini della determinazione dei quantitativi di riferimento individuali, gli organismi di riesame di cui al comma 3, art. 3, del *decreto ministeriale 17 febbraio 1998 (3)*, tengono conto esclusivamente dei contratti di terra con quota o di sola quota con validità non successiva al 1° aprile 1997, già validati dalle regioni, previo riscontro della disponibilità di quota del cedente attraverso la banca dati AIMA.

(3) Riportato al n. A/LXXXI.

4. 1. Il presente decreto integra le disposizioni del *decreto ministeriale 17 febbraio 1998 (3)*. Per tutte le fattispecie e casistiche non elencate all'art. 1, comma 1, del presente decreto, gli organismi di riesame procedono alla valutazione della documentazione elencata all'art. 4 del *decreto ministeriale 17 febbraio 1998 (3)*, presentata a corredo dei ricorsi.

(3) Riportato al n. A/LXXXI.

Articolo 1 del decreto-legge 15 giugno 1998, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 276:

ART. 1. 1. All'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 1° dicembre 1997, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1998, n. 5, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: « Qualora il numero dei ricorsi presentati sia pari o superiore al 20 per cento delle comunicazioni individuali effettuate nella regione o provincia autonoma, al suddetto termine perentorio si aggiungono ulteriori venti giorni. Le decisioni devono essere fatte pervenire all'AIMA nei successivi cinque giorni. Le decisioni adottate nel rispetto del suddetto termine sono immediatamente esecutive ».

2. Nell'articolo 4 del decreto-legge 1° dicembre 1997, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1998, n. 5, e soppresso il quarto periodo del comma 2 ed il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. In caso di mancato rispetto del termine previsto dall'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 536/1993, si applicano esclusivamente le sanzioni stabilite dal regolamento (CE) n. 1001/98 della Commissione del 13 maggio 1998 ».

3. All'articolo 5 del decreto-legge 1° dicembre 1997, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1998, n. 5, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. In attesa di tale aggiornamento, le regioni sono autorizzate a rilasciare certificazioni provvisorie dei trasferimenti di azienda con quota o di sola quota con effetto per il periodo 1998-1999 ». (*omissis*).

D.L. 1° marzo 1999, n. 43 (1).
Disposizioni urgenti per il settore lattiero-caseario.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 2 marzo 1999, n. 50 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, *L. 27 aprile 1999, n. 118* (Gazz. Uff. 30 aprile 1999, n. 100), entrata in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della *Costituzione*;

Visto il *decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143*;

Visto il *decreto-legge 1° dicembre 1997, n. 411*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 27 gennaio 1998, n. 5*;

Visto il *decreto-legge 15 giugno 1998, n. 182*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 3 agosto 1998, n. 276*;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di procedere alla chiusura dei periodi di produzione lattiera 1995-1999, ai fini della determinazione del prelievo supplementare dovuto e del relativo versamento in conformità alla normativa comunitaria, nonché di adeguare la legislazione vigente ai dettami della Corte costituzionale di cui alla sentenza n. 398 dell'11 dicembre 1998 e di assicurare la funzionalità del settore in attesa del riordino del medesimo;

Visto il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 24 febbraio 1999;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 febbraio 1999;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per le politiche agricole, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e di grazia e giustizia;

Emana il seguente decreto-legge:

1. 1. Le compensazioni nazionali per i periodi di produzione lattiera 1995-1996 e 1996-1997, di cui all'articolo 3 del *decreto-legge 1° dicembre 1997, n. 411* (2), convertito, con modificazioni, dalla *legge 27 gennaio 1998, n. 5*, e successive modificazioni ed integrazioni, sono effettuate dall'AIMA, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sulla base degli accertamenti inviati e delle decisioni dei ricorsi di riesame fatte pervenire attraverso il sistema informatico, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 45, comma 27, della *legge 23 dicembre 1998, n. 448* (3), e dell'intervento sostitutivo adottato con *decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1999* (4), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 1999. Per il solo periodo 1995-1996, l'AIMA, nella esecuzione della rettifica di cui all'articolo 3 del *decreto-legge n. 411 del 1997*, convertito, con modificazioni, dalla *legge n. 5 del 1998*, e successive modificazioni, non applica le riduzioni della quota B in ottemperanza alle sentenze concernenti la illegittimità delle stesse riduzioni. L'esubero complessivo nazionale, sul quale è calcolato il prelievo da ripartire tra i produttori, è costituito dalla differenza tra il quantitativo nazionale garantito ed il

latte complessivamente prodotto e commercializzato in ciascun periodo. I risultati delle compensazioni sono comunicati, entro lo stesso termine, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, agli acquirenti, ai produttori e alle regioni e province autonome interessate (5).

2. L'AIMA recepisce le correzioni degli errori intervenuti nelle operazioni di riesame, di cui al *decreto-legge n. 411 del 1997* (2), e successive modificazioni e integrazioni, motivatamente segnalati dalle regioni e province autonome e da queste effettuate, attraverso il sistema informatico, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sulla base delle tipologie individuate nella relazione finale della commissione di garanzia quote latte. Delle predette correzioni le regioni e province autonome danno comunicazione agli interessati mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento (5).

3. Ai fini dell'esecuzione della compensazione nazionale per il periodo 1997-1998 l'AIMA, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, effettua:

a) l'aggiornamento dei quantitativi individuali per il periodo 1997-1998, già accertati per detto periodo ai sensi del *decreto-legge n. 411 del 1997* (2), e successive modificazioni ed integrazioni, sulla base dei mutamenti di titolarità ai sensi dell'articolo 21 del *decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1993, n. 569* (6), e delle informazioni relative ai contratti ed alle mobilità fornite dalle regioni e province autonome;

b) la comunicazione individuale ai produttori, secondo le modalità di cui all'articolo 2, comma 5, del *decreto-legge n. 411 del 1997* (2), e successive modificazioni ed integrazioni, dei quantitativi individuali di riferimento di cui alla lettera a) delle produzioni commercializzate per il periodo 1997-1998, risultanti dai modelli L1 pervenuti all'AIMA, e delle anomalie in essi riscontrate, tenuto anche conto delle risultanze dei ricorsi relativamente al numero dei capi accertati (5).

3-bis. Entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione individuale di cui alla lettera b) del comma 3, i produttori sono tenuti a trasmettere copia della medesima al rispettivo acquirente, che si avvale delle risultanze della stessa ai fini del prelievo supplementare (7).

3-ter. Le comunicazioni di cui alla lettera b) del comma 3 sono trasmesse dall'AIMA alle regioni e alle province autonome anche su supporto magnetico. Le regioni e le province autonome forniscono copia agli acquirenti, alle loro organizzazioni, nonché alle associazioni di produttori di latte riconosciute ai sensi del regolamento (CE) n. 952/97 del Consiglio, del 20 maggio 1997 (8).

4. Con la medesima comunicazione di cui al comma 3, lettera b), l'AIMA provvede all'aggiornamento definitivo dei quantitativi individuali di riferimento per il periodo 1998-1999, di cui all'articolo 5 del *decreto-legge n. 411 del 1997* (9), e successive modificazioni ed integrazioni, sulla base dei mutamenti di titolarità ai sensi del *decreto del Presidente della Repubblica n. 569 del 1993* (10), e delle informazioni relative ai contratti ed alle mobilità fornite dalle regioni e province autonome. Tali aggiornamenti sono validi anche come attribuzione provvisoria per il periodo 1999-2000.

4-bis. In attesa dell'aggiornamento definitivo, le regioni e le province autonome sono autorizzate a rilasciare certificazioni provvisorie dei trasferimenti di azienda con quota o di sola quota che abbiano efficacia per il periodo 1999-2000, a condizione che tali trasferimenti riguardino aziende con quote ovvero solo quote, i cui dati siano stati regolarmente verificati ed accertati ai sensi della normativa vigente (8).

5. Con decreto del Ministro per le politiche agricole, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinate le modalità procedurali per addivenire alle determinazioni definitive, da parte delle regioni e province autonome, dei dati comunicati ai sensi dei commi 3 e 4, entro sessanta giorni dalle comunicazioni stesse, fermi restando gli accertamenti effettuati ai sensi del *decreto-legge n. 411 del 1997* (9), e successive modificazioni ed integrazioni (10/a).

6. Ai fini dell'applicazione dei criteri di priorità di cui al comma 8 le regioni e le province autonome,

entro il termine di cui al comma 1, trasmettono all'AIMA, attraverso il sistema informatico, le informazioni relative all'esatta localizzazione delle aziende ubicate in comuni parzialmente delimitati ai sensi dell'articolo 3, paragrafi 3, 4 e 5 della direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, con effetto a decorrere dal periodo 1998-1999 (11).

7. L'AIMA effettua la compensazione sulla base di dati certi per il periodo 1997-1998 entro trenta giorni dalle determinazioni definitive di cui al comma 5, da parte delle regioni e province autonome, e comunque entro e non oltre il 30 settembre 1999 (11/a). I risultati della compensazione sono comunicati, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, agli acquirenti, ai produttori e alle regioni e province autonome interessate (11).

8. La compensazione nazionale è effettuata per i periodi 1995-1996, 1996-1997, 1997-1998 e 1998-1999, secondo i seguenti criteri e nell'ordine:

a) in favore dei produttori titolari di quota delle zone di montagna, di cui alla direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975;

b) in favore dei produttori titolari di quota A e di quota B nei confronti dei quali è stata disposta la riduzione della quota B, nei limiti del quantitativo ridotto;

c) in favore dei produttori titolari di quota ubicati nelle zone svantaggiate, di cui alla direttiva 75/268/CEE del Consiglio del 28 aprile 1975, e nelle zone di cui all'obiettivo 1 ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio, del 20 luglio 1993;

d) in favore dei produttori titolari esclusivamente della quota A che hanno superato la propria quota, nei limiti del 5 per cento della quota medesima;

e) in favore di tutti gli altri produttori titolari di quota;

e-bis) in favore di tutti gli altri produttori (11).

9. Per i periodi 1997-1998 e 1998-1999 si applica la priorità prevista dall'articolo 13, comma 6-bis, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6 (12), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61.

10. Per il periodo 1998-1999, alle dichiarazioni di consegna degli acquirenti ed ai relativi modelli L1 allegati da presentarsi o da inviare anche con lettera raccomandata entro il 15 maggio 1999, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 4, commi 2 e 4, del decreto-legge n. 411 del 1997 (9), e successive modificazioni ed integrazioni. Per la comunicazione individuale ai produttori, secondo le modalità di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge n. 411 del 1997 (9), e successive modificazioni ed integrazioni, delle produzioni commercializzate per il periodo 1998-1999, risultanti dai modelli L1 pervenuti all'AIMA, si applicano le disposizioni del decreto di cui al comma 5. Il termine ultimo per la compensazione è stabilito al 31 dicembre 1999 (11) (12/a).

11. Ai fini delle operazioni previste dal presente articolo, nei casi in cui sia intervenuto provvedimento giurisdizionale, anche cautelare o non definitivo, notificato entro il trentesimo giorno precedente la scadenza del termine fissato per l'effettuazione delle compensazioni previste dal presente articolo, l'AIMA utilizza i dati quantitativi contenuti in detto provvedimento, ovvero, in caso di mancanza di tali dati, quelli accertati dalle regioni e province autonome o rideterminati dall'AIMA, nel caso in cui siano intervenute ordinanze giurisdizionali anche non definitive che hanno fatto obbligo agli acquirenti di restituire ai produttori gli importi trattenuti a titolo di anticipo per gli eventuali prelievi supplementari dovuti; la riscossione del prelievo addebitato a compensazione nazionale avvenuta viene effettuata dall'AIMA, previa intimazione del relativo pagamento, con riscossione coattiva mediante ruolo (11).

12. I risultati delle compensazioni nazionali effettuate ai sensi del presente articolo sono definitivi ai fini del pagamento del prelievo supplementare, dei relativi conguagli e della liberazione delle garanzie fidejussorie-surrogatorie, salvo che per i soggetti di cui al comma 13.

13. Le decisioni amministrative o giurisdizionali concernenti i ricorsi in materia, notificate oltre il

trentesimo giorno precedente la scadenza del termine fissato per l'effettuazione delle compensazioni previste dal presente articolo, non producono effetti sui risultati complessivi delle compensazioni stesse, che restano fermi nei confronti dei produttori estranei ai procedimenti nei quali sono state emesse. Al produttore, il cui ricorso è stato accolto, il prelievo versato è restituito per la parte non dovuta, con gli interessi legali nel rispetto della normativa vigente. I relativi saldi contabili con l'Unione europea sono iscritti nella gestione finanziaria dell'AIMA - spese connesse ad interventi comunitari e sono ripianati con i proventi delle penalità per omesso o ritardato versamento dei prelievi dovuti e con i prelievi e relativi interessi legali recuperati in conseguenza delle determinazioni e delle pronunce favorevoli all'amministrazione divenute definitive.

14. Ogni ulteriore questione attinente alle operazioni di riesame effettuate dalle regioni e province autonome in attuazione del *decreto-legge n. 411 del 1997* (13), e successive modificazioni ed integrazioni, non risolta ai sensi del comma 2, sarà definita con uno o più decreti del Ministro per le politiche agricole, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. A tali determinazioni si applicano le disposizioni del comma 13 in quanto compatibili (13/a).

15. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell'AIMA dei prelievi dovuti per i periodi 1995-1996 e 1996-1997, l'acquirente, in caso di mancata richiesta di rateizzazione, deve provvedere a versare gli importi trattenuti a titolo di prelievo per i suddetti periodi, nella misura complessivamente dovuta, nell'apposita contabilità speciale aperta presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma, indicando specificamente le causali del versamento e dandone contestuale comunicazione alle regioni e province autonome ed a restituire le somme trattenute in eccesso, dopo operati i conguagli previsti dall'articolo 1 del *decreto-legge n. 411 del 1997* (13), e successive modificazioni ed integrazioni, limitatamente alle somme dal medesimo trattenute per i periodi 1995-1996 e 1996-1997. Sui versamenti e le restituzioni sono dovuti i rispettivi interessi legali a decorrere dalle singole trattenute. Qualora le somme trattenute non siano sufficienti a coprire il prelievo complessivamente dovuto per i periodi suddetti, il produttore è tenuto a corrispondere all'acquirente la differenza almeno cinque giorni prima del termine suddetto, ai fini del versamento nella contabilità speciale secondo le modalità previste dalla legislazione tributaria. In difetto, su comunicazione dell'acquirente da effettuare entro i successivi dieci giorni, l'AIMA, previa intimazione del relativo pagamento, effettua la riscossione coattiva del debito residuo mediante ruolo. Alle regioni e alle province autonome sono comunicati i produttori iscritti a ruolo. Qualora non provveda a tale comunicazione l'acquirente è responsabile in proprio del prelievo non versato, in solido con il produttore (14).

16. Qualora il produttore, entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, richieda all'acquirente il beneficio della rateizzazione, in dieci rate semestrali consecutive di pari importo, con i relativi interessi legali, ed offra idonea garanzia fidejussoria, a prima e semplice richiesta, ovvero altra idonea garanzia, ai sensi del decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali del 25 ottobre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 14 dicembre 1995, ferma la responsabilità dell'acquirente per il versamento del prelievo, per il totale versamento di quanto dovuto alle scadenze previste, dandone comunicazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'AIMA e alla regione o provincia autonoma, l'acquirente, entro i successivi dieci giorni, provvede a versare la prima rata nella suddetta contabilità speciale ed a restituire al produttore tutte le altre somme trattenute a titolo di prelievo, con gli interessi legali maturati a decorrere dalle singole trattenute. Il produttore deve successivamente corrispondere all'acquirente, almeno cinque giorni lavorativi prima della scadenza di ogni singola rata, l'importo dovuto, ai fini del relativo versamento nella contabilità speciale. L'acquirente è tenuto a dare comunicazione di ciascun versamento alle regioni e province autonome che ne danno

immediata comunicazione all'AIMA. La mancata corresponsione dell'importo dovuto anche per una sola rata comporta la decadenza dal beneficio della rateizzazione. In tale caso, l'acquirente provvede ad escutere la garanzia prestata ed a versare l'intero prelievo residuo nella contabilità speciale, dandone contestuale comunicazione alle regioni e province autonome. L'acquirente è responsabile del puntuale pagamento del prelievo dovuto. In caso di pluralità di acquirenti, ognuno provvede al versamento della parte di prelievo di sua competenza (14).

17. Fermo quanto previsto dal presente decreto, l'AIMA, per i fini di certificazione di propria competenza, entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, trasmette agli acquirenti, per i quali sia stato accertato ai sensi del *decreto-legge n. 411 del 1997* (13), e successive modificazioni ed integrazioni, un quantitativo di latte conferito diverso rispetto ad almeno una delle dichiarazioni di commercializzazione da essi presentate per i periodi 1995-1996 e 1996-1997, nonché alle regioni e province autonome, un elaborato di verifica recante l'indicazione, per ciascun produttore conferente, della produzione dichiarata nei modelli L1 presentati e di quella definitivamente accertata ai sensi del *decreto-legge n. 411 del 1997* (13), e successive modificazioni ed integrazioni. Ove, nei trenta giorni successivi alla ricezione dell'elaborato, l'acquirente confermi le singole posizioni accertate, apponendo per ognuno il timbro e la firma per accettazione del legale rappresentante dell'azienda e provveda a restituire all'AIMA, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, e alle regioni e province autonome l'elaborato stesso, che vale a tutti gli effetti come rettifica dei modelli L1 a suo tempo inviati, la rettifica determina la non applicazione della revoca del riconoscimento prevista dall'articolo 23 del *decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1993, n. 569* (15), e delle altre sanzioni amministrative previste, a carico dell'acquirente, dall'articolo 11 della *legge 26 novembre 1992, n. 468* (16). In ogni caso, gli accertamenti effettuati e le decisioni dei ricorsi di riesame costituiscono, a tutti gli effetti, modifica delle risultanze dei modelli L1 a suo tempo inviati, ferme le procedure sanzionatorie previste dalla legge (17).

18. Il prelievo dovuto per il periodo 1997-1998 è versato dall'acquirente con le modalità previste dai commi 15 e 16 entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 7 effettuata dall'AIMA. Si applicano le disposizioni di cui al comma 17. A tale fine la trasmissione da parte dell'AIMA dell'elaborato di verifica è effettuata entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 7.

19. Il prelievo dovuto per il periodo 1998-1999 è versato dall'acquirente entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell'AIMA, a seguito delle operazioni di compensazione di cui al comma 10.

20. Con effetto a decorrere dal periodo 1996-1997, il termine per la stipula dei contratti di affitto e vendita di quota senza trasferimento di azienda è fissato al 31 dicembre di ciascun anno, fatti salvi gli accertamenti eseguiti ai sensi del *decreto-legge n. 411 del 1997* (18), e successive modificazioni ed integrazioni. Per il periodo 1996-1997 tali atti hanno effetto anche per il periodo medesimo su concorde volontà delle parti, comunicata successivamente all'AIMA.

21. Le quote rese disponibili a seguito dell'attuazione del *decreto-legge n. 411 del 1997* (18), e successive modificazioni ed integrazioni, delle disposizioni applicative approvate con decreto 17 febbraio 1998 (19) del Ministro per le politiche agricole, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 1998, nonché a seguito dell'applicazione da parte dell'AIMA, sentite le regioni e province autonome interessate, degli articoli 2 e 3 del *decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1993, n. 569* (15), affluiscono alla riserva nazionale e sono ripartite tra le regioni e le province autonome, ai fini della assegnazione ai produttori titolari di quota, in misura proporzionale ai quantitativi individuali di riferimento allocati presso ciascuna regione e provincia autonoma accertati per i periodi 1995-1996 e 1996-1997 ai sensi del citato *decreto-legge n. 411 del 1997* (18), convertito, con modificazioni, dalla *legge n. 5 del 1998* per essere riassegnate secondo criteri oggettivi di priorità deliberati dalle stesse, tenendo

prioritariamente conto delle riduzioni effettuate ai sensi del *decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727 (20)*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 febbraio 1995, n. 46*. Le disposizioni del presente comma si applicano a decorrere dal periodo 1999-2000 (17).

21-bis. In nessun caso possono beneficiare delle riassegnazioni ai sensi del comma 21 i produttori che nel corso dei periodi 1997-1998 e 1998-1999 hanno venduto ovvero affittato, in tutto o in parte, le quote di cui erano titolari (21).

21-ter. In attesa della riforma del settore, i criteri e l'ordine di priorità stabiliti dal comma 8 si applicano anche per l'effettuazione della compensazione nazionale per il periodo 1999-2000. A tale periodo si applicano anche le disposizioni previste dal comma 10, in quanto compatibili, con esclusione dell'ultimo periodo del medesimo comma 10 (21).

22. Per tutto quanto non derogato dal presente decreto si applicano le disposizioni di cui alla *legge 26 novembre 1992, n. 468 (16)*, e successive modificazioni ed integrazioni, e le altre disposizioni vigenti in materia.

23. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono agli adempimenti demandati dal presente decreto alle regioni nel rispetto degli statuti e delle norme di attuazione.

(2) Riportato al n. A/LXXIX.

(3) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.

(4) Riportato al n. A/LXXXIV.

(5) Comma così modificato dalla *legge di conversione 27 aprile 1999, n. 118*.

(6) Riportato al n. A/LXIV.

(7) Comma aggiunto dalla *legge di conversione 27 aprile 1999, n. 118*.

(8) Comma aggiunto dalla *legge di conversione 27 aprile 1999, n. 118*.

(9) Riportato al n. A/LXXIX.

(10) Riportato al n. A/LXIV.

(10/a) Il regolamento di cui al presente comma è stato approvato con *D.M. 21 maggio 1999, n. 159*, riportato al n. A/LXXXVII.

(11) Comma così modificato dalla *legge di conversione 27 aprile 1999, n. 118*.

(11/a) Per il differimento del termine vedi l'art. 1, *D.L. 4 febbraio 2000, n. 8*.

(12) Riportato alla voce Terremoti.

(12/a) Per il differimento del termine vedi l'art. 1, *D.L. 4 febbraio 2000, n. 8*.

(13) Riportato al n. A/LXXIX.

(13/a) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 15 luglio 1999, n. 309* e il *D.M. 10 agosto 1999, n. 310*.

(14) Comma così modificato dalla *legge di conversione 27 aprile 1999, n. 118*.

(15) Riportato al n. A/LXIV.

(16) Riportata al n. A/LXIII.

(17) Comma così modificato dalla *legge di conversione 27 aprile 1999, n. 118*.

(18) Riportato al n. A/LXXIX.

(19) Riportato al n. A/LXXXI.

(20) Riportato al n. A/LXVII.

(21) Comma aggiunto dalla *legge di conversione 27 aprile 1999, n. 118*.

2. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

D.M. 21 maggio 1999, n. 159 (1).**Regolamento concernente norme di attuazione dell'articolo 1, comma 5, del D.L. 1° marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 aprile 1999, n. 118, recante: «
Disposizioni urgenti per il settore lattiero-caseario».**

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 7 giugno 1999, n. 131.

**IL MINISTRO
PER LE POLITICHE AGRICOLE**

Visto il regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

Visto il regolamento (CEE) n. 536/93 della Commissione del 9 marzo 1993, che stabilisce le modalità di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte;

Vista la legge 26 novembre 1992, n. 468, recante misure urgenti nel settore lattiero-caseario;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1993, n. 569, recante il regolamento di esecuzione della legge 26 novembre 1992, n. 468;

Visto il decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, che all'articolo 6 autorizza il Ministro della sanità a disporre una rilevazione straordinaria di tutti i capi bovini presenti nelle aziende da latte;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1997, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1998, n. 5, recante misure urgenti per gli accertamenti in materia di produzione lattiera;

Visto il decreto-legge 15 giugno 1998, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 276, recante modifiche alla normativa in materia di accertamenti sulla produzione lattiera;

Visto il decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, ed in particolare l'articolo 1, comma 5, che prevede l'emanazione di un decreto del Ministro per le politiche agricole per la disciplina delle modalità procedurali per addivenire alle determinazioni definitive, da parte delle regioni e province autonome, dei dati comunicati ai sensi dei commi 3 e 4 del suddetto articolo 1;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Acquisita l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espressa nella seduta del 22 aprile 1999;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 10 maggio 1999;

Ritenuta l'urgenza dell'entrata in vigore del presente regolamento in considerazione del termine previsto per le comunicazioni dell'A.I.M.A.;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. 6655 del 18 maggio 1999;

Adotta il seguente regolamento:

1. Comunicazioni dell'A.I.M.A.

1. Entro il 1° giugno 1999, l'A.I.M.A. comunica ai produttori, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, i quantitativi di riferimento di fine periodo e le produzioni commercializzate per il periodo 1997-1998, nonché i quantitativi individuali di inizio periodo 1998-1999, come previsti dall'articolo 1, commi 3 e 4, del *decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43*. Le assegnazioni 1998-1999 valgono come assegnazioni provvisorie per il periodo 1999-2000. I dati oggetto delle predette comunicazioni sono altresì comunicati a ciascun acquirente, sulla base dei propri conferenti per il periodo 1997-1998, attraverso appositi elenchi. Ai fini delle trattenute del prelievo supplementare per i periodi oggetto di comunicazione, gli acquirenti sono tenuti a considerare, fino alla comunicazione delle quote definitive di fine periodo, esclusivamente le quote indicate in tali elenchi. I dati contenuti nelle suddette comunicazioni sono resi dall'A.I.M.A. integralmente disponibili, entro lo stesso termine, alle regioni e province autonome, attraverso il sistema informatico e con elenchi nominativi suddivisi per tipologia di anomalie di cui al comma 4 e per provincia. L'A.I.M.A. fornisce altresì alle regioni e province autonome tutti i dati contenuti nelle comunicazioni di cui al presente comma, con le stesse modalità utilizzate ai fini delle informazioni rese con riguardo alle comunicazioni effettuate ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della *legge 27 gennaio 1998, n. 5*, con le ulteriori implementazioni che saranno concordate tra l'A.I.M.A. e le regioni e province autonome di Trento e Bolzano.

2. Per i fini di cui al comma 1, l'A.I.M.A. fa pervenire alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano gli elenchi dei mutamenti di titolarità di cui all'articolo 21 del *decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1993, n. 569*, gli elenchi delle istanze di mobilità nonché dei contratti di affitto o vendita di sola quota, aventi efficacia ai fini della determinazione della quota di fine periodo 1997-1998 e di inizio periodo 1998-1999, risultanti al sistema informativo, distinguendo in tale ambito quelli approvati dalle regioni, quelli non approvati e quelli con anomalie che ne impediscono l'applicabilità.

3. Sulla base degli elenchi di cui al comma 2, le regioni e province autonome di Trento e Bolzano comunicano tempestivamente all'A.I.M.A. le variazioni non ancora trasmesse e risultanti al sistema informativo, ovvero quelle per le quali è intervenuta l'approvazione o modifica successiva, nonché l'eventuale correzione delle anomalie di cui al comma 2.

4. Le anomalie, di cui agli elenchi del comma 1, sono le seguenti:

a) modelli L1, ovvero dichiarazioni di vendita diretta non firmati da produttori; la segnalazione viene effettuata anche nei casi in cui il produttore non abbia firmato una qualsiasi delle pagine costituenti il modello L1;

b) modelli L1 o dichiarazioni di vendita diretta privi dell'indicazione del numero dei capi o con indicazione del numero dei capi uguale a zero, e contemporanea assenza di capi per l'anno 1997 accertata ai sensi della *legge 27 gennaio 1998, n. 5*;

c) modelli L1 o dichiarazioni di vendita diretta, recanti l'indicazione del numero dei capi, relativi ad aziende per le quali risulti l'assenza di capi per l'anno 1997, accertata ai sensi della *legge 27 gennaio 1998, n. 5*;

d) azienda di produzione potenzialmente soggetta a revoca per mancata produzione nel periodo 1997-1998, ai sensi dell'articolo 2 del *decreto del Presidente della Repubblica n. 569 del 1993*;

e) azienda di produzione potenzialmente soggetta a revoca parziale per ridotta produzione nel quinquennio dal 1993-1994 al 1997-1998, ai sensi dell'articolo 3 del *decreto del Presidente della Repubblica n. 569 del 1993*.

5. Le regioni sono autorizzate a rilasciare certificazioni provvisorie degli aggiornamenti di quota che

abbiano efficacia per il periodo 1999-2000, secondo le modalità di cui all'articolo 1, comma 4-bis, della legge 27 aprile 1999, n. 118, che costituiscono titolo immediatamente esecutivo nei confronti degli acquirenti.

2. Comunicazioni non recapitate.

1. Tutte le comunicazioni individuali restituite al mittente sono trasmesse a cura dell'A.I.M.A. alle competenti regioni e province autonome di Trento e Bolzano, per un nuovo inoltro.

3. Accertamenti delle regioni e province autonome.

1. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 1, comma 1, le regioni e province autonome di Trento e Bolzano eseguono gli accertamenti necessari sulle comunicazioni che presentano anomalie, segnalate dall'A.I.M.A., ai sensi dell'articolo 1, comma 4, nonché sulla base delle istanze di rettifica e correzione dei dati comunicati, presentate dai produttori nel termine di quindici giorni dalla ricezione della comunicazione individuale di cui al medesimo comma 1, esclusivamente attraverso il modulo che sarà fornito dall'A.I.M.A. unitamente alla comunicazione di cui all'articolo 1, comma 1. Gli accertamenti sono effettuati anche attraverso la convocazione del produttore interessato e dell'acquirente, assumendo le determinazioni definitive sui dati di cui alle comunicazioni stesse. Qualora dette determinazioni producano variazione delle produzioni dichiarate esse stesse vanno assunte previa convocazione in contraddittorio del produttore e dell'acquirente interessati; qualora producano variazioni di quota vanno assunte previa convocazione in contraddittorio del produttore interessato.

2. Le istanze di rettifica di cui al comma 1 devono essere presentate esclusivamente nell'ipotesi in cui il produttore interessato intenda richiedere la modifica di dati, notificati con le comunicazioni di cui all'articolo 1, comma 1, che non risultino già definitivamente accertati ai sensi della legge n. 5 del 1998; le segnalazioni di anomalia di cui all'articolo 1, comma 4, che non hanno provocato rideterminazioni dell'amministrazione in sede di comunicazione non comportano la presentazione di istanza di rettifica.

3. In esito agli accertamenti di cui al comma 1 le regioni e province autonome di Trento e Bolzano apportano entro il medesimo termine, attraverso il sistema informatico, le necessarie variazioni definitive ai dati comunicati dall'A.I.M.A., e ne danno comunicazione agli interessati. In ipotesi di conferma delle anomalie di cui all'articolo 1, comma 4, le regioni e province autonome di Trento e Bolzano applicano le determinazioni di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto ministeriale 17 febbraio 1998, in quanto compatibili.

4. Periodi successivi.

1. Il termine per le comunicazioni ai produttori, da parte dell'A.I.M.A., delle produzioni commercializzate nel periodo 1998-1999 e dei quantitativi di riferimento di fine periodo 1998-1999 e di inizio periodo 1999-2000 è fissato per il 30 settembre 1999. Si applicano le disposizioni, le modalità ed i termini di cui agli articoli 1 e 2, in quanto compatibili.

2. Per gli accertamenti e le determinazioni definitive, da parte delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, relativamente ai dati comunicati ai sensi del comma 1, si applicano le modalità e i termini di cui all'articolo 3, in quanto compatibili.

5. Sistema informatico di supporto.

1. Per le finalità di cui al presente decreto, vengono preservati i collegamenti telematici e le procedure istituite tra l'A.I.M.A. e le regioni e province autonome di Trento e Bolzano a supporto degli adempimenti di cui alla *legge n. 5 del 1998*.

2. L'A.I.M.A. garantisce l'aggiornamento dei dati di cui al comma 1, secondo le procedure ivi previste, e predispone modalità idonee a consentire alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, per quanto di propria competenza, la disponibilità, per i propri fini istituzionali, delle informazioni contenute nella banca dati del sistema informativo.

3. Il Ministero per le politiche agricole assicura l'attività di coordinamento necessaria ai fini della uniforme applicazione sul territorio nazionale del presente regolamento.

6. Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

D.M. 15 luglio 1999, n. 309 (1).

Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 1, comma 14, del *D.L. 1° marzo 1999, n. 43*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 aprile 1999, n. 118*, concernente procedure e modalità di definizione delle operazioni di riesame effettuate dalle regioni in materia di quote latte (2).

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 7 settembre 1999, n. 210.

(2) Il presente provvedimento è anche citato, per coordinamento, in nota al comma 14 dell'art. 1, *D.L. 1° marzo 1999, n. 43*.

IL MINISTRO
PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto il regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

Visto il regolamento (CEE) n. 536/93 della Commissione del 9 marzo 1993, che stabilisce le modalità di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte;

Vista la *legge 26 novembre 1992, n. 468*, recanti misure urgenti nel settore lattiero-caseario;

Visto il *decreto-legge 1° dicembre 1997, n. 411*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 27 gennaio 1998, n. 5*;

Visto il *decreto-legge 15 giugno 1998, n. 182*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 3 agosto 1998, n. 276*;

Visto il *decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 27 aprile 1999, n. 118*, ed in particolare l'articolo 1, comma 14, che prevede l'emaneazione di uno o più decreti del Ministro per le politiche agricole per la definizione di ogni ulteriore questione attinente alle operazioni di riesame effettuate dalle regioni e dalle province autonome in attuazione del *decreto-legge n. 411 del 1997* convertito, con modificazioni, dalla *legge 27 gennaio 1998, n. 5*, e successive modificazioni ed integrazioni, non risolta ai sensi del comma 2 del medesimo decreto-legge;

Visto l'articolo 17, comma 3, della *legge 23 agosto 1988, n. 400*;

Acquisita l'intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espressa nella seduta del 27 maggio 1999;

Visto il parere del Consiglio di Stato, reso dalla sezione consultiva sugli atti normativi, nella seduta del 5 luglio 1999;

Ritenuta l'urgenza dell'entrata in vigore del presente regolamento considerato che sono in corso di effettuazione le notifiche delle compensazioni nazionali e degli aggiornamenti delle quote;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della *legge 23 agosto 1988, n. 400*, effettuata con nota n. 7427 del 13 luglio 1999;

Adotta il seguente regolamento:

1. Integrazione del contraddittorio.

1. Qualora la decisione dei ricorsi di cui all'articolo 2 del *decreto-legge 1° dicembre 1997, n. 411*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 27 gennaio 1998, n. 5*, sia stata adottata in assenza di contraddittorio, per causa non imputabile al produttore e da questi documentabile, o per omessa convocazione delle parti, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono a convocare il produttore, per la verifica, in contraddittorio, della correttezza della decisione assunta.

2. A tal fine le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, a convocare, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, i produttori interessati, cui verrà rilasciata copia del nuovo verbale redatto in occasione del contraddittorio, che sostituisce, a tutti gli effetti, il precedente. La data di convocazione non può essere inferiore a giorni quindici decorrenti dalla spedizione della raccomandata.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono, mediante il sistema informatico, ad operare le correzioni connesse all'adozione del verbale di cui al comma 1, che devono essere recepite all'AIMA.

2. Adeguamento del verbale al sistema informatico.

1. Qualora la parte dispositiva del provvedimento che ha deciso il ricorso presentato ai sensi dell'articolo 12 del *decreto-legge 1° dicembre 1997, n. 411*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 27 gennaio 1998, n. 5*, per mero errore materiale risulti, dal relativo verbale, in contrasto con la motivazione dello stesso provvedimento ma sia stata correttamente inserita nel sistema informatico, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono a redigere e a notificare al produttore un nuovo verbale correttamente compilato.

3. Esito accertamenti.

1. Qualora gli accertamenti disposti ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del *decreto-legge 1° dicembre 1997, n. 411*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 27 gennaio 1998, n. 5*, successivamente pervenuti, abbiano evidenziato situazioni diverse da quelle assunte a presupposto della decisione emessa dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano in merito ai ricorsi di cui al medesimo articolo 2, e tali da inficiarne il contenuto, le stesse ne dispongono la revoca e procedono all'adozione di una nuova decisione, nel rispetto del principio del contraddittorio.

A tal fine, le regioni e le province autonome convocano il produttore interessato con le modalità e i termini di cui all'articolo 1, comma 2.

2. La nuova decisione di cui al comma 1 deve essere inserita nel sistema informatico al fine del recepimento da parte dell'AIMA.

4. Omessa o ritardata presentazione dei ricorsi.

1. Qualora il produttore non abbia presentato ricorso o lo abbia presentato fuori dei termini di cui al *decreto-legge 1° dicembre 1997, n. 411*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 27 gennaio 1998, n. 5*, per causa a lui non imputabile, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, a istanza

dell'interessato, da presentare nel termine di cui all'articolo 1, comma 2, provvedono a convocare il produttore per l'adozione, in contraddittorio, della relativa decisione, secondo le modalità di cui al citato comma 2 dell'articolo 1.

2. Le decisioni assunte in attuazione di quanto disposto al comma 1, sono inserite a cura delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano nel sistema informatico per il recepimento da parte dell'AIMA.

5. Disposizioni finali.

1. L'inserimento nel sistema informatico delle modificazioni conseguenti alle decisioni assunte dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano ai sensi del presente decreto deve essere effettuato secondo modalità e termini concordati tra il Ministero per le politiche agricole, l'AIMA e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

2. Alle determinazioni assunte dalle regioni e province autonome di Trento e Bolzano in applicazione del presente decreto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118.

3. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

D.M. 10 agosto 1999, n. 310 (1).

Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 1, comma 14, del D.L. 1° marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 aprile 1999, n. 118, concernente ulteriori norme per la definizione delle operazioni di riesame effettuate dalle regioni in materia di quote latte (2).

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 7 settembre 1999, n. 210.

(2) Il presente provvedimento è anche citato, per coordinamento, in nota al comma 14 dell'art. 1, D.L. 1° marzo 1999, n. 43.

**IL MINISTRO
PER LE POLITICHE AGRICOLE**

Visto il regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

Visto il regolamento (CEE) n. 536/93 della Commissione del 9 marzo 1993, che stabilisce modalità di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte;

Vista la legge 26 novembre 1992, n. 468, recante misure urgenti nel settore lattiero-caseario;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1997, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1998, n. 5;

Visto il decreto-legge 15 giugno 1998, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 276;

Visto il decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, ed in particolare l'articolo 1, comma 14, che prevede l'emanazione di uno o più decreti del Ministro per le politiche agricole per la definizione di ogni ulteriore questione attinente alle operazioni di riesame effettuate dalle regioni e dalle province autonome in attuazione del decreto-legge n. 411 del 1997 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1998, n. 5, e successive modificazioni ed integrazioni, non risolta ai sensi del comma 2 del medesimo decreto-legge;

Considerato che a seguito dell'effettuazione delle comunicazioni ai singoli produttori delle compensazioni nazionali, per il periodo 1995-96 e 1996-97 si sono evidenziate discordanze fra la parte dispositiva e le motivazioni di talune decisioni a suo tempo adottate dalle regioni e province autonome di Trento e Bolzano sui singoli ricorsi;

Ritenuto necessario adottare il presente regolamento ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, al fine di verificare ed eventualmente rettificare le discordanze accertate;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1998, n. 400;

Acquisita l'intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, espressa nella seduta del 5 agosto 1999;

Visto il parere del Consiglio di Stato, reso dalla sezione consultiva sugli atti normativi, nella seduta del 26 luglio 1999;

Ritenuta l'urgenza dell'entrata in vigore del presente regolamento considerato che sono in atto le

procedure per il versamento del prelievo supplementare relativo alle campagne 1995-96 e 1996-97;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della *legge 23 agosto 1988, n. 400*, effettuata con nota n. 7719 del 10 agosto 1999;

Adotta il seguente regolamento:

1. Adeguamento della decisione di riesame alla motivazione.

1. Qualora le regioni e province autonome di Trento e Bolzano verificchino che i dati riportati nella parte dispositiva del provvedimento che ha deciso il ricorso presentato ai sensi dell'articolo 2, del *decreto-legge 1° dicembre 1997, n. 411*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 27 gennaio 1998, n. 5*, non siano coerenti per errore materiale con le motivazioni contenute nello stesso provvedimento, procedono alla correzione dei dati stessi rendendoli conformi alle motivazioni a suo tempo adottate.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono, inoltre, alla correzione dei dati risultanti dal provvedimento che ha deciso il ricorso che risultassero erroneamente trasposti nel sistema informatico.

3. Le operazioni di rettifica di cui ai commi 1 e 2 debbono essere eseguite dalle regioni e province autonome di Trento e Bolzano entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, dandone comunicazione, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ai produttori interessati.

4. Il versamento dell'intero importo o della prima rata del prelievo comunicato dall'AIMA, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del *decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 27 aprile 1999, n. 118*, ed effettuato nei termini previsti dai commi 15 e 16 della medesima *legge n. 118 del 1999*, non comporta, per il produttore soggetto a rettifica, accettazione del prelievo comunicato che, ove non dovuto, è restituito dall'AIMA.

2. Modalità operative.

1. L'inserimento nel sistema informatico delle modificazioni conseguenti all'applicazione del presente decreto deve essere effettuato secondo le modalità ed i termini concordati tra il Ministero per le politiche agricole, l'AIMA e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

2. Alle determinazioni assunte dalle regioni e province autonome di Trento e Bolzano in applicazione del presente decreto si applicano, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 13, del *decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 27 aprile 1999, n. 118*.

3. Sulla base delle rettifiche di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1 del presente decreto, nonché di quelle derivanti dall'applicazione dei provvedimenti regolamentari adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del *decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 27 aprile 1999, n. 118*, l'AIMA provvede a ricalcolare la compensazione per i soli produttori interessati alle rettifiche stesse utilizzando le medesime regole e le stesse percentuali di quelle adottate per l'esecuzione della compensazione nazionale effettuata ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della medesima *legge n. 118 del 1999*.

4. Le imputazioni del prelievo derivanti dalle operazioni di cui al presente decreto sono comunicate dall'AIMA ai produttori ed agli acquirenti interessati, nonché alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, con le stesse modalità di cui all'articolo 1, comma 1, della *legge n. 118 del 1999*, entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 1, comma 2. Dette comunicazioni sostituiscono a tutti gli effetti quelle già inviate ai sensi del predetto articolo 1, comma 1, della *legge n. 118 del 1999*.

3. Adeguamento delle comunicazioni AIMA.

1. Qualora l'AIMA abbia già provveduto ad inviare le comunicazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 118 del 1999, queste vengono conseguentemente rettificate a cura delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano.

2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

D.L. 4 febbraio 2000, n. 8 (1).**Disposizioni urgenti per la ripartizione dell'aumento comunitario del quantitativo globale di latte e per la regolazione provvisoria del settore lattiero-caseario (1/circ).**

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 7 febbraio 2000, n. 30, e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, *L. 7 aprile 2000, n. 79* (Gazz. Uff. 7 aprile 2000, n. 82).

(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento è stata emanata la seguente istruzione:

- *Ministero delle politiche agricole e forestali*: Nota 17 aprile 2000, n. C/1174.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della *Costituzione*;

Visto il *D.Lgs. 4 giugno 1997, n. 143*, e *D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300*;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di disciplinare l'attuazione nazionale del regolamento (CE) n. 1256/99 del Consiglio del 17 maggio 1999 e la regionalizzazione del settore lattiero-caseario ai fini dell'avvio del prossimo periodo di produzione lattiera, nonché di prorogare i termini per la compensazione nazionale dei periodi pregressi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 gennaio 2000;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con i Ministri per gli affari regionali e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Emana il seguente decreto-legge:

1. 1. Il quantitativo di latte attribuito dall'Unione europea con regolamento (CE) n. 1256/99 del Consiglio del 17 maggio 1999, con decorrenza 1° aprile 2000, affluisce alla riserva nazionale ed è ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in base alla tabella allegata. Le regioni e le province autonome provvedono ad assegnare ai produttori titolari di quota operanti nel rispettivo territorio il quantitativo ripartito entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, secondo criteri oggettivi di priorità e modalità dalle stesse preventivamente determinati. Tali criteri devono prevedere una riserva pari almeno al 20 per cento in favore dei giovani agricoltori richiedenti, di cui alla *legge 15 dicembre 1998, n. 441*, iscritti nella apposita gestione previdenziale, anche non titolari di quota, salvo il caso di mancanza di sufficienti richieste. In nessun caso possono beneficiare delle suddette assegnazioni i produttori che nel corso degli ultimi tre periodi hanno venduto, affittato o comunque ceduto, in tutto o in parte, le quote di cui erano titolari (2).

1-*bis*. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono assegnare quantitativi di riferimento ad università degli studi, istituti di istruzione, enti pubblici e privati di ricerca e sperimentazione, istituti di pena, nonché istituzioni pubbliche ed enti o organizzazioni private riconosciute che operano nell'ambito del recupero delle tossicodipendenze o della riabilitazione e dell'inserimento dei portatori di handicap mediante la conduzione di appropriate strutture produttive (3).

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano che le quote assegnate in applicazione del presente articolo, nonché quelle di cui all'articolo 1, comma 21, del *decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 27 aprile 1999, n. 118*, non vengano in tutto o in parte vendute, affittate, date in comodato o costituiscano oggetto di contratti di soccida separatamente dall'azienda. Qualora il produttore, beneficiario delle assegnazioni di cui al presente comma, venda, affitti, conceda in comodato o faccia oggetto di contratti di soccida, separatamente dall'azienda, tutte o parte delle quote ad esso riconosciute a titolo diverso da quello di cui al presente comma, le quote ad esso assegnate ai sensi del presente articolo nonché ai sensi dell'articolo 1, comma 21, del *decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 27 aprile 1999, n. 118*, confluiscono nella riserva nazionale per essere poste, al fine di rendere possibili nuove assegnazioni, nella disponibilità delle regioni e delle province autonome cui afferivano (4).

3. Entro il 15 marzo 2000, in applicazione dell'articolo 01 del *decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 11*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 marzo 1997, n. 81*, le regioni e le province autonome provvedono all'aggiornamento, per il periodo 2000-2001, dei quantitativi individuali di riferimento dei produttori titolari di quota, la cui azienda sia ubicata nel proprio territorio, avvalendosi dei dati risultanti dal sistema informativo di supporto di cui all'articolo 5 del decreto 21 maggio 1999, n. 159 del Ministro per le politiche agricole, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 131 del 7 giugno 1999. La relativa comunicazione ai produttori interessati, da effettuarsi entro il 31 marzo 2000, è curata dall'organismo nazionale di intervento nel mercato agricolo. Le regioni e le province autonome provvedono entro il 30 giugno 2000 all'eventuale aggiornamento dei suddetti quantitativi individuali, dandone comunicazione, in duplice copia, di cui una recante la dicitura «per l'acquirente», agli interessati e, tramite il sistema informativo, all'organismo nazionale di intervento nel mercato agricolo. La copia della comunicazione sottoscritta recante la dicitura «per l'acquirente» è consegnata dal produttore all'acquirente medesimo e costituisce il titolo per l'applicazione delle disposizioni sul prelievo supplementare. Le regioni e le province autonome forniscono copia delle predette comunicazioni, anche su supporto magnetico, agli acquirenti, alle loro organizzazioni, nonché alle associazioni di produttori di latte ai sensi del regolamento (CE) n. 952/97 del Consiglio del 20 maggio 1997. Per i periodi successivi le comunicazioni devono avvenire, a cura delle regioni e delle province autonome, entro il 28 febbraio di ogni anno (5).

3-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare il quantitativo individuale di riferimento alla produzione effettivamente commercializzata nel caso in cui, nel corso dell'ultimo periodo di dodici mesi, il medesimo quantitativo non è stato utilizzato per almeno il 70 per cento. Sono fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli debitamente certificati che colpiscono la capacità produttiva dei produttori in questione, a condizione che siano comunicati alle competenti regioni e province autonome entro il 31 ottobre di ogni anno. I quantitativi di riferimento inutilizzati affluiscono alla riserva nazionale e sono riattribuiti alla regione o provincia autonoma cui afferiscono detti quantitativi, la quale provvede alla riassegnazione, entro il 31 marzo dell'anno successivo (6).

4. Alle dichiarazioni di consegna degli acquirenti e ai relativi modelli L1 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del *decreto-legge 1° dicembre 1997, n. 411*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 27 gennaio 1998, n. 5*, e successive modificazioni. In presenza delle anomalie di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto 21 maggio 1999, n. 159 del Ministro per le politiche agricole, le regioni e le province autonome provvedono agli occorrenti accertamenti con le modalità previste dall'articolo 3, commi 2 e 3, del suddetto decreto, ovvero con quelle dalle medesime stabilite. I quantitativi di latte risultanti dai modelli L1 pervenuti dopo l'effettuazione delle operazioni di compensazione nazionale sono assoggettati a prelievo definitivo per l'intero ammontare a carico dell'acquirente inadempiente, ferme le sanzioni previste dal regolamento (CE) n. 1001/98 della Commissione del 13

maggio 1998 (7).

5. Alle operazioni di compensazione nazionale da effettuarsi entro il 31 luglio di ogni anno, si applicano i criteri di cui all'articolo 1, comma 8, del *decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 27 aprile 1999, n. 118*, nonché le disposizioni di cui ai commi 11, 12 e 13 del medesimo articolo 1, in quanto compatibili. In caso di mancato pagamento del prelievo supplementare da parte dell'acquirente, le regioni e le province autonome effettuano la riscossione coattiva mediante ruolo previa intimazione anche nei confronti del produttore, dopo aver verificato l'effettiva mancata trattenuta del prelievo da parte dell'acquirente, ovvero la natura non fittizia della stessa, salvo diritto di rivalsa di questi nei confronti dell'acquirente insolvente o inadempiente. Il credito del produttore è assistito dal privilegio generale sui mobili di cui all'articolo 2751-*bis*, n. 4), del codice civile. Gli acquirenti, in luogo della materiale trattenuta del prelievo supplementare sul prezzo del latte, possono avvalersi di idonee garanzie immediatamente esigibili con i criteri e le modalità da definire con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pena le sanzioni previste dall'articolo 11, comma 2, della *legge 26 novembre 1992, n. 468*, e l'eventuale revoca del riconoscimento di primo acquirente, ferma restando la responsabilità dello stesso per il versamento del prelievo. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano effettuano controlli anche in corso di periodo circa la corretta applicazione dei predetti obblighi (8).

6. Le regioni e le province autonome possono autorizzare, in deroga a quanto previsto dall'articolo 10, comma 2, lettera *a*), della *legge 26 novembre 1992, n. 468*, trasferimenti di quota tra aziende ubicate in regioni e province autonome diverse, prevedendo le relative modalità di controllo. È consentita la stipulazione di contratti di affitto della parte di quota non utilizzata, separatamente dall'azienda, con efficacia limitata al periodo in corso, dandone comunicazione alle regioni e alle province autonome per le relative verifiche, purché concorrano almeno le seguenti condizioni: *a*) il contratto intervenga tra produttori in attività che hanno prodotto e commercializzato nel corso del periodo almeno il 50 per cento della loro quota; *b*) le aziende agricole dei contraenti siano ubicate nella medesima zona omogenea (di montagna, svantaggiata, di pianura); *b-bis*) a partire dal periodo 2000-2001 la stipula del contratto intervenga anteriormente al 31 gennaio di ogni anno e la comunicazione agli organi regionali o della provincia autonoma di controllo sia effettuata entro il 15 febbraio successivo. Sono in ogni caso esclusi i contratti di soccida e di comodato di stalla, che non possono avere una durata inferiore ad un intero periodo. L'atto attestante il trasferimento di quota deve essere convalidato dalla regione o dalla provincia autonoma del produttore che acquisisce il quantitativo in questione, entro 15 giorni dalla predetta comunicazione; è fatto obbligo alle parti contraenti di trasmettere detto documento ai rispettivi acquirenti che si avvalgono dello stesso ai fini del calcolo del prelievo supplementare (9).

7. I termini per le compensazioni nazionali relative ai periodi di produzione lattiera 1997-98 e 1998-99, di cui all'articolo 1, commi 7 e 10, del *decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 27 aprile 1999, n. 118*, sono entrambi differiti al 30 aprile 2000. Il prelievo dovuto per i periodi 1997-98 e 1998-99 è versato dall'acquirente entro trenta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione da parte dell'AIMA in liquidazione (10).

7-bis. Fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 6, del *decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 27 aprile 1998, n. 118*, l'esatta localizzazione delle aziende ubicate in comuni parzialmente delimitati, con effetto a decorrere dal periodo 1998-99, non opera ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, comma 1, del *decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 febbraio 1995, n. 46* (11).

8. Per quanto non modificato dal presente decreto, si applicano le disposizioni della *legge 26 novembre*

1992, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni e le altre disposizioni vigenti in materia. In caso di inadempimento ai compiti e obblighi spettanti alle regioni e alle province autonome in materia di quote latte, si applicano le disposizioni dell'articolo 5 del *decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112*, e successive modificazioni. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono agli adempimenti loro attribuiti dal presente decreto nel rispetto degli statuti e delle norme di attuazione (12).

8-bis. Il quantitativo di latte attribuito ai sensi del regolamento (CE) n. 1256/99, del Consiglio del 17 maggio 1999, con decorrenza dal 1° aprile 2001, affluisce alla riserva nazionale ed è ripartito tra le regioni e le province autonome sulla base di criteri stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali. Lo schema di decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è trasmesso al Parlamento per l'espressione del parere da parte delle competenti commissioni parlamentari. Con le medesime modalità sono stabiliti i criteri per la ripartizione tra le regioni e le province autonome dei quantitativi che affluiscono alla riserva nazionale a seguito di revoche, rinunce o abbandoni effettuati ai sensi della normativa nazionale e comunitaria vigente o per effetto di ulteriori aumenti comunitari del quantitativo globale nazionale (13).

8-ter. Entro il 30 giugno 2000 l'AIMA in liquidazione provvede ad aggiornare il tasso di tenore medio nazionale di grasso di riferimento nel latte. Il tasso sarà successivamente aggiornato ogni due anni entro il 31 marzo, nel rispetto della normativa comunitaria (14).

(2) Comma così modificato dalla *legge di conversione 7 aprile 2000, n. 79*.

(3) Comma aggiunto dalla *legge di conversione 7 aprile 2000, n. 79*.

(4) Comma così sostituito dalla *legge di conversione 7 aprile 2000, n. 79*.

(5) Comma così modificato dalla *legge di conversione 7 aprile 2000, n. 79*.

(6) Comma aggiunto dalla *legge di conversione 7 aprile 2000, n. 79*.

(7) Periodo aggiunto dalla *legge di conversione 7 aprile 2000, n. 79*.

(8) Comma così modificato prima dalla *legge di conversione 7 aprile 2000, n. 79* e poi dall'art. 129, comma 2, *L. 23 dicembre 2000, n. 388*. In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 12 marzo 2002*.

(9) Comma così modificato dalla *legge di conversione 7 aprile 2000, n. 79*.

(10) Periodo aggiunto dalla *legge di conversione 7 aprile 2000, n. 79*.

(11) Comma aggiunto dalla *legge di conversione 7 aprile 2000, n. 79*.

(12) Comma aggiunto dalla *legge di conversione 7 aprile 2000, n. 79*.

(13) In attuazione di quanto disposto dal presente comma, vedi il *D.M. 19 aprile 2001*.

(14) Comma aggiunto dalla *legge di conversione 7 aprile 2000, n. 79*.

2. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Tabella di ripartizione

Piemonte	30.050
Valle d'Aosta	1.700
Lombardia	141.900
Bolzano	13.150
Trento	4.200
Veneto	43.750
Friuli-Venezia Giulia	8.650
Liguria	400
Emilia-Romagna	64.500
Toscana	3.550
Umbria	2.250
Marche	1.850
Molise	3.200
Campania	11.750
Puglia	10.850
Basilicata	3.800
Calabria	2.400
Sicilia	5.750
Sardegna	8.050
Totale	384.000

Articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000, n. 354:

ART. 8. (*Versamento del prelievo supplementare*). 1. Le somme dovute a titolo di prelievo supplementare, di cui al regolamento (CEE) n. 3950/92, e successive modificazioni, ed al regolamento (CEE) n. 536/93, e successive modificazioni, possono essere versate dagli acquirenti con le modalità previste dall'articolo 1, commi 15 e 16, del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, e successive modificazioni.

1-bis. L'esatta localizzazione delle aziende ubicate in comuni parzialmente delimitati opera, ai fini stabiliti dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, a decorrere dal periodo 2000-2001.

D.M. 19 aprile 2001 (1).**Ripartizione dell'aumento comunitario del quantitativo globale di latte con decorrenza 1° aprile 2001.**

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 giugno 2001, n. 144.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari, da ultimo modificato dal regolamento (CE) n. 1256/99 del Consiglio del 17 maggio 1999;

Visto l'art. 3, paragrafo 2 del citato regolamento n. 3950/1992, concernente i quantitativi di riferimento globali spettanti a ciascuno Stato membro ed, in particolare, la lettera *b*) del relativo allegato che stabilisce i quantitativi di riferimento globali applicabili a decorrere dal 1° aprile 2001 al 31 marzo 2002;

Visto il *decreto-legge 4 febbraio 2000, n. 8*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 aprile 2000, n. 79* recante «Disposizioni urgenti per la ripartizione dell'aumento comunitario del quantitativo globale di latte e per la regolazione provvisoria del settore lattiero caseario»;

Visto l'art. 1, comma *8-bis* della *legge n. 79/2000* in base al quale il quantitativo di latte attribuito ai sensi del regolamento (CE) n. 1256/99, con decorrenza dal 1° aprile 2001, affluisce alla riserva nazionale ed è ripartito tra le regioni e le province autonome sulla base di criteri stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali;

Tenuto conto degli impegni assunti dal Governo in sede di conversione in legge del *decreto-legge 4 febbraio 2000, n. 8*, nella seduta della Camera dei deputati del 30 marzo 2000;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella riunione del 6 dicembre 2000;

Acquisito il parere espresso dalle competenti commissioni parlamentari;

Decreta:

1. 1. Il quantitativo di latte attribuito dall'Unione europea con regolamento (CE) n. 1256/99 del Consiglio del 17 maggio 1999, con decorrenza 1° aprile 2001, affluisce alla riserva nazionale ed è ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano secondo la tabella allegata, che tiene conto dei seguenti criteri:

a) quantitativi di latte prodotto e commercializzato dai produttori le cui aziende sono ubicate nel rispettivo territorio delle singole regioni, nel corso dei periodi 1997/1998, 1998/1999 e 1999/2000;

b) riduzioni dei quantitativi di riferimento disposte ai sensi della *legge 24 febbraio 1995, n. 46*, attualmente operanti detratte le riassegnazioni effettuate alle singole regioni in applicazione dell'art. 1, comma 21, della *legge 27 aprile 1999, n. 118*.

2. Le regioni e le province autonome provvedono ad assegnare ai produttori nel rispettivo territorio il

quantitativo ripartito entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto secondo criteri dalle stesse deliberati. L'assegnazione ha effetto a decorrere dal periodo 2001-2002.

3. Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui al comma 1, ultimo periodo e di cui al comma 2, dell'art. 1 del *decreto-legge 4 febbraio 2000, n. 8*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 aprile 2000, n. 79*.

2. 1. I quantitativi che affluiscono alla riserva nazionale a seguito di revoche, rinunce, riduzioni od abbandoni effettuati ai sensi della normativa comunitaria e nazionale sono riattribuiti alle regioni od alle province autonome di Trento e di Bolzano cui afferiscono detti quantitativi le quali provvedono alla riassegnazione entro il 31 marzo dell'anno successivo.

3. 1. I quantitativi eventualmente non assegnati ai produttori nei termini di cui ai precedenti articoli confluiscono nella riserva nazionale e sono ripartiti tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che ne fanno richiesta, secondo i criteri di cui al comma 1 dell'art. 1.

Tabella

Piemonte	17.928
Valle D'Aosta	648
Lombardia	83.592
Prov. aut. Bolzano	6.480
Prov. aut. Trento	2.592
Veneto	24.408
Friuli-Venezia Giulia	4.968
Liguria	216
Emilia-Romagna	36.072
Toscana	1.944
Umbria	1.296
Marche	1.080
Lazio	9.504
Abruzzo	1.944
Molise	1.728
Campania	5.400
Puglia	5.616
Basilicata	1.944
Calabria	1.296
Sicilia	3.024
Sardegna	4.320
Totale	216.000

Quantitativi espressi in tonnellate

ALLEGATO

Presidenza del Consiglio dei Ministri

SEGRETERIA DELLA CONFERENZA PERMANENTE
PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI
E LE PROVINCE AUTONOME

CONFERENZA STATO-REGIONI
Seduta del 13 marzo 2003

OGGETTO: Schema di disegno di legge recante: “Riforma della normativa di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari”.

**LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E
LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO**

VISTO il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che all'articolo 2, comma 3, dispone che questa Conferenza venga obbligatoriamente sentita in ordine agli schemi di disegni di legge e di decreti legislativi, nonché di regolamenti del Governo nelle materie di competenza delle Regioni e delle Province autonome;

VISTO lo schema di disegno di legge recante “Riforma della normativa di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari”, trasmesso con nota del 13 febbraio 2003, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, deliberato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 4 febbraio 2003;

TENUTO CONTO che nel corso dell'incontro tecnico del 18 febbraio 2003, i rappresentanti delle Regioni, hanno formulato alcune proposte di emendamenti agli articoli demandando le restanti valutazioni al Comitato tecnico permanente di coordinamento in materia di agricoltura, tenutosi il successivo 19 febbraio 2003, nel corso del quale gli Assessori regionali hanno richiesto un ulteriore approfondimento tecnico – politico sul testo in esame;

CONSIDERATO che al citato incontro tenutosi il 25 febbraio 2003, al quale ha partecipato il solo livello tecnico, sono emerse ulteriori richieste di modifiche;

CONSIDERATO che nel corso della seduta della Conferenza Stato-Regioni del 27 febbraio 2003, l'esame dello schema di disegno di legge è stato rinviato alla seduta successiva;

Presidenza del Consiglio dei Ministri

SEGRETERIA DELLA CONFERENZA PERMANENTE
PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI
E LE PROVINCE AUTONOME

TENUTO CONTO che l'esame del provvedimento è stato sottoposto nuovamente alla valutazione del Comitato tecnico permanente in materia di agricoltura nella seduta dell'11 marzo 2003, nel corso della quale gli Assessori regionali, hanno evidenziato l'esigenza di un provvedimento nazionale di riforma del sistema delle quote latte che tenga conto delle diverse esigenze tra Regioni;

CONSIDERATI gli esiti dell'odierna seduta di questa Conferenza, nel corso della quale i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome hanno consegnato un documento (Allegato A, parte integrante del presente atto) contenente:

- proposte di emendamenti agli articoli 1, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 e 14 di tutte le Regioni (Allegato 1, sub allegato A),
- proposta di emendamenti di una parte delle Regioni agli articoli 2, 3, 9, 12, 13 (Allegato 2, sub allegato A));
- proposte di emendamenti delle Regioni Lombardia, Veneto, Piemonte e delle Province autonome di Trento e Bolzano che, non riconoscendosi nelle modifiche richieste di cui all'allegato 2, hanno presentato ulteriori proposte (Allegato 3, sub allegato A);
- proposte di modifiche della regione Molise (Allegato 4, sub allegato A);

CONSIDERATO che il Ministro delle politiche agricole e forestali ha espresso l'assenso sulla prima parte degli emendamenti proposti, laddove è stato registrato il consenso di tutte le Regioni, riservandosi, per le restanti proposte al fine di valutare la possibilità di armonizzare le diverse impostazioni;

ESPRIME PARERE

nei termini di cui alle premesse ed all'allegato documento sub.A sullo schema di disegno di legge recante la riforma della normativa di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

IL SEGRETARIO
Dr. Riccardo Carpino

Riccardo Carpino



IL PRESIDENTE
Sen. Prof. Enrico La Loggia

Enrico La Loggia



CONFERENZA DEI PRESIDENTI DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME



**SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE RECANTE “RIFORMA DELLA
NORMATIVA DI APPLICAZIONE DEL PRELIEVO SUPPLEMENTARE
NEL SETTORE DEL LATTE E DEI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI”**

Punto 6.1) O.d.g. Conferenza Stato-Regioni

Le Regioni manifestano al Governo il proprio disagio rispetto al coinvolgimento delle Regioni unicamente nelle fasi finali di approvazione del ddl, che peraltro attribuisce alle medesime amministrazioni regionali competenze e responsabilità di rilievo fondamentale, in particolare per quanto riguarda i delicatissimi aspetti connessi alle funzioni di controllo, vigilanza ed irrogazione delle sanzioni.

Le Regioni sottolineano l'esigenza di un provvedimento nazionale di riforma del sistema delle quote latte, nella consapevolezza che le peculiarità espresse dai sistemi lattiero-caseari locali richiedono una composizione equilibrata delle diverse istanze territoriali.

Tali istanze rendono infatti indispensabile da un lato la valorizzazione delle aree maggiormente vocate, e dall'altro la tutela della zootecnia ubicata nelle aree più difficili. A seguito dell'approfondimento dei contenuti dello schema di disegno di legge, le Regioni hanno concordato alcune proposte di modifica agli articoli 1, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 14, 15, riportate nel documento **allegato 1**. Concordemente le Regioni segnalano che l'impianto sanzionatorio previsto nella proposta di d.d.l. è carente in alcuni punti e poco chiaro ed applicabile in altri, con invito ad attuare una precisa verifica, essendo mancato il tempo per elaborare puntuali proposte di modifica.

Una parte delle Regioni ha convenuto sulla necessità di emendare anche le restanti parti dello schema di disegno di legge, proponendo le modifiche riportate nel documento **allegato 2**.

Le Regioni Lombardia, Veneto, Piemonte e le Province autonome di Trento e Bolzano, non riconoscendosi nelle ultime modifiche proposte, hanno specificato la propria posizione nel documento **allegato 3**.

La Regione Molise ha una propria posizione riportata nel documento **allegato 4**.

Roma, 13 marzo 2003

Allegato 1**DISEGNO DI LEGGE RECANTE “RIFORMA DELLA NORMATIVA DI APPLICAZIONE DEL PRELIEVO SUPPLEMENTARE NEL SETTORE DEL LATTE E DEI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI”**

Proposte di emendamenti agli articoli 1. 4. 5. 6. 7. 8. 10. 11. 14 e 15

In Grassetto gli emendamenti in aggiunta, barrati gli emendamenti soppressivi

P.A. di Bolzano e Regione Valle D’Aosta propongono l’inserimento dei seguenti articoli o commi):

- **La Provincia Autonoma di Bolzano, ove vige l’istituto del maso chiuso, adotta con propri provvedimenti le necessarie disposizioni a tutela di questo istituti.**
- **La presente legge trova applicazione anche nelle regioni e province autonome, fatte salve le disposizioni adottate nell’ambito delle rispettive autonomie statutarie.**

Art. 1**(Disposizioni generali)**

1. Gli adempimenti relativi al regime comunitario del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, salvo quanto previsto al comma 2, sono di competenza delle regioni e province autonome, alle quali sono devoluti i proventi delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge.
2. All'AGEA compete la gestione della riserva nazionale ai sensi degli articoli 2 e 3, l'esecuzione del calcolo delle quantità e degli importi di cui agli articoli 9 e 11, nonché l'esecuzione delle comunicazioni di cui all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1392/2001.
3. Restano ferme le funzioni di controllo dell'Ispettorato centrale repressione frodi del Ministero delle politiche agricole e forestali e delle forze di polizia competenti.
4. Ai fini della gestione del regime comunitario, le regioni e province autonome, gli acquirenti riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 1392/2001 e le loro organizzazioni, le organizzazioni tra i produttori di latte riconosciute dalle regioni e province autonome ai sensi della normativa vigente, nonché i centri autorizzati di assistenza agricola di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, così come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2000, n. 188, si avvalgono del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), con le modalità definite dal decreto di cui al comma 6 7.
5. **Prima dell'inizio di ogni periodo di produzione lattiera le regioni e province autonome di Trento e Bolzano comunicano ai produttori le quote disponibili così come risultanti nel SIAN.**
6. Al fine di effettuare i controlli previsti dal regolamento (CEE) n. 3950/1992 e successive modifiche, i produttori, gli acquirenti ed i raccoglitori e/o trasportatori di latte indicati dagli acquirenti, sono tenuti a consentire l'accesso alle proprie sedi, impianti, magazzini o altri locali, mezzi di trasporto, nonché alla documentazione contabile e amministrativa, ai funzionari addetti ai controlli nell'ambito delle proprie competenze, delle regioni e province autonome, dell'Ispettorato centrale repressione frodi del Ministero delle politiche agricole e forestali e agli ufficiali e gli agenti delle forze di polizia. Gli altri organi dello Stato, che in ragione delle proprie funzioni, accertino violazioni alla presente legge, sono tenuti ad informare gli organi di polizia e gli altri enti di cui al primo periodo del presente comma.
7. Entro ~~30~~ 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ne sono definite le modalità di attuazione.
8. **All'accertamento delle violazioni degli obblighi previsti nella presente legge provvedono le regioni e province autonome, l'Ispettorato centrale repressione frodi del Ministero delle politiche agricole e forestali e gli ufficiali e gli agenti delle forze di polizia. L'irrogazione delle sanzioni è effettuata dalle regioni e province autonome di Trento e Bolzano. Si applicano le disposizioni contenute nel capo I della legge 24 novembre 1981, n.689, con esclusione della facoltà di pagamento in misura ridotta prevista dall'art.16 della legge medesima. L'irrogazione delle sanzioni è effettuata dalle regioni e province autonome di Trento e Bolzano.**
9. I soggetti che versano il prelievo supplementare dopo i termini prescritti dalla presente legge, sono tenuti al pagamento di quanto dovuto gravato degli

interessi in misura del tasso indicato all'art.8, comma 2, del Reg. (CE) n.1392/2001. In caso di inadempienza di detti soggetti, le regioni e province autonome di Trento e Bolzano attivano le procedure di riscossione coattiva mediante iscrizione a ruolo, previa intimazione. Per le consegne le procedure di riscossione si attivano in solido fra produttore ed acquirente.

Art. 4

(Riconoscimento degli acquirenti)

1. Il riconoscimento delle ditte acquirenti di cui all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1392/2001 è subordinato alla verifica del rispetto di tutti i requisiti ivi indicati, nonché delle disposizioni del decreto di cui all'articolo 1, comma 6 7. Le regioni e Province Autonome assicurano idonee forme di pubblicità delle ditte acquirenti riconosciute mediante l'istituzione di un apposito albo.
2. Ogni produttore è tenuto ad accertarsi che l'acquirente cui intende conferire latte sia riconosciuto ai sensi del presente articolo; il latte o equivalente latte conferito ad un acquirente non riconosciuto è interamente assoggettato a prelievo supplementare a carico del produttore, fatto salvo quanto previsto dal comma 3.
3. Le regioni e le province autonome revocano il riconoscimento agli acquirenti già riconosciuti nel caso vengano meno i requisiti di cui al comma 1, o negli altri casi previsti dalla presente legge. L'acquirente assoggettato ad un provvedimento definitivo di revoca è tenuto a notificare entro 15 giorni il provvedimento stesso ai propri conferenti; qualora non adempia a tale obbligo, i quantitativi di latte eventualmente ritirati dopo la decorrenza della revoca e fino al termine del periodo di commercializzazione in corso, sono assoggettati a prelievo supplementare a carico dell'acquirente stesso. La revoca del riconoscimento deve essere notificata dalla regione e Provincia Autonome competente all'acquirente interessato nonché resa nota ai produttori **con adeguate forme di pubblicità che conferiscono il latte all'acquirente medesimo**. La revoca ha effetto a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla notifica e comunque entro il termine del periodo di commercializzazione. Restano salvi gli obblighi relativi agli adempimenti degli acquirenti.
4. L'acquirente che opera in assenza del riconoscimento di cui al presente articolo è assoggettato a sanzione amministrativa pari all'importo del prelievo supplementare sull'intero quantitativo di prodotto ritirato in assenza del riconoscimento. L'importo di tale sanzione comunque non può essere inferiore a 1.000 euro e superiore a 100.000 euro.

Art. 5

(Adempimenti degli acquirenti)

1. Entro il mese successivo a quello di riferimento, gli acquirenti trasmettono alle regioni ed alle province autonome che li hanno riconosciuti i dati derivanti dall'aggiornamento del registro mensile tenuto ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del regolamento (CE) n. 1392/2001, anche nel caso in cui non abbiano ritirato latte. Gli acquirenti devono trattenere il prelievo supplementare, calcolato in base al

- disposto dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3950/1992, e successive modificazioni, relativo al latte consegnato in esubero rispetto al quantitativo individuale di riferimento assegnato ai singoli conferenti. Entro lo stesso termine gli acquirenti trasmettono alle regioni ed alle province autonome che li hanno riconosciuti e all'AGEA anche l'aggiornamento del registro mensile tenuto ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del regolamento (CE) n. 1392/2001. Il decreto di cui all'articolo 1, comma 6 7, prevede forme di trasmissione dei dati per via telematica e definisce gli adempimenti contabili degli acquirenti.
2. Entro i successivi 30 giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 13, gli acquirenti provvedono al versamento degli importi trattenuti nell'apposito conto corrente acceso presso l'istituto tesoriere dell'AGEA, nonché ~~alla comunicazione~~ **all'invio** alle regioni ed alle province autonome **di copia delle ricevute degli estremi** del versamento.
 3. Le regioni e le province autonome verificano la corretta determinazione degli esuberi individuali, degli importi trattenuti, nonché il loro effettivo versamento; verificano altresì la coerenza del quantitativo di latte dichiarato con il numero di vacche da latte per azienda avvalendosi dell'anagrafe bovina di cui al decreto dei Ministri della salute e delle politiche agricole e forestali in data 31 gennaio 2002, procedendo ad ogni ulteriore accertamento che ritengano necessario, inclusa la verifica dei dati contenuti nella documentazione prevista ad altri fini, anche direttamente presso le aziende, per la corretta imputazione del prelievo supplementare, della revoca o riduzione della quota di cui alla presente legge. **L'AGEA, d'intesa con le regioni e province autonome, predispone un programma di connessione con l'A.Z.N., all'interno del SIAN, che consenta le verifiche di cui al presente comma.**
 4. Il produttore è obbligato a documentare all'acquirente la titolarità della quota; in assenza di tale documentazione, l'acquirente è tenuto a trattenere e versare per intero il prelievo supplementare, calcolato in base a quanto disposto dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3950/1992, e successive modificazioni, relativo al latte consegnato.
 5. Gli acquirenti, anteriormente all'inizio di ogni campagna, devono comunicare alla regione o provincia autonoma l'elenco dei trasportatori di cui intendono avvalersi, con l'indicazione degli eventuali centri di raccolta utilizzati; le variazioni in corso di campagna devono essere comunicate prima che il trasportatore incominci ad operare.
 6. Il mancato rispetto degli obblighi **di versamento** o dei termini **di cui alla presente legge** ~~di cui al presente articolo~~ da parte degli acquirenti comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa commisurata al prelievo supplementare eventualmente dovuto, e comunque non inferiore a 1.000 euro e non superiore a 50.000 euro, fermo restando l'obbligo del versamento del prelievo supplementare. **Il mancato rispetto degli obblighi e dei termini di cui al comma 5 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da 1000 a 5.000 Euro.** Nel caso di ripetute violazioni da parte dell'acquirente le regioni e le province autonome dispongono la revoca del riconoscimento.

Art. 6**(Dichiarazioni di fine periodo degli acquirenti)**

1. Le dichiarazioni di fine periodo rese dagli acquirenti ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1392/2001, firmate dal legale rappresentante della ditta acquirente e corredate dei relativi allegati L1, controfirmati dai singoli produttori conferenti, i quali dovranno indicare, sotto la propria responsabilità, il numero delle vacche da latte detenute in azienda nel periodo, devono essere trasmesse alle regioni e province autonome ed all'AGEA, entro i termini di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1392/2001, anche nel caso in cui non abbiano ritirato latte.
2. Tutti i quantitativi di latte ritirati, indicati nelle dichiarazioni di cui al comma 1, devono corrispondere a quanto dichiarato nei registri mensili di cui all'articolo 5, comma 1, trasmessi ai sensi del comma stesso.
3. Il mancato rispetto dei termini di cui al presente articolo comporta l'applicazione a carico degli acquirenti, da parte delle regioni e delle province autonome, delle sanzioni previste dall'articolo 5, paragrafi 3 e 4, del regolamento (CE) n. 1392/2001.
4. In caso di **mancata corrispondenza tra i quantitativi di cui al mancato rispetto del comma 2 e quelli di cui al comma 1, si applica una sanzione pari all'importo del prelievo supplementare calcolato sulla differenza, in valore assoluto, tra detti quantitativi. Tale sanzione non potrà comunque essere di importo inferiore a 100 Euro. al quantitativo di latte indicato nelle dichiarazioni di cui al comma 1, in caso risulti superiore rispetto alla sommatoria dei quantitativi di cui ai registri mensili, viene integralmente applicato il prelievo supplementare a carico dell'acquirente, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste all'articolo 5, comma 6.**

Art. 7**(Pluralità e successione di acquirenti)**

1. Se un produttore intende consegnare latte a più acquirenti, deve preventivamente presentare **a ciascuno di essi ed alla regione o alla provincia autonoma un'apposita dichiarazione di pluralità contenente l'elenco delle ditte acquirenti cui intende consegnare il latte e la ripartizione della propria quota "consegne" tra di esse relativamente al periodo di interesse. La dichiarazione di pluralità deve essere rinnovata ogni qualvolta necessario, in conseguenza di nuove scelte del produttore. Il produttore, ogni qual volta cambi acquirente nel corso della campagna, è tenuto a consegnare al nuovo acquirente un'apposita dichiarazione, inviata anche alla regione o provincia autonoma, i cui contenuti sono determinati ai sensi del D.M. di cui all'art.1, comma 7.**
2. La quota già utilizzata da parte di un produttore attraverso consegne di latte è indisponibile fino alla fine del periodo di commercializzazione e pertanto non può essere messa a disposizione di altri acquirenti o essere ceduta ad altri produttori attraverso contratti.
3. Se un produttore effettua consegne a più di un acquirente senza aver ottemperato agli obblighi di cui al presente articolo, la regione o la provincia autonoma competente applica la riduzione di un quinto della sua quota "consegne". I quantitativi di riferimento così revocati affluiscono alla riserva nazionale **per essere riattribuiti alla regione e province autonome cui afferivano**

Art. 8**(Contabilità degli acquirenti e dei produttori)**

1. L'acquirente che non procede alla **completa** contabilizzazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1392/2001, ~~di tutti~~ dei quantitativi di latte che gli vengono consegnati, è soggetto alla revoca del riconoscimento. Sul quantitativo di latte non contabilizzato è dovuto il pagamento del prelievo supplementare **a carico dell'acquirente medesimo**
2. Il produttore che ha sottoscritto un allegato L1 in cui dichiara un quantitativo di latte non veritiero è soggetto alla riduzione della quota di cui è titolare per un quantitativo pari alla differenza, in valore assoluto, tra il quantitativo indicato nell'allegato L1 e quello effettivamente accertato, fermo restando il pagamento del prelievo supplementare sul quantitativo prodotto oltre la quota. I quantitativi di riferimento così revocati affluiscono alla riserva nazionale **per essere riassegnati alla regione o provincia autonome cui afferivano**
3. Il mancato rispetto degli obblighi o dei termini di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1392/2001 da parte degli acquirenti comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa non inferiore a 5.000 euro e non superiore a 100.000 euro.
4. Il produttore che effettua vendite dirette tiene a disposizione degli organi di controllo i documenti e la contabilità di magazzino ai sensi dell'articolo 14, comma 5, del regolamento (CE) n. 1392/2001.
5. Il mancato rispetto degli obblighi di cui al comma 4 comporta una sanzione amministrativa non inferiore a 1.000 euro e non superiore a 50.000 euro.

Art. 10**(Adempimenti dei trasportatori)**

1. Il latte deve essere accompagnato, durante il trasporto, da una distinta latte redatta secondo le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 1, comma 6 7, che deve essere sottoscritta dal produttore, dal trasportatore ed **all'arrivo**, dall'acquirente.
2. Per il riscontro dei quantitativi di latte trasportato, gli organi di controllo **competenti** effettuano verifiche sui trasporti di latte in occasione della raccolta nelle aziende e durante il percorso.
3. Il trasportatore che sia trovato senza la distinta latte o con la stessa priva di elementi essenziali indicati nel decreto di cui all'articolo 1, comma 6-7, è soggetto alla sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro **fatte salve le ulteriori sanzioni di legge**.

Art. 11**(Vendite dirette)**

1. I produttori titolari di una quota per le vendite dirette sono tenuti a trasmettere alla regione o alla provincia autonoma competente, nonché all'AGEA, la dichiarazione redatta nel rispetto e secondo le modalità previste nell'articolo 6, comma 1, del regolamento (CE) n. 1392/2001. L'obbligo di trasmissione sussiste anche se non è stato venduto latte o prodotti lattiero caseari.

2. In caso di mancato rispetto del termine prescritto nel comma 1, il produttore è soggetto alle sanzioni di cui all'articolo 6, comma 3, del regolamento (CE) n. 1392/2001.
3. Qualora il produttore presenti una dichiarazione non veritiera, le regioni o le province autonome, accertato il quantitativo effettivamente venduto, applicano una sanzione pari al prelievo supplementare corrispondente alla quantità di prodotto dichiarato in più o in meno, fermo restando il pagamento del prelievo supplementare sul quantitativo prodotto oltre la quota.
4. Il latte o equivalente latte indicato nelle dichiarazioni pervenute a decorrere dal 1° luglio **ferma restando l'attivazione della procedura di cui all'art.6, comma 4, del Reg. (CE) 1392/2001 da parte delle regioni e province autonome, è dalle stesse integralmente assoggettato a prelievo supplementare, ferma restando l'attivazione della procedura di cui all'articolo 6, comma 4, del regolamento (CE) n. 1392/2001 da parte delle regioni e province autonome, per la parte eccedente la quota, anche in caso di mancato superamento del quantitativo di riferimento nazionale "vendite dirette". In tal caso le somme corrispondenti saranno utilizzate da AGEA secondo le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2**
5. In caso di esubero delle vendite dirette rispetto al quantitativo nazionale di riferimento per esse assegnato all'Italia, l'AGEA, entro il 31 luglio di ogni anno, esegue la compensazione nazionale degli esuberi individuali in favore, prioritariamente, dei produttori titolari di quota con aziende ubicate in zone montane e, successivamente, di tutti gli altri produttori titolari di quota; entro lo stesso termine provvede a comunicare ai produttori interessati i quantitativi non compensati.
6. Entro i termini previsti dall'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1392/2001, il produttore è tenuto a versare nel conto corrente di cui all'articolo 5, comma 2, l'importo del prelievo supplementare di cui al comma 5. In caso di inosservanza di tale termine di pagamento le regioni e province autonome procedono alla riscossione applicando al produttore le **procedure di cui all'articolo 1, comma 9, della presente legge** ~~sanzioni di cui all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1392/2001.~~

Manca la previsione di qualsiasi sanzione per i produttori inadempienti.

Art. 14

(Responsabilità finanziaria delle regioni e province autonome)

In ipotesi di correzione finanziaria da parte dell'Unione Europea in materia di quote latte, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra Stato, Regioni e Province Autonome, promuove i provvedimenti necessari per l'attribuzione agli organismi competenti dei relativi oneri.

Allegato 2**DISEGNO DI LEGGE RECANTE “RIFORMA DELLA NORMATIVA DI APPLICAZIONE DEL PRELIEVO SUPPLEMENTARE NEL SETTORE DEL LATTE E DEI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI”**

Proposte di emendamenti agli articoli 2, 3, 9, 12 e 13.

In Grassetto gli emendamenti in aggiunta, barrati gli emendamenti soppressivi.

P.A. di Bolzano e Regione Valle D'Aosta propongono l'inserimento dei seguenti articoli o commi):

- La Provincia Autonoma di Bolzano, ove vige l'istituto del maso chiuso, adotta con propri provvedimenti le necessarie disposizioni a tutela di questo istituti.
- La presente legge trova applicazione anche nelle regioni e province autonome, fatte salve le disposizioni adottate nell'ambito delle rispettive autonomie statutarie.

Art. 2**(Unificazione e rideterminazione della quota)**

1. La quota A e la quota B definite ai sensi dell'articolo 2 della legge 26 novembre 1992, n. 468, nonché le assegnazioni integrative eseguite dalle regioni e dalle province autonome ai sensi dell'articolo 1, comma 21, del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, e dell'articolo 1 del decreto-legge 4 febbraio 2000, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2000, n. 79, sono unificate in un unico quantitativo di riferimento per ciascuna quota di cui il produttore è titolare, ferma restando la distinzione tra consegne e vendite dirette. **Le assegnazioni regionali effettuate a titolo gratuito non possono essere fatte oggetto di contratti di cessione definitiva disgiuntamente dall'azienda. Qualora il produttore operi, disgiuntamente dall'azienda, cessioni definitive di quota non oggetto di assegnazione regionale effettuata a titolo gratuito, questa ultima viene acquisita alla riserva nazionale per essere riattribuita alla regione cui afferiva, per le successive assegnazioni.**
2. Al fine di garantire il riallineamento delle quote alle effettive produzioni, al termine della prima campagna lattiero casearia di applicazione della presente legge, il quantitativo di riferimento assegnato a ciascuna azienda produttrice ai sensi dell'articolo 2, comma 1, viene ridotto, qualora non risulti utilizzato per almeno il 90 per cento ~~dalle aziende con quota non superiore a 200.000 Kg., e per almeno il 95 per cento dalle altre aziende,~~ al livello di commercializzazione maggiore tra quello risultante dalla media delle ultime due campagne e quello dell'ultima campagna stessa, **maggiorato del dieci per cento.** Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai quantitativi di quota acquistati od avuti in assegnazione a titolo gratuito dalle regioni e province autonome nella campagna di commercializzazione precedente alla data di entrata in vigore della presente legge ed ai casi documentati di forza maggiore. La cessione in affitto temporaneo delle quote in corso di periodo, di cui all'articolo 12, non costituisce utilizzo della quota, **limitatamente al periodo di applicazione del presente comma.**
3. Le riduzioni della quota di cui al comma 2, dalle quali sono escluse le aziende produttrici ubicate nelle zone di montagna e svantaggiate, di cui **rispettivamente** all'articolo 18 e 19 del regolamento (CE) n. 1257/99, vengono effettuate dalle competenti regioni e province autonome entro il ~~31 agosto~~ **30 settembre** successivo al termine della campagna. **Al fine di consentire il rispetto di detto termine l'AGEA, entro il 30 giugno precedente, invia alle regioni e province autonome gli elenchi dei produttori passibili di riduzione.**
4. I quantitativi di riferimento ritirati affluiscono alla riserva nazionale per essere riattribuiti alle regioni e province autonome cui afferivano, fino alla misura massima della **sommatoria degli esuberi individuale realizzati dai produttori della singola regione e P.A. dei quantitativi prodotti in esubero nell'ultima campagna.**
5. I quantitativi eccedenti tale misura sono ripartiti fra le regioni fino a concorrenza del quantitativo di quota "B" ridotta ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, nei limiti della riduzione subita al netto delle assegnazioni regionali integrative effettuate ai sensi dell'articolo 1, comma 21, del decreto-legge n. 43 del 1999, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 118 del 1999, che risulti effettivamente prodotta nell'ultima campagna e che **superi il quantitativo riattribuito in prima istanza.**

6. I quantitativi eventualmente ancora eccedenti vengono ripartiti secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 2, secondo periodo.
7. Le regioni e le province autonome provvedono ad assegnare, a titolo oneroso i quantitativi così ripartiti, alle aziende produttrici che siano risultate in esubero nel periodo precedente all'applicazione della presente legge e che ne facciano richiesta, purché siano in regola con il versamento del prelievo supplementare dovuto dal primo periodo di applicazione della presente legge, impregiudicati gli obblighi pregressi, nei limiti dell'esubero stesso ~~rispettando nell'ordine le seguenti priorità secondo criteri oggettivi da queste preventivamente determinati.~~
 - a) ~~aziende produttrici già titolari di quota "B" ridotta ai sensi dell'articolo 2 del decreto legge n. 727 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 46 del 1995, nei limiti della riduzione subita al netto delle assegnazioni regionali integrative effettuate ai sensi dell'articolo 1, comma 21, del decreto legge n. 43 del 1999, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 118 del 1999 che risulti effettivamente prodotta nell'ultima campagna;~~
 - b) ~~aziende produttrici che nell'ultima campagna abbiano conseguito un esubero produttivo, nei limiti dell'esubero stesso, con esclusione del quantitativo eventualmente già assegnato con la priorità precedente.~~
8. L'importo da corrispondere per l'assegnazione dei quantitativi sarà determinato dal decreto di cui all'articolo 1, comma 6 7, ~~nella misura massima del 20 per cento del prezzo indicativo del latte così come determinato ai sensi regolamento (CE) n. 1255/99, e successive modificazioni e integrazioni.~~ Le somme corrispondenti dovranno affluire nell'apposito conto corrente acceso presso l'istituto tesoriere dell'AGEA per essere utilizzate con le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2.
9. I quantitativi eventualmente non assegnati entro il ~~15 febbraio~~ 30 giugno riaffluiscono alla riserva nazionale per essere nuovamente ripartiti fra le regioni e province autonome in misura proporzionale alla media dei quantitativi di latte commercializzati nei tre periodi precedenti, ~~secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 2, secondo periodo, a valere per la seconda campagna successiva.~~

L'emendamento al comma 1 serve a non consentire "speculazioni economiche" sulle assegnazioni gratuite, oltre che a mantenere una possibilità di "gestione amministrativa" delle attribuzioni di quota da parte delle regioni e P.A.

L'emendamento al comma 2 introduce una "tolleranza" del 10% nelle riduzioni da effettuare, per non eliminare qualsiasi possibilità di elasticità produttiva alle aziende (tolleranza già prevista per chi raggiunge il 90% della quota). In caso contrario, con ogni probabilità, si avrà una spinta a raggiungere il 90% per non subire tagli e conservare margini di manovra produttivi, con il risultato che la riforma provocherà un aumento della produzione nazionale e, quindi, del prelievo oltre a vanificare le aspettative di riallineamento causa minori quantitativi recuperabili.

L'emendamento al comma 3 (zone svantaggiate) tende a tutelare dette zone. Quello sull'AGEA è per garantire l'operatività regionale (condiviso generalmente)

L'emendamento al comma 4 ha solo scopo di chiarezza.

L'emendamento al comma 7 serve a lasciare agibilità regionale nelle decisioni di criteri e modalità nelle di attribuzione di quota, vincolandole comunque alla gestione del "riallineamento".

L'emendamento al comma 8 serve a dare maggior tempo per la decisione della quantificazione degli oneri.

Gli emendamenti al comma 9 spostano un termine che non ha ragione di essere e che restringe i tempi di operatività regionale e definisce le modalità di ripartizione delle quote non assegnate entro tale termine..

Art. 3

(Revoca della quota)

1. Con il decreto di cui all'articolo 1, comma 6 7, sono stabilite le disposizioni attuative dell'articolo 2, quelle per la revoca e riduzione delle quote non utilizzate per almeno il 70 per cento - **fatte salve le cause di forza maggiore** - ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 3950/1992, e successive modificazioni ed integrazioni, e per la disciplina delle cessioni definitive o temporanee di quota. La cessione in affitto temporaneo delle quote in corso di periodo, di cui all'articolo 12, ~~non~~ **costituisce** utilizzo della quota **limitatamente a due periodi anche non consecutivi**.
2. I quantitativi di riferimento confluiti nella riserva nazionale sono riattribuiti dall'AGEA alle regioni ed alle province autonome cui afferivano, ~~fino alla misura massima dei quantitativi prodotti in esubero nell'ultimo periodo contabilizzato. I quantitativi eventualmente eccedenti tale misura massima sono ripartiti fra tutte le regioni e province autonome, in misura proporzionale alla media dei quantitativi di latte commercializzati nei tre periodi precedenti.~~
3. Le regioni e le province autonome provvedono alla riassegnazione a titolo gratuito dei relativi quantitativi, entro il termine perentorio del ~~15 febbraio~~ **30 giugno**, sulla base di criteri oggettivi autonomamente determinati.
I quantitativi non assegnati entro tale termine riaffluiscono alla riserva nazionale per essere nuovamente ripartiti dall'AGEA, secondo le modalità di cui al comma 2, secondo periodo, a valere per la seconda campagna successiva.
4. Per il calcolo del prelievo supplementare dovuto da ciascun produttore si considera il quantitativo individuale di riferimento di fine periodo, che può essere diverso da quello di inizio a seguito delle variazioni intervenute nel corso del periodo, in applicazione della presente legge.
5. Tutte le revoche, riduzioni e assegnazioni della quota eseguite in applicazione della presente legge hanno effetto a partire dal periodo immediatamente successivo a quello in corso al momento della comunicazione agli interessati del relativo provvedimento amministrativo.

N.B. L'emendamento al comma 1 serve a tenere in considerazione eventi contingenti di ridotta produzione.

L'emendamento al comma 3 è in linea con quello al comma 1 dell'articolo 2.

Art. 9

(Restituzione del prelievo pagato in eccesso)

1. Al termine di ciascun periodo, l'AGEA:
 - a) contabilizza le consegne di latte effettuate e il prelievo complessivamente versato dagli acquirenti a seguito degli adempimenti di cui all'articolo 5;
 - b) esegue il calcolo del prelievo nazionale complessivamente dovuto all'Unione europea per esubero produttivo nelle consegne;
 - c) calcola l'ammontare del prelievo versato in eccesso.
2. Il 10 per cento di un importo pari a quello del prelievo nazionale viene detratto dall'importo di cui alla lettera c) del comma 1, ed è accantonato per eventuali restituzioni successive a quelle di cui al presente articolo derivanti dalla soluzione di casi di contenzioso amministrativo e giurisdizionale **anche di competenza regionale o della provincia autonoma** e, in seconda istanza, per essere destinato alle misure di cui all'articolo 8, lettera a), del regolamento (CEE) n. 3950/1992, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, la percentuale di cui al presente comma potrà essere rideterminata ogni due periodi.
3. L'importo di cui al comma 1, lettera c), decurtato dell'importo accantonato di cui al comma 2, viene ripartito tra i produttori titolari di quota assoggettati a prelievo, fino alla misura massima del novanta per cento del prelievo individuale dovuto, secondo le seguenti modalità e priorità conformi all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1392/2001:
 - a) tra quelli per i quali tutto o parte del prelievo loro applicato risulti indebitamente riscosso o comunque non più dovuto;
 - b) tra quelli titolari di aziende ubicate nelle zone di montagna di cui all'art. 18 del Reg. (CE) 1257/99.
 - c) tra quelli titolari di aziende ubicate nelle zone svantaggiate di cui all'art.19 del Reg. (CE) 1257/99
4. Qualora dette restituzioni non esauriscano le disponibilità dell'importo di cui al comma 3, il residuo viene ripartito tra i produttori, con esclusione di quelli che abbiano superato di oltre il 100 per cento il proprio quantitativo di riferimento individuale, secondo le seguenti modalità e priorità:
 - a) tra i produttori già titolari di quota "B" che sia stata ridotta ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, nei limiti della riduzione subita al netto delle assegnazioni regionali integrative effettuate ai sensi dell'articolo 1, comma 21, del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, **limitatamente ai primi due periodi di applicazione della presente legge. ~~fine~~ alla determinazione delle quote previste all'articolo 2;**
 - b) tra i produttori titolari di quota che abbiano superato di non oltre il 20 per cento il quantitativo di riferimento individuale di fine periodo;
 - c) tra i produttori titolari di quota, ivi compresi quelli di cui alla lettera a), per la parte di prelievo in eccesso non ancora restituita;
5. Entro il 31 luglio di ogni anno l'AGEA comunica agli acquirenti l'importo del prelievo imputato a ciascun produttore conferente e gli importi da restituire, calcolati ai sensi dei commi 3 e 4, **comprensivi degli interessi legali nel frattempo maturati**, ovvero eventuali importi di prelievo dovuti. Entro lo stesso termine l'AGEA provvede alla restituzione agli acquirenti degli importi stessi.

6. Entro i successivi 15 giorni gli acquirenti pagano ai produttori gli importi ad essi spettanti, **comprensivi degli interessi di cui al comma 5**, e provvedono alla riscossione ed al versamento degli eventuali importi dovuti.
7. Le decisioni amministrative o giurisdizionali concernenti i ricorsi in materia, non notificate entro il trentesimo giorno precedente la scadenza del termine di cui al comma 5, non producono effetti sui risultati complessivi delle operazioni effettuate ai sensi del presente articolo, che restano fermi nei confronti dei produttori estranei ai procedimenti nei quali sono state emesse. Al produttore il cui ricorso è stato accolto, il prelievo versato è restituito per la parte non dovuta. I relativi saldi contabili con l'Unione europea sono iscritti nella gestione finanziaria dell'AGEA - spese connesse ad interventi comunitari - e sono ripianati attraverso l'importo accantonato ai sensi del comma 2.

N.B. L'emendamento al comma 3 vuole avere il significato di introdurre una misura dissuasiva per tutte le aziende, senza alcuna differenziazione, nel produrre in eccedenza alla quota disponibile. In questo modo anche chi conta sulla restituzione sa che comunque avrà una penalità a causa dell'esubero. Questa misura è prevista dal regolamento comunitario ed adottata in altri Stati. L'effetto secondario è poi quello di ampliare la eventuale platea di aziende che potranno beneficiare di restituzioni.

L'emendamento al comma 3 è in linea con quanto previsto dal Reg. (CE) 1392/2001 (art.9, lett.b)

L'emendamento al comma 4 rende più chiaro il testo e definisce il termine del privilegio sulla B tagliata a seguito del riallineamento.

Gli emendamenti ai commi 5 e 6 sono condivisi da tutte le regioni

Art. 12**(Vendite e affitti di quota - Mutamenti nella conduzione delle aziende)**

1. In conformità all'articolo 8, lettera d), del regolamento (CEE) n. 3950/1992, così come modificato dal regolamento (CE) n. 1256/1999, è consentito il trasferimento di quantitativi di riferimento separatamente dall'azienda, anche tra aziende ubicate in regioni e province autonome diverse, con le modalità ed i limiti stabiliti con il D.M. di cui all'articolo 1, comma 7, successivamente alla rideterminazione delle quote di cui all'articolo 2.
2. I quantitativi di riferimento assegnati ad aziende ubicate nelle zone di montagna, possono essere trasferiti esclusivamente ad aziende anch'esse ubicate in zona di montagna; a tali trasferimenti non si applicano le decurtazioni ~~la decurtazione del 30 per cento~~ di cui al comma 3.
3. Le vendite tra aziende ubicate nella stessa regione o provincia autonoma provocano il trasferimento del 100 per cento della quota ceduta; Con il D.M. di cui all'art.1, comma 7, vengono individuate macro aree di aggregazione territoriale sulla base della sostanziale analogia della serie storica dei prezzi esitati nelle compravendite e affitti di sola quota. Le vendite tra aziende ubicate nella stessa macro area di aggregazione territoriale provocano il trasferimento del 100 per cento della quota ceduta. Con il medesimo D.M. vengono stabilite le percentuali di trasferimento nelle vendite di quota fra macro aree diverse. ~~le vendite tra aziende ubicate in regioni e province autonome diverse comportano il trasferimento del 70 per cento della quota ceduta; il rimanente 30 per cento affluisce alla riserva nazionale. Le frazioni percentuali di quota non trasferite in relazione ai contratti di compravendita affluiscono alla riserva nazionale e sono riattribuiti dall'AGEA alle regioni ed alle province autonome cui afferivano, le quali provvedono alla riassegnazione secondo le modalità ed i termini di cui all'articolo 3, comma 3. I quantitativi di riferimento così confluiti nella riserva nazionale sono riattribuiti dall'AGEA alle regioni ed alle province autonome cui afferivano, le quali provvedono alla riassegnazione secondo le modalità ed i termini di cui all'articolo 3, comma 3.~~
4. Ai soci di cooperative di lavorazione, trasformazione e raccolta di latte ed ai soci di O.P. riconosciute ai sensi del D. Lgs. n.228/2001 è attribuito il diritto di prelazione per le quote poste in vendita da altri soci della stessa cooperativa o della stessa O.P..
5. In conformità con l'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3950/1992, così come modificato dal regolamento (CE) n. 1256/1999, è consentita la stipula di contratti di affitto della parte di quota non utilizzata, separatamente dall'azienda, con efficacia limitata al periodo in corso, dandone comunicazione alle regioni ed alle province autonome per le relative verifiche, purché il contratto intervenga tra produttori in attività che hanno prodotto e commercializzato nel corso del periodo operanti nella medesima macro area di aggregazione territoriale.
L'atto attestante il trasferimento di quota deve essere convalidato dalla regione o dalla provincia autonoma del produttore che ~~acquisisce~~ trasferisce il quantitativo in questione. E' fatto obbligo alle parti contraenti di trasmettere detto documento ai rispettivi acquirenti che si avvalgono dello stesso ai fini del calcolo del prelievo supplementare.
6. Qualsiasi atto o fatto che produce un mutamento nella conduzione di un'azienda titolare di quota ha efficacia, con riferimento alla titolarità della quota, a partire dalla data di comunicazione della variazione stessa alla regione o alla provincia autonoma competente.

7. I contratti di affitto di azienda, comodato di azienda o qualsiasi altro contratto temporaneo, per essere rilevanti ai fini del regime delle quote latte, devono avere una durata non inferiore a 12 mesi e una scadenza coincidente con l'ultimo giorno di un periodo di commercializzazione; tali mutamenti, non possono essere risolti anticipatamente prima che siano trascorsi 12 mesi dalla loro decorrenza. Il D.M. di cui all'art.1, comma 7, stabilisce gli effetti delle risoluzioni anticipate ai fini del regime delle quote latte.
8. In deroga a quanto previsto dai commi 1 e 3, attraverso accordi tra regioni, può essere consentito il trasferimento della quota ceduta a prescindere da ogni limitazione prevista dal presente articolo, fermo restando quanto previsto al comma 2 per le aziende ubicate in zona di montagna.

∴ Il senso della proposta di emendamenti è quello di tenere in considerazione quello che è stato l'evolversi dei prezzi di mercato nelle diverse aree (che sono commisurati evidentemente alle realtà economiche aziendali locali) istituendo un meccanismo di "livellamento" dei prezzi agendo su diverse percentuali di trasferimento. In questo modo si salvaguardano i mercati locali, senza chiuderli strettamente verso l'esterno, ma semmai creando tre o quattro aree di interscambio libero e contemporaneamente permeabile.

Art. 13**(Altre disposizioni per i primi tre periodi di applicazione)**

1. Al fine di consentire la graduale applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, in relazione al progressivo riequilibrio tra quota assegnata e produzione conseguita da ogni produttore titolare di quota, nei primi tre periodi di applicazione della presente legge ~~non si applica l'esclusione dalla restituzione di cui all'articolo 9, comma 4, e i versamenti mensili di cui all'articolo 5, comma 2, vengono eseguiti dagli acquirenti nelle seguenti percentuali, per i periodi rispettivamente specificati:~~
 - a) per i produttori titolari di quota con aziende ubicate nelle zone di montagna e svantaggiate, nella misura del 5 per cento per il primo periodo di applicazione, così come identificato all'articolo 15 comma 1, e del 10 per cento per il secondo periodo e del 20 per cento per il terzo periodo;
 - b) per i produttori già titolari di quota "B" ridotta ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, nella misura del 5 per cento per il primo periodo di applicazione, così come identificato all'articolo 15, comma 1, del 10 per cento nel secondo periodo ~~e del 20 per cento per il terzo periodo~~, fino al conseguimento di un esubero pari alla metà della propria quota; raggiunto tale limite tutto il prelievo trattenuto, anche per i mesi precedenti, dovrà essere versato;
 - c) per tutti gli altri produttori nella misura del 100 per cento.
2. Nei soli primi tre periodi di applicazione della presente legge gli acquirenti, in luogo della materiale trattenuta del prelievo non versato ai sensi del comma 1, possono avvalersi di una idonea garanzia secondo le modalità previste dal decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali in data 12 marzo 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 1° giugno 2002.
3. Per la prima campagna di applicazione della presente legge, gli acquirenti trasmettono, entro il 30 novembre, una dichiarazione riepilogativa dei quantitativi consegnati da ciascun produttore; dal primo dicembre si applicano le norme di cui all'articolo 5.

N.B.: L'emendamento al comma 1 vuole limitare gli esuberi "abnormi", fin dalla prima applicazione della riforma.

Per la lettera b) l'emendamento proposto è in linea con quanto detto all'articolo 9, comma 4.

Allegato 3

GLI ASSESSORI DELLE REGIONI LOMBARDIA, PIEMONTE, VENETO E DELLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO;

Esaminata la proposta di disegno di legge “riforma della normativa di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti derivati”;

Considerata la necessità di procedere al più presto alla definizione della riforma, allo scopo di permetterne l'applicazione già a partire dalla prossima, imminente nuova campagna di produzione lattiera;

Preso atto delle specifiche necessità espresse dalle Regioni firmatarie, che rappresentano di gran lunga la maggior parte della produzione lattiero casearia nazionale;

Preso atto altresì della condivisione, da parte della totalità delle Regioni e pertanto anche di quelle firmatarie del presente testo, di una serie di emendamenti al ddl, allegati sotto la lettera A;

Rappresentano al Ministro la opportunità di approfondire ulteriormente i seguenti punti, necessari per un ulteriore perfezionamento del ddl:

- Eliminazione dell'articolo 2 del disegno di legge, allo scopo di evitare l'effetto di incrementare ulteriormente le produzioni complessive, di generare una complessa valutazione di ordine amministrativo del livello di quota prodotta da ciascuna azienda, e di introdurre una modalità laboriosa da definire con gli uffici comunitari;
- Mantenimento della attuale struttura della quota, separata tra quota A e quota B;
- Modifica della attuale impostazione dell'art. 5, prevedendo in alternativa al versamento da parte dei primi acquirenti la presentazione di fideiussione bancaria (e coordinando opportunamente le disposizioni del successivo art. 9), allo scopo di facilitare l'applicazione delle nuove disposizioni da parte dei primi acquirenti di minore dimensione e di evitare, in particolare ai produttori di latte trasformato in prodotti caseari a lunga stagionatura, un eccessivo esborso di liquidità a fronte di lunghi tempi di pagamento del prodotto conferito;
- Modifica dell'art. 12, prevedendo l'immediata possibilità, a partire dalla campagna di produzione 2003/2004, di commercializzare quote latte tra aziende di Regioni diverse, ad eccezione delle aziende ubicate in zona di montagna (vedi comma 2 del ddl), e modifica dell'art. 3 comma 2 del ddl prevedendo che le quote revocate da produttori ubicati nelle aree di montagna permangano nella disponibilità delle Regioni e Province autonome in cui erano allocate;
- Introduzione nel ddl degli attuali commi, previsti dalla legge 118/99, riguardanti la possibilità da parte della Provincia di Bolzano di adottare provvedimenti di

tutela dell'istituto del maso chiuso, nonché la possibilità da parte delle Province di Trento e Bolzano e della Regione Valle d'Aosta di perseguire le finalità della legge nei limiti dei rispettivi statuti di autonomia e delle rispettive direttive di attuazione;

- Modifica dell'art. 9 del ddl, prevedendo, successivamente alla restituzione del prelievo ai produttori per i quali lo stesso è stato indebitamente riscosso, il mantenimento delle attuali priorità di compensazione previste dalla legge 118/99, quindi a favore:
 - dei produttori di montagna;
 - dei produttori per i quali è stato operato il taglio della quota B (fino al limite massimo del taglio subito);
 - dei produttori ubicati nelle zone svantaggiate e obiettivo 1;
 - dei titolari di sola quota A che hanno superato la propria quota nel limite del 100%;
 - tutti gli altri titolari di quota;
 - tutti gli altri produttori.

Allegato 4

REGIONE MOLISE

PROPOSTA DI RIFORMA DELLA LEGGE SULLE QUOTE LATTE

La Regione Molise condivide pienamente gli obiettivi della riorganizzazione del settore, con la nuova proposta di riforma della legge sulle "Quote Latte" anche in considerazione che il settore è costituito da un'impalcatura normativa, nazionale e comunitaria, estremamente complessa. Questo perché gli adempimenti richiesti ai vari soggetti, in primo luogo i produttori di latte e le aziende prime acquirenti, sono numerosi e a volte di non facile esecuzione.

La Regione però ha assunto un netto rifiuto verso i meccanismi fortemente penalizzanti contenuti nel testo di riforma proposto:

art.2 riallineamento delle quote alle effettive produzioni;

art.3 revoche delle quote

art.9 restituzione del prelievo pagato in eccesso;

art. 12 liberalizzazione del mercato delle quote:

art. 13 altre disposizioni per i primi 3 periodi di applicazione.

Nel tentativo di raggiungere un accordo nella valutazione della proposta di D.D.L., come richiesto dai Presidenti nella conferenza del 27 febbraio 2003, si sono tenute due ulteriori distinte riunioni il 5 marzo ed il 6 marzo.

Nella riunione del 5 marzo tenuta dalle regioni del centro-sud, per la ricerca di un punto di mediazione anche per la condivisione delle esigenze delle altre regioni, sono stati apportati emendamenti abrogativi ed aggiuntivi, pur rispettando l'articolato proposto.

Nella seconda riunione del 6 marzo, con la partecipazione di tutte le regioni, sono state proposte le modifiche precedentemente concordate nel tentativo di raggiungere un accordo unanime.

Per gli articoli 1, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 14 e 15 con l'apporto di altre modifiche è stata trovata l'intesa; mentre per gli articoli 2, 3, 9, 12 e 13 che caratterizzano la riforma sulle "Quote latte", le regioni Lombardia, Piemonte e Veneto, sono state in pieno disaccordo, condividendo la proposta governativa.

Può essere espresso parere favorevole alla proposta di riforma sulle "quote latte" purché vengano integralmente accolte le modifiche apportate dalle Regioni del centro-sud.

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, recante riforma della normativa in tema di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31 marzo 2003.

Riforma della normativa in tema di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza, in vista dell'imminente avvio della campagna di commercializzazione, di riformare la normativa sull'applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, al fine di assicurarne la piena coerenza con la regolamentazione comunitaria e di recepire le raccomandazioni in tali sensi espresse dal Parlamento e dalla Corte dei conti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 marzo 2003;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro per le politiche comunitarie e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

E M A N A

il seguente decreto-legge:

ARTICOLO 1.

(Disposizioni generali).

1. Gli adempimenti relativi al regime comunitario del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, salvo

quanto previsto al comma 2, sono di competenza delle regioni e delle province autonome.

2. All'AGEA compete la gestione della riserva nazionale ai sensi degli articoli 2 e 3, l'esecuzione del calcolo delle quantità e degli importi di cui agli articoli 9 e 11, nonché l'esecuzione delle comunicazioni di cui all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1392/2001.

3. La provincia autonoma di Bolzano, ove vige l'istituto del maso chiuso, adotta, con propri provvedimenti, le necessarie disposizioni a tutela di tale istituto.

4. Le funzioni di controllo relative all'applicazione della normativa comunitaria in materia e di quella di cui al presente decreto sono svolte dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano. Restano ferme le funzioni di controllo dell'Ispettorato centrale repressione frodi del Ministero delle politiche agricole e forestali e degli ufficiali ed agenti delle forze di polizia competenti. Gli altri organi dello Stato, che in ragione delle proprie funzioni accertino violazioni in materia, sono tenuti ad informare gli organismi di cui al presente comma.

5. I produttori, gli acquirenti ed i raccoglitori e/o trasportatori di latte indicati dagli acquirenti sono tenuti a consentire l'accesso alle proprie sedi, impianti, magazzini o altri locali, mezzi di trasporto, nonché alla documentazione contabile e amministrativa, ai funzionari addetti ai controlli, nell'ambito delle proprie competenze, degli organismi di cui al comma 4. In caso di inadempienza si applica una sanzione amministrativa non inferiore a euro 10.000 e non superiore a euro 100.000.

6. Ai fini della gestione del regime comunitario, le regioni e le province autonome, gli acquirenti riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 1392/2001 e le loro organizzazioni, le organizzazioni tra i produttori di latte riconosciute dalle regioni e dalle province autonome ai sensi della normativa vigente, nonché i centri autorizzati di assistenza agricola di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, così come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2000, n. 188, si avvalgono del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), con le modalità definite dal decreto di cui al comma 7.

7. Entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità di attuazione di cui al comma 6.

8. L'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto è effettuata dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, cui sono devoluti i relativi proventi. Si applicano le disposizioni contenute nel capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, con esclusione della facoltà di pagamento in misura ridotta prevista dall'articolo 16 della medesima legge.

9. In caso di mancato versamento del prelievo supplementare, le regioni e le province autonome effettuano la riscossione coattiva mediante ruolo, previa intimazione nei confronti di acquirenti e produttori, applicando le sanzioni di cui all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1392/2001.

ARTICOLO 2.

(Determinazione e comunicazione della quota).

1. A decorrere dal primo periodo di applicazione del presente decreto, i quantitativi individuali di riferimento, distinti tra consegne e vendite dirette, sono determinati dalla somma della quota A e della quota B di cui all'articolo 2 della legge 26 novembre 1992, n. 468, delle assegnazioni integrative effettuate ai sensi dell'articolo 1, comma 21, del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, e dell'articolo 1 del decreto-legge 4 febbraio 2000, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2000, n. 79.

2. Prima dell'inizio di ogni periodo di produzione lattiera le regioni e province autonome comunicano a ciascun produttore il proprio quantitativo individuale di riferimento, così come dalle stesse registrato nel Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN).

ARTICOLO 3.

(Revoca e assegnazione della quota).

1. Con il decreto di cui all'articolo 1, comma 7, sono stabilite le disposizioni attuative per la revoca e la riduzione delle quote non utilizzate per almeno il 70 per cento, fatte salve le cause di forza maggiore, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 3950/1992, e successive modificazioni e integrazioni, e per la disciplina delle cessioni definitive o temporanee di quota. La cessione in affitto temporaneo delle quote in corso di periodo, di cui all'articolo 12, non costituisce utilizzo della quota.

2. I quantitativi revocati ad aziende ubicate nelle zone di cui agli articoli 18 e 19 del regolamento (CE) n. 1257/1999 confluiscono nella riserva nazionale per essere riattribuiti alle regioni o province autonome cui afferivano.

3. I quantitativi di riferimento confluiti nella riserva nazionale, con esclusione di quelli di cui al comma 2, sono riattribuiti dall'AGEA alle regioni e province autonome cui afferivano, fino alla misura massima dei quantitativi prodotti in esubero nell'ultimo periodo contabilizzato. I quantitativi eventualmente eccedenti tale misura massima sono ripartiti fra tutte le regioni e province autonome, in misura proporzionale alla media dei quantitativi di latte commercializzati nei tre periodi precedenti.

4. Le regioni e le province autonome provvedono alla riassegnazione dei relativi quantitativi, sulla base di criteri oggettivi autonomamente determinati.

5. Per il calcolo del prelievo supplementare dovuto da ciascun produttore si considera il quantitativo individuale di riferimento di fine periodo, che può essere diverso da quello di inizio a seguito delle variazioni intervenute nel corso del periodo, in applicazione del presente decreto.

6. Tutte le revoche, riduzioni e assegnazioni della quota eseguite in applicazione del presente decreto hanno effetto a partire dal periodo immediatamente successivo a quello in corso al momento della comunicazione agli interessati del relativo provvedimento amministrativo.

ARTICOLO 4.

(Riconoscimento degli acquirenti).

1. Il riconoscimento delle ditte acquirenti di cui all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1392/2001 è subordinato alla verifica del rispetto di tutti i requisiti ivi indicati, nonché delle disposizioni del decreto di cui all'articolo 1, comma 7. Le regioni assicurano idonee forme di pubblicità delle ditte acquirenti riconosciute mediante l'istituzione di un apposito albo.

2. Ogni produttore è tenuto ad accertarsi che l'acquirente cui intende conferire latte sia riconosciuto ai sensi del presente articolo; il latte o equivalente latte conferito ad un acquirente non riconosciuto è interamente assoggettato a prelievo supplementare a carico del produttore, fatto salvo quanto previsto dal comma 3.

3. Le regioni e le province autonome revocano il riconoscimento agli acquirenti già riconosciuti nel caso vengano meno i requisiti di cui al comma 1, o negli altri casi previsti dal presente decreto. L'acquirente assoggettato ad un provvedimento definitivo di revoca è tenuto a rendere noto entro 15 giorni il provvedimento stesso ai propri conferenti; qualora non adempia a tale obbligo, i quantitativi di latte eventualmente ritirati dopo la decorrenza della revoca e fino al termine del periodo di commercializzazione in corso sono assoggettati a prelievo supplementare a carico dell'acquirente stesso. La revoca del riconoscimento deve essere notificata dalla regione competente all'acquirente interessato, nonché resa nota ai produttori con adeguate forme di pubblicità. La revoca ha effetto a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla notifica e comunque entro il termine del periodo di commercializzazione in corso, per il quale restano fermi gli obblighi relativi agli adempimenti degli acquirenti.

4. L'acquirente che opera in assenza del riconoscimento di cui al presente articolo è assoggettato a sanzione amministrativa pari all'importo del prelievo supplementare sull'intero quantitativo di prodotto ritirato in assenza del riconoscimento; l'importo di tale sanzione comunque non può essere inferiore a euro 5.000 e superiore a euro 50.000.

ARTICOLO 5.

(Adempimenti degli acquirenti).

1. Entro il mese successivo a quello di riferimento, gli acquirenti trasmettono alle regioni e alle province autonome che li hanno riconosciuti i dati derivanti dall'aggiornamento del registro mensile

tenuto ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del regolamento (CE) n. 1392/2001, anche nel caso in cui non abbiano ritirato latte. Gli acquirenti devono trattenere il prelievo supplementare, calcolato in base al disposto dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3950/1992, e successive modificazioni, relativo al latte consegnato in esubero rispetto al quantitativo individuale di riferimento assegnato ai singoli conferenti. Entro lo stesso termine gli acquirenti trasmettono alle regioni ed alle province autonome che li hanno riconosciuti e all'AGEA anche l'aggiornamento del registro mensile tenuto ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del regolamento (CE) n. 1392/2001. Il decreto di cui all'articolo 1, comma 7, prevede forme di trasmissione dei dati per via telematica e definisce gli adempimenti contabili degli acquirenti.

2. Entro i successivi 30 giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 13, gli acquirenti provvedono al versamento degli importi trattenuti nell'apposito conto corrente acceso presso l'istituto tesoriere dell'AGEA, nonché all'invio alle regioni ed alle province autonome di copia delle ricevute di versamento, ovvero delle fidejussioni di cui al comma 6.

3. Le regioni e le province autonome verificano la corretta determinazione degli esuberi individuali, degli importi trattenuti, nonché il loro effettivo versamento, ovvero l'effettiva prestazione delle garanzie di cui al comma 6; verificano altresì, per ciascuna azienda, la coerenza del quantitativo di latte dichiarato con il numero di vacche da latte avvalendosi dell'anagrafe bovina di cui al decreto dei Ministri della salute e delle politiche agricole e forestali in data 31 gennaio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 26 marzo 2002, procedendo ad ogni ulteriore accertamento che ritengano necessario, inclusa la verifica dei dati contenuti nella documentazione prevista ad altri fini, anche direttamente presso le aziende, per la corretta imputazione del prelievo supplementare e per la revoca o riduzione della quota di cui al presente decreto. Il decreto di cui all'articolo 1, comma 7, individua i criteri univoci per la determinazione del numero delle vacche che hanno concorso alla produzione.

4. Il produttore è obbligato a documentare all'acquirente la titolarità della quota; in assenza di tale documentazione, l'acquirente è tenuto a trattenere e versare per intero il prelievo supplementare, calcolato in base a quanto disposto dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3950/1992, e successive modificazioni, relativo al latte consegnato.

5. Il mancato rispetto degli obblighi o dei termini di cui al presente articolo da parte degli acquirenti comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa commisurata al prelievo supplementare eventualmente dovuto, comunque non inferiore a euro 5.000 e non superiore a euro 50.000, fermo restando l'obbligo del versamento del prelievo supplementare. Nel caso di ripetute violazioni da parte dell'acquirente le regioni e province autonome dispongono la revoca del riconoscimento.

6. L'acquirente può sostituire il versamento di cui al comma 2 con la prestazione all'AGEA di una fideiussione bancaria. Il decreto di cui

all'articolo 1, comma 7, determina il testo della fideiussione e le modalità di attuazione del presente comma.

7. Gli acquirenti, anteriormente all'inizio di ogni campagna, devono comunicare alla regione o alla provincia autonoma l'elenco dei trasportatori di cui intendono avvalersi, con l'indicazione degli eventuali centri di raccolta utilizzati; le variazioni in corso di campagna devono essere comunicate prima che il trasportatore inizi ad operare. In caso di inadempienza si applica una sanzione amministrativa non inferiore a euro 1.000 e non superiore a euro 10.000.

ARTICOLO 6.

(Dichiarazioni di fine periodo degli acquirenti).

1. Le dichiarazioni di fine periodo rese dagli acquirenti ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1392/2001, firmate dal legale rappresentante della ditta acquirente e corredate dei relativi allegati L1 controfirmati dai singoli produttori conferenti, i quali dovranno indicare sotto la propria responsabilità il numero delle vacche da latte detenute in azienda nel periodo, devono essere trasmesse alle regioni ed alle province autonome ed all'AGEA entro il termine di cui al citato articolo 5, anche in assenza di acquisti nel periodo.

2. Tutti i quantitativi di latte ritirati indicati nelle dichiarazioni di cui al comma 1 devono corrispondere a quanto dichiarato nei registri mensili di cui all'articolo 5, comma 1, trasmessi ai sensi del medesimo comma.

3. Il mancato rispetto del termine di cui al comma 1 comporta l'applicazione a carico degli acquirenti, da parte delle regioni e delle province autonome, delle procedure e sanzioni previste dall'articolo 5, paragrafi 3 e 4, del regolamento (CE) n. 1392/2001.

4. In caso di mancato rispetto del comma 2 da parte di un acquirente si applica una sanzione amministrativa non inferiore a euro 5.000 e non superiore a euro 50.000.

5. In caso un acquirente indichi nella dichiarazione di cui al comma 1 quantitativi superiori alla sommatoria dei quantitativi dei registri mensili di cui all'articolo 5, comma 1, alla differenza viene applicato il prelievo supplementare a carico dell'acquirente stesso.

ARTICOLO 7.

(Pluralità e successione di acquirenti).

1. Se un produttore intende consegnare latte a più acquirenti, deve preventivamente presentare a ciascuno di essi ed alla regione o provincia autonoma un'apposita dichiarazione di pluralità contenente l'elenco delle ditte acquirenti cui intende consegnare il latte e la ripartizione della propria quota « consegne » tra di esse, relativamente al periodo di interesse. La dichiarazione di pluralità deve essere rinnovata ogni qualvolta necessario in conseguenza di nuove scelte del produttore. Il produttore, ogni qualvolta cambi acquirente nel corso

della campagna, è tenuto a consegnare al nuovo acquirente un'apposita dichiarazione i cui contenuti sono determinati dal decreto di cui all'articolo 1, comma 7.

2. La quota già utilizzata da parte di un produttore attraverso consegne di latte è indisponibile fino alla fine del periodo di commercializzazione e pertanto non può essere messa a disposizione di altri acquirenti o essere ceduta ad altri produttori attraverso contratti.

3. Se un produttore effettua consegne a più di un acquirente senza aver ottemperato agli obblighi di cui al presente articolo, la regione o la provincia autonoma competente applica la riduzione di un quinto della sua quota « consegne ». I quantitativi di riferimento così revocati affluiscono alla riserva nazionale per essere riattribuiti alla regione o alla provincia autonoma cui afferivano.

ARTICOLO 8.

(Contabilità degli acquirenti e dei produttori).

1. L'acquirente che non procede alla completa contabilizzazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1392/2001, dei quantitativi di latte che gli vengono consegnati, è soggetto alla revoca del riconoscimento e ad una sanzione amministrativa commisurata all'importo del prelievo supplementare calcolato sul quantitativo non contabilizzato.

2. Il produttore che ha sottoscritto un allegato L1 in cui dichiara un quantitativo di latte non veritiero è soggetto alla riduzione della quota di cui è titolare per un quantitativo pari alla differenza, in valore assoluto, tra il quantitativo indicato nell'allegato L1 e quello effettivamente accertato, fermo restando il pagamento del prelievo supplementare sul quantitativo prodotto oltre la quota. I quantitativi di riferimento così revocati affluiscono alla riserva nazionale per essere riattribuiti alla regione o alla provincia autonoma cui afferivano.

3. Il mancato rispetto degli obblighi o dei termini di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1392/2001 da parte degli acquirenti comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa non inferiore a euro 10.000 e non superiore a euro 100.000.

4. Il produttore che effettua vendite dirette tiene a disposizione degli organi di controllo i documenti e la contabilità di magazzino ai sensi dell'articolo 14, comma 5, del regolamento (CE) n. 1392/2001. In caso di inadempienza si applica una sanzione amministrativa non inferiore a 5.000 euro e non superiore a 50.000 euro.

ARTICOLO 9.

(Restituzione del prelievo pagato in eccesso).

1. Al termine di ciascun periodo, l'AGEA:

a) contabilizza le consegne di latte effettuate e il prelievo complessivamente versato dagli acquirenti a seguito degli adempimenti di cui all'articolo 5;

b) esegue il calcolo del prelievo nazionale complessivamente dovuto all'Unione europea per esubero produttivo nelle consegne;

c) calcola l'ammontare del prelievo versato in eccesso.

2. Il 10 per cento di un importo pari a quello del prelievo nazionale viene detratto dall'importo di cui alla lettera *c)* del comma 1 ed è accantonato per eventuali restituzioni successive a quelle di cui al presente articolo, derivanti dalla soluzione di casi di contenzioso amministrativo e giurisdizionale e, in seconda istanza, per essere destinato alle misure di cui all'articolo 8, lettera *a)*, del regolamento (CEE) n. 3950/1992, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, la percentuale di cui al presente comma potrà essere rideterminata ogni due periodi.

3. L'importo di cui al comma 1, lettera *c)*, decurtato dell'importo accantonato ai sensi del comma 2, viene ripartito tra i produttori titolari di quota assoggettati a prelievo, secondo i seguenti criteri e nell'ordine:

a) tra quelli per i quali tutto o parte del prelievo loro applicato risulti indebitamente riscosso o comunque non più dovuto;

b) tra quelli titolari di aziende ubicate nelle zone di montagna, di cui all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1257/1999;

c) tra quelli titolari di aziende ubicate nelle zone svantaggiate, di cui all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1257/1999.

4. Qualora dette restituzioni non esauriscano le disponibilità dell'importo di cui al comma 3, il residuo viene ripartito tra i produttori titolari di quota, con esclusione di quelli che abbiano superato di oltre il 100 per cento il proprio quantitativo di riferimento individuale, secondo i seguenti criteri e nell'ordine:

a) tra i produttori già titolari di quota « B » che sia stata ridotta ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, nei limiti della riduzione subita al netto delle assegnazioni regionali integrative effettuate ai sensi dell'articolo 1, comma 21, del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, e ai sensi dell'articolo 3, comma 3;

b) tra i produttori che abbiano superato di non oltre il 20 per cento il quantitativo di riferimento individuale di fine periodo;

c) tra tutti i produttori, ivi compresi quelli di cui alla lettera *a)*, per la parte di prelievo in eccesso non ancora restituita.

5. Entro il 31 luglio di ogni anno l'AGEA comunica agli acquirenti l'importo del prelievo imputato a ciascun produttore conferente e gli importi da restituire calcolati ai sensi dei commi 3 e 4, ovvero

eventuali importi di prelievo dovuti; entro lo stesso termine l'AGEA provvede alla restituzione agli acquirenti degli importi stessi.

6. Entro i successivi quindici giorni gli acquirenti pagano ai produttori gli importi ad essi spettanti e provvedono alla riscossione ed al versamento degli eventuali importi dovuti.

7. Le decisioni amministrative o giurisdizionali concernenti i ricorsi in materia, non notificate entro il trentesimo giorno precedente la scadenza del termine di cui al comma 5, non producono effetti sui risultati complessivi delle operazioni effettuate ai sensi del presente articolo, che restano fermi nei confronti dei produttori estranei ai procedimenti nei quali sono state emesse. Al produttore il cui ricorso è stato accolto il prelievo versato è restituito per la parte non dovuta. I relativi saldi contabili con l'Unione europea sono iscritti nella gestione finanziaria dell'AGEA — spese connesse ad interventi comunitari — e sono ripianati attraverso l'importo accantonato ai sensi del comma 2.

ARTICOLO 10.

(Adempimenti dei trasportatori).

1. Il latte deve essere accompagnato, durante il trasporto, da una distinta latte redatta secondo le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 1, comma 7, che deve essere sottoscritta dal produttore, dal trasportatore e, all'arrivo, dall'acquirente.

2. Per il riscontro dei quantitativi di latte trasportato, gli organi di controllo competenti effettuano verifiche sui trasporti di latte in occasione della raccolta nelle aziende e durante il percorso.

3. Il trasportatore che sia trovato senza la distinta latte o con la stessa priva di elementi essenziali indicati nel decreto di cui all'articolo 1, comma 7, è soggetto alla sanzione amministrativa da 1.000 a 10.000 euro, fatte salve le ulteriori sanzioni di legge.

ARTICOLO 11.

(Vendite dirette).

1. I produttori titolari di una quota per le vendite dirette sono tenuti a trasmettere alla regione o alla provincia autonoma competente, nonché all'AGEA, la dichiarazione redatta nel rispetto e secondo le modalità previste nell'articolo 6, comma 1, del regolamento (CE) n. 1392/2001. L'obbligo di trasmissione sussiste anche se non è stato venduto latte o prodotti lattiero-caseari.

2. Il mancato rispetto del termine di cui al comma 1 comporta l'applicazione a carico dei produttori, da parte delle regioni e delle province autonome, delle procedure e sanzioni previste dall'articolo 6, paragrafi 3 e 4, del regolamento (CE) n. 1392/2001.

3. Il latte o equivalente latte indicato nelle dichiarazioni pervenute successivamente al 30 giugno è integralmente assoggettato a prelievo supplementare per la parte eccedente la quota, anche in caso di

mancato superamento del quantitativo di riferimento nazionale « vendite dirette »; in tale caso le somme corrispondenti saranno utilizzate dall'AGEA per le finalità di cui all'articolo 9, comma 2.

4. Qualora il produttore presenti una dichiarazione non veritiera, le regioni o le province autonome, accertato il quantitativo effettivamente venduto, applicano una sanzione pari al prelievo supplementare corrispondente alla quantità di prodotto dichiarato in più o in meno, fermo restando il pagamento del prelievo supplementare sul quantitativo prodotto oltre la quota.

5. In caso di esubero delle vendite dirette rispetto al quantitativo nazionale di riferimento per esse assegnato all'Italia, l'AGEA, entro il 31 luglio di ogni anno, esegue la compensazione nazionale degli esuberi individuali in favore, prioritariamente, dei produttori titolari di quota con aziende ubicate nelle zone di cui agli articoli 18 e 19 del regolamento (CE) n. 1257/1999 e, successivamente, di tutti gli altri produttori titolari di quota; entro lo stesso termine provvede a comunicare ai produttori interessati i quantitativi non compensati.

6. Entro i termini previsti dall'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1392/2001, il produttore è tenuto a versare nel conto corrente di cui all'articolo 5, comma 2, l'importo del prelievo supplementare di cui al comma 5. In caso di inadempienza si applica una sanzione amministrativa non inferiore a 1.000 euro e non superiore a 10.000 euro, fermo restando il pagamento del prelievo supplementare.

ARTICOLO 12.

(Vendite e affitti di quota. Mutamenti nella conduzione delle aziende).

1. In conformità all'articolo 8, lettera *d*), del regolamento (CEE) n. 3950/1992, così come modificato dal regolamento (CE) n. 1256/1999, è consentito il trasferimento di quantitativi di riferimento separatamente dall'azienda, anche tra aziende ubicate in regioni e province autonome diverse.

2. I quantitativi di riferimento assegnati ad aziende ubicate nelle zone montane, di cui all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1257/1999, possono essere trasferiti esclusivamente ad aziende anch'esse ubicate in zona di montagna; a tali trasferimenti non si applica la limitazione di cui al comma 4.

3. I quantitativi di riferimento assegnati ad aziende ubicate nelle zone svantaggiate, di cui all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1257/1999, possono essere trasferiti esclusivamente ad aziende ubicate in zone montane o svantaggiate; a tali trasferimenti non si applica la limitazione di cui al comma 4.

4. Il trasferimento di quantitativi di riferimento tra aziende ubicate in regioni o province autonome diverse è consentito entro il limite massimo del 70 per cento del quantitativo di riferimento dell'azienda cedente.

5. Ai soci di cooperative di lavorazione, trasformazione e raccolta di latte ed ai soci di organizzazioni professionali riconosciute ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, è attribuito il diritto

di prelazione per le quote poste in vendita da altri soci della stessa cooperativa o della stessa organizzazione professionale.

6. In conformità con l'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3950/1992, così come modificato dal regolamento (CE) n. 1256/1999, è consentita la stipula di contratti di affitto della parte di quota non utilizzata, separatamente dall'azienda, con efficacia limitata al periodo in corso, dandone comunicazione alle regioni ed alle province autonome per le relative verifiche, purché il contratto intervenga tra produttori in attività che hanno prodotto e commercializzato nel corso del periodo.

7. L'atto attestante il trasferimento di quota di cui ai commi 1, 6 e 9 deve essere convalidato e registrato nel Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) dalla regione o dalla provincia autonoma del produttore che acquisisce il quantitativo in questione.

8. In deroga a quanto previsto dal comma 4, attraverso accordi tra regioni, può essere consentito il trasferimento dell'intero quantitativo posseduto.

9. Qualsiasi atto o fatto che produce un mutamento nella conduzione di un'azienda titolare di quota ha efficacia, con riferimento alla titolarità della quota, non anteriormente alla data di comunicazione della variazione stessa alla regione o alla provincia autonoma competente.

10. I contratti di affitto di azienda, comodato di azienda o qualsiasi altro contratto a tempo determinato, ad esclusione di quelli di cui al comma 6, per essere rilevanti ai fini del regime delle quote latte, devono avere una durata non inferiore a 12 mesi e una scadenza coincidente con l'ultimo giorno di un periodo di commercializzazione; l'eventuale risoluzione anticipata del contratto ha efficacia sulla titolarità della quota a partire dal periodo di commercializzazione successivo a quello in corso alla data di comunicazione della risoluzione stessa alla regione o alla provincia autonoma competente.

ARTICOLO 13.

(Altre disposizioni per i primi due periodi di applicazione).

1. Al fine di consentire la graduale applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, in relazione al progressivo riequilibrio tra quota assegnata e produzione conseguita da ogni produttore titolare di quota, nei primi due periodi di applicazione del presente decreto non si attua l'esclusione dalla restituzione di cui all'articolo 9, comma 4, ed i versamenti mensili di cui all'articolo 5, comma 2, vengono eseguiti dagli acquirenti nelle seguenti percentuali:

a) per i produttori titolari di quota con aziende ubicate nelle zone di cui agli articoli 18 e 19 del regolamento (CE) n. 1257/1999, nella misura del 5 per cento per il primo periodo di applicazione e del 10 per cento per il secondo periodo;

b) per i produttori già titolari di quota « B » ridotta ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito,

con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, nella misura del 5 per cento per il primo periodo di applicazione e del 10 per cento nel secondo periodo, fino al conseguimento di un esubero pari alla metà della propria quota; raggiunto tale limite tutto il prelievo trattenuto, anche per i mesi precedenti, dovrà essere versato;

c) per tutti gli altri produttori nella misura del 100 per cento.

2. Nei soli primi due periodi di applicazione del presente decreto gli acquirenti, in luogo della materiale trattenuta del prelievo non versato ai sensi del comma 1, possono avvalersi di una idonea garanzia secondo le modalità previste dal decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali in data 12 marzo 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 1° giugno 2002.

3. Per la prima campagna di applicazione del presente decreto, gli acquirenti trasmettono, entro il 30 novembre, una dichiarazione riepilogativa dei quantitativi consegnati da ciascun produttore; dal 1° dicembre si applicano le norme di cui all'articolo 5.

4. Per il periodo di commercializzazione 2003/2004 le comunicazioni regionali già effettuate sono valide ai fini della determinazione e comunicazione della quota di cui all'articolo 2.

ARTICOLO 14.

(Responsabilità finanziaria delle regioni e delle province autonome).

1. In ipotesi di correzioni finanziarie da parte dell'Unione europea in materia di quote latte, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, promuove i provvedimenti necessari per l'attribuzione agli organismi competenti dei relativi oneri.

ARTICOLO 15.

(Disposizioni attuative e abrogazioni).

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano, ove non diversamente ed espressamente specificato, a decorrere dal primo periodo di commercializzazione successivo alla data di entrata in vigore del decreto stesso; pertanto tutti gli adempimenti relativi ai periodi precedenti sono regolamentati dalla normativa precedentemente in vigore.

2. Sono abrogati a decorrere dal primo periodo di applicazione del presente decreto, così come individuato dal presente articolo, i provvedimenti e le leggi di seguito elencati:

legge 26 novembre 1992, n. 468;

decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1993, n. 569;

decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 27 dicembre 1994, n. 762;

articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46;

decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali in data 25 ottobre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 14 dicembre 1995;

articoli 2, 3 e 4 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642;

articolo 11 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649;

commi da 166 a 174 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

articolo 01, commi da 13 a 21 e da 28 a 35 dell'articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1997, n. 81;

decreto del Ministro per le politiche agricole in data 15 maggio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 20 maggio 1997;

decreto-legge 7 maggio 1997, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1997, n. 204;

decreto-legge 1° dicembre 1997, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1998, n. 5;

decreto del Ministro per le politiche agricole in data 17 febbraio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 1998;

decreto del Ministro per le politiche agricole in data 22 giugno 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 27 giugno 1998;

articolo 1, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 15 giugno 1998, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 276;

decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118;

decreto del Ministro per le politiche agricole 21 maggio 1999, n. 159;

decreto del Ministro per le politiche agricole 15 luglio 1999, n. 309;

decreto del Ministro per le politiche agricole 10 agosto 1999, n. 310;

decreto-legge 4 febbraio 2000, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2000, n. 79;

articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000, n. 354;

decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali in data 19 aprile 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 144 del 23 giugno 2001.

3. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3950/1992, e successive modificazioni, e del regolamento (CE) n. 1392/2001.

ARTICOLO 16.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 marzo 2003.

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri.*

ALEMANNO, *Ministro delle politiche agricole e forestali.*

BUTTIGLIONE, *Ministro per le politiche comunitarie.*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze.*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI..

